



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

190^a seduta pubblica (antimeridiana):
giovedì 12 luglio 2007

Presidenza del presidente Marini

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XVII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-62
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	63-81
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	83-117

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		VIZZINI (FI)	Pag. 40
		BIONDI (FI)	40
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		STORACE (AN)	46, 47
		FINOCCHIARO (Ulivo)	47, 48, 55
SUL PROCESSO VERBALE		CUTRUFO (DCA-PRI-MPA)	48
PRESIDENTE	Pag. 1	SALVI (SDSE)	52, 53
FRANCO Paolo (LNP)	1	BUTTIGLIONE (UDC)	53, 60
Verifiche del numero legale	1	MASTELLA, ministro della giustizia	53, 54, 55
		SILVESTRI (IU-Verdi-Com)	59, 62
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	FORMISANO (Misto-IdV)	60
		STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA)	61
SUI LAVORI DEL SENATO		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	15, 25, 26 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	2, 3, 4	ALLEGATO A	
MANNINO (UDC)	2, 3, 4	DISEGNO DI LEGGE N. 1447:	
		Articolo 2, tabella A ed emendamenti 2.134	
DISEGNI DI LEGGE		(testo 3) e 2.900 e relativi subemendamenti	63
Seguito della discussione:		ALLEGATO B	
(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario		VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	83
<i>(Relazione orale):</i>		CONGEDI E MISSIONI	95
PRESIDENTE	4, 5, 6 e <i>passim</i>	DISEGNI DI LEGGE	
CALDEROLI (LNP)	4, 6, 17 e <i>passim</i>	Trasmissione dalla Camera dei deputati	95
CARUSO (AN)	6, 21, 29 e <i>passim</i>	Annunzio di presentazione	95
CASTELLI (LNP)	7, 8, 9 e <i>passim</i>	Assegnazione	95
CENTARO (FI)	9, 22, 25 e <i>passim</i>	Presentazione di relazioni	95
PALMA (FI)	10, 18, 20 e <i>passim</i>	GOVERNO	
MANZIONE (Ulivo)	11, 33, 37 e <i>passim</i>	Trasmissione di atti e documenti	96
D'ONOFRIO (UDC)	13, 34, 45 e <i>passim</i>	CORTE DEI CONTI	
DI LELLO FINUOLI (RC-SE), relatore	14, 18, 39 e <i>passim</i>	Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	96
SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia	15, 41, 50 e <i>passim</i>		
SCHIFANI (FI)	16, 17, 46 e <i>passim</i>		
MATTEOLI (AN)	17, 41, 42 e <i>passim</i>		
BOCCIA Antonio (Ulivo)	19		
DIVINA (LNP)	24		
VALENTINO (AN)	36, 39		

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

CONSIGLI REGIONALI

Trasmissione di votiPag. 97

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 97

PETIZIONI

Annunzio 98

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

AnnunzioPag. 62

Interpellanze 99

Interrogazioni 101

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 117

ERRATA CORRIGE 117

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MARINI

La seduta inizia alle ore 9,31.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore Paolo FRANCO (LNP), il Senato approva il processo verbale della seduta anti-meridiana del giorno precedente. (Commenti e applausi ironici dai Gruppi LNP e FI per il prolungarsi delle operazioni di verifica).

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo che confermano l'impegno a giungere alla votazione finale del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario entro la settimana. Al fine di consentire alla Commissione bilancio l'esame dei subemendamenti presentati agli emendamenti del Governo e del senatore Calderoli propone di sospendere la seduta fino alle ore 10,30.

MANNINO (*UDC*). Il ministro Amato deve chiedere scusa dell'affermazione offensiva nei confronti dei siciliani resa nella giornata di ieri nel

corso di un convegno su Islam e integrazione, secondo cui picchiare le donne è una tradizione siculo-pakistana. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN*).

PRESIDENTE. Sospende brevemente i lavori.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,30.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 e che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.149, 2.150 e 2.153.

CALDEROLI (*LNP*). Ritiene anomala la decisione assunta dalla Presidenza nella seduta pomeridiana del giorno precedente, perché non trova riscontro nel Regolamento autorizzare il Governo a presentare in corso di seduta un emendamento identico ad un altro senza che lo stesso sia stato ritirato. Inoltre, ponendo la sua firma su quel testo, il Ministro ha di fatto violato l'accordo che in Commissione, con il ritiro dell'emendamento in questione, aveva consentito di licenziare il provvedimento.

PRESIDENTE. Le modalità con cui il presidente Angius ha formalmente chiuso la discussione incontrano la condivisione della Presidenza, in quanto si fondano sul Regolamento e su una prassi consolidata che privilegia un atteggiamento non rigido in merito alla presentazione degli emendamenti.

CARUSO (*AN*). Rileva che il fatto che la Presidenza gli abbia concesso di riformulare i propri emendamenti non può essere assunto a giustificazione delle successive determinazioni, come ha fatto il presidente Angius nella seduta pomeridiana di ieri.

BARBATO, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione sugli emendamenti 2.134 (testo3) e 2.900, sui relativi subemendamenti, nonché sugli emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 10. (*v. Resoconto stenografico*).

CASTELLI (*LNP*). L'emendamento a cui si riferiscono i subemendamenti a sua firma riconosce la necessità di non consentire la commistione nella gestione di affari civili e penali e nelle funzioni requirenti e giudicanti; tuttavia, nella realtà si danno casi che smentiscono tale previsione, in cui – come nel caso della responsabilità oggettiva d'impresa – vi è una

commistione di fatto tra diritto civile e diritto penale. Sollecita, pertanto, l'attenzione del relatore e del Ministro su tali problematiche di natura tecnica.

CENTARO (*FI*). I subemendamenti a sua firma sono volti a garantire l'effettività della separazione delle funzioni, accentuando l'estensione territoriale dell'incompatibilità in caso di tramutamento; ad impedire che un magistrato si trasferisca in un distretto in cui operano magistrati competenti a giudicarlo; a sopprimere una specificazione superflua rispetto alla funzione requirente, non essendovi in questo caso distinzioni tra penale e civile; infine, ad impedire che un magistrato possa ritornare, con funzioni giudicanti in sede penale, nello stesso luogo in cui cinque anni prima aveva esercitato la funzione requirente.

PALMA (*FI*). Il diverso atteggiamento assunto dal Ministro rispetto all'emendamento presentato dai senatori Brutti e Magistrelli è utile a comprendere l'esito dello scontro tra il ministro Mastella e il ministro Di Pietro sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. Nel merito, tuttavia, tale emendamento è difficilmente applicabile ai casi concreti, in quanto genererebbe una serie di ricorsi in occasione di assunzioni di incarichi direttivi. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MANZIONE (*Ulivo*). L'emendamento 2.900 affronta la questione, contenuta anche nel programma dell'Unione, della separazione delle funzioni, recando una sintesi che, pur non essendo completamente condivisibile, soddisfa la coalizione. Tuttavia sono possibili alcuni interventi correttivi, contenuti nei subemendamenti: in primo luogo, occorre eliminare l'errore materiale che specifica la sede penale per le funzioni requirenti; in secondo luogo, è opportuno che il testo dell'emendamento chiarisca che il trasferimento di funzioni si deve realizzare solo in un diverso circondario ed in una diversa Provincia; infine, per la fattispecie del grado di appello, che non è stata considerata, non si può mantenere l'attenuazione di incompatibilità prevista per il primo grado, ma è necessario prevedere il trasferimento in diverso distretto. Si tratta di correzioni tecniche, che non modificano in ogni caso il quadro politico scelto dalla maggioranza. (*Applausi del senatore Biondi*).

D'ONOFRIO (*UDC*). Illustra l'emendamento 2.900/2 che prevede, rispetto al passaggio di funzioni, che il magistrato non possa tornare nella sede dove ha svolto le funzioni del pubblico ministero. Coglie l'occasione per sottolineare che le questioni su cui il centrosinistra ha raggiunto un compromesso e che stanno occupando l'Assemblea appaiono di interesse puramente categoriale e quindi miserevoli rispetto ai problemi della giustizia. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.900/8, 2.900/16, 2.900/9 e 2.900/18 e contrario sulle restanti proposte di modifica dell'emendamento 2.900.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condivide il parere del relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CASTELLI (LNP), è respinto l'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/13.

CASTELLI (*LNP*). Rileva che l'emendamento 2.900/13, respinto dal Senato, è migliore nella forma ma identico nella sostanza alla prima parte dell'emendamento 2.900 del Governo, che deve pertanto considerarsi preclusa. (*Applausi dai Gruppi LNP e FI*).

SCHIFANI (*FI*). Invita il senatore segretario a svolgere le funzioni di controllo sulla regolarità delle votazioni con rispetto maggiore per l'opposizione. Condivide le osservazioni del senatore Castelli e preannuncia che non vi saranno sconti per la maggioranza sulla proposta di modifica, che rappresenta il fulcro politico del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MATTEOLI (*AN*). Condivide l'invito rivolto dal collega Schifani al senatore segretario. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

CALDEROLI (*LNP*). L'emendamento del senatore Castelli appena respinto corrisponde perfettamente al 2.134 (testo 3), che ha fatto proprio. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. L'emendamento 2.900/13 sopprime di fatto le parole «il solo divieto di passaggio da funzioni» e in ciò risiede la differenza sostanziale con l'emendamento 2.900.

PALMA (*FI*). Il relatore e il rappresentante del Governo sono stati disattenti: l'emendamento 2.900/13, che consente il passaggio di funzioni all'interno dei distretti della regione, equivale all'emendamento 2.900, il quale menziona un divieto che non si applica in un caso determinato. Il passaggio politicamente delicato non può giustificare la creazione di un precedente che lede il prestigio della Presidenza del Senato. (*Applausi dal Gruppo FI*).

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). E' accaduto più volte dall'inizio della legislatura che l'opposizione ha tentato di aggirare la logica dei numeri avanzando proposte di natura evidentemente strumentale. L'emendamento 2.900 deve essere votato nella sua integrità perché differisce, per significato strategico e per contesto in cui si inserisce, dall'emendamento 2.900/13. L'opposizione dovrebbe rinunciare a trucchi ed espedienti e confrontarsi su idee e soluzioni di merito. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

PRESIDENTE. La discussione sull'eventuale preclusione dovrebbe considerarsi conclusa perché la decisione spetta alla Presidenza.

PALMA (*FI*). Chiede al Presidente di pronunciarsi subito sugli effetti di preclusione che scaturiscono dalla reiezione dell'emendamento 2.900/13. (*Applausi dai Gruppi FI e LNP*).

CASTELLI (*LNP*). L'argomentazione del senatore Boccia è inaccettabile perché comporta l'impossibilità di presentare subemendamenti.

PRESIDENTE. Se l'emendamento 2.900/13 fosse stato sostanzialmente identico all'emendamento 2.900 la Presidenza lo avrebbe dichiarato inammissibile perché privo di portata modificativa. Le due proposte sono differenti: l'una attenua un divieto che l'altra esplicita.

CALDEROLI (*LNP*). Suggerisce alla Presidenza di accantonare gli emendamenti in esame.

CARUSO (*AN*). La Presidenza potrebbe avere sbagliato nel valutare ammissibile l'emendamento 2.900/13. Il senatore Boccia invece ha sicuramente torto, perché fa riferimento a modalità di votazione per principi adottate dalla Camera dei deputati ma non dal Senato. Condivide la proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. Non accoglie la proposta di accantonamento, perché la questione è stata già decisa.

CENTARO (*FI*). Dichiara voto favorevole all'emendamento 2.900/4. Coglie l'occasione per sottolineare che, nelle grandi democrazie, la burocrazia è imparziale e la politica valuta le proposte nel merito, non in base alla loro provenienza. L'emendamento 2.900/13, presentato da un senatore dell'opposizione, è stato respinto senza essere stato letto e la mancata dichiarazione di preclusione o assorbimento è indice pericoloso di scarso rispetto delle regole.

CASTELLI (*LNP*). Nella seduta di ieri, a seguito di un errore, è stata ripetuta una votazione; oggi è stato commesso uno sbaglio nel valutare un emendamento, che avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile: l'opposizione non può tollerare decisioni che neutralizzano il suo ruolo.

PRESIDENTE. L'emendamento è stato letto e valutato dalla Presidenza, che ha avuto il conforto degli uffici.

DIVINA (*LNP*). Si asterrà nella votazione dell'emendamento 2.900/4 che non dovrebbe essere posto in votazione. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CENTARO (FI), è respinto l'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/4.

CENTARO (*FI*). Dichiara voto favorevole all'emendamento 2.900/5, che prevede nel passaggio delle funzioni l'obbligo di cambiare distretto, anziché circondario.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CENTARO (FI), è respinto l'emendamento 2.900/5.

CALDEROLI (*LNP*). Sollecita la Presidenza a ricordare prima di ogni votazione il parere di relatore e Governo sulle singole proposte emendative.

PALMA (*FI*). Ritenendo il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/1 precluso dai risultati delle precedenti votazioni, lo ritira per evitare che in caso di approvazione possano sorgere problemi formali. Ritiene inoltre che il subemendamento presentato dal senatore Castelli non fosse inammissibile per mancanza di portata modificativa, come inizialmente sostenuto dalla Presidenza, perché la diversa impostazione lessicale rispetto all'emendamento presentato dal Governo riflette un modo di legiferare più liberale e meno autoritario.

PRESIDENTE. L'inammissibilità del subemendamento presentato dal senatore Castelli è stata semplicemente un'ipotesi vagliata dalla Presidenza. A sostegno della decisione assunta sull'ammissibilità di tale subemendamento, legge l'intervento con cui nella seduta precedente il senatore Centaro ha sostenuto che anche modeste modifiche possono mutare la sostanza di un testo normativo.

CASTELLI (*LNP*). Ritira il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/12, identico al 2.134 (testo 3) e 2.900/1 per le stesse ragioni indicate dal senatore Palma.

CARUSO (*AN*). L'animata discussione avvenuta tra alcuni senatori di Alleanza Nazionale e il senatore segretario Barbato ha rischiato di trascendere la fisiologica dialettica politica e può far pensare che la serenità dei senatori Segretari, in una seduta particolarmente concitata, sia venuta meno. Chiede dunque alla Presidenza di disporre l'avvicendamento di entrambi i senatori Segretari che lo stanno coadiuvando, al fine di evitare ulteriori e spiacevoli polemiche.

PRESIDENTE. I senatori Segretari sono sollecitati dai numerosi e scomposti richiami ed è dunque inevitabile che possano derivarne interloquazioni vivaci: essi stanno svolgendo egregiamente le loro mansioni e quindi, pur apprezzando lo spirito dell'intervento del senatore Caruso, gli chiede di non insistere nella richiesta di avvicendamento. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

CENTARO (*FI*). Dopo aver specificato che il suo intervento del giorno precedente faceva riferimento ad eventuali piccoli mutamenti sostanziali e non a modifiche meramente formali, ritiene che il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/6 sia precluso dalle precedenti votazioni.

PRESIDENTE. Pertanto l'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/6 si intende ritirato.

CENTARO (*FI*). Invita l'Aula a considerare favorevolmente i subemendamenti identici 2.134 (testo 3) e 2.900/7 e 2.134 (testo 3) e 2.900/11, su cui chiede il voto elettronico, che si escludono la possibilità di trasferimento di un magistrato nel capoluogo del distretto di corte d'appello che, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, ha competenza sui procedimenti riguardanti i magistrati in servizio nel suo distretto di provenienza.

PALMA (*FI*). Ritenendosi sorpreso del parere negativo espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo su un subemendamento che elimina una palese incongruenza nel testo, la quale ritiene possa essere in futuro oggetto di impugnativa costituzionale, invita i colleghi a votare a favore delle proposte emendative avanzate.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CENTARO (FI), è respinto l'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/7, identico all'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/11. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CARUSO (AN), è respinto l'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/14.

MANZIONE (*Ulivo*). I subemendamenti identici 2.134 (testo 3) e 2.900/8 e 2.134 (testo 3) e 2.900/16, su cui chiede la votazione mediante procedimento elettronico, apportano un'opportuna correzione e la loro approvazione dimostrerebbe la disponibilità della maggioranza ad accogliere quelle proposte che apportano reali migliorie al testo normativo.

CARUSO (*AN*). Esprime soddisfazione per aver ascoltato un intervento del senatore Manzione, che precedentemente era apparso poco incline a partecipare al dibattito parlamentare che ha segnato la resa incondizionata del ministro Mastella al suo collega Di Pietro e all'Associazione Nazionale Magistrati. Esprime il voto contrario del Gruppo sui subemendamenti in oggetto, in quanto ritiene che all'opposizione debba spettare il ruolo di interlocutore della maggioranza nell'apportare reali miglioramenti al merito dei provvedimenti normativi e non quello di mero correttore degli errori formali contenuti nei testi.

D'ONOFRIO (*UDC*). Esprime il voto favorevole del Gruppo su una proposta emendativa che ha il merito di porre rimedio ad una svista marchiana.

CENTARO (*FI*). L'errore che i subemendamenti mirano a correggere offre il segno del decadimento della qualità di chi redige le proposte emendative del Governo e della maggioranza: prende dunque atto delle osservazioni del senatore Caruso e ritira il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/8.

CASTELLI (*LNP*). Coglie l'occasione per sottolineare la scarsa comprensibilità dell'emendamento presentato dal Governo, a cui il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/13 intendeva porre in parte rimedio e dichiara il voto favorevole del Gruppo al subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/16.

VALENTINO (*AN*). In dissenso dal Gruppo, sottolinea come il lessico riscontrabile nell'emendamento governativo è coerente con lo stile tipico del ministro Di Pietro, che ne è infatti il vero ispiratore politico.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Ulivo), il Senato approva il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/16. Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, è respinto il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/15.

MANZIONE (*Ulivo*). Chiede la votazione per parti separate del subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17, che consta di due parti logicamente distinguibili. La prima mira ad eliminare il riferimento contenuto nel testo dell'emendamento al «divieto di permanenza nello stesso circondario» sostituendolo con una formulazione più coerente con il resto della normativa. La seconda è finalizzata ad offrire maggiore equilibrio alla normativa stessa, aggiungendo al divieto di permanenza nello stesso circondario anche quello di permanenza nella stessa provincia, in considerazione del fatto che esistono province in cui è presente più di un circondario. Risponde infine all'accusa di afasia rivoltagli dal senatore Caruso ricordando i suoi interventi nelle sedute del giorno precedente e difendendo le proprie scelte alla luce di una logica di coalizione. (*Applausi del senatore Antonio Boccia*).

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Ritiene non si possa votare per parti separate l'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17 in quanto la prima parte contiene una norma già prevista nel testo dell'emendamento di riferimento. Nel merito, ribadisce la contrarietà all'emendamento.

VIZZINI (*FI*). Stante la presenza in Aula di fotografi e al fine di evitare spiacevoli fraintendimenti precisa che nelle ultime due votazioni ha votato anche per la senatrice Bianconi, previa sua richiesta, che si era allontanata dal suo abituale scranno pur essendo presente in Aula.

BIONDI (*FI*). L'emendamento del senatore Manzione 2.134 (testo 3) e 2.900/17 contiene indicazioni, sia dal punto di vista lessicale che giuri-

dico, che precisano i limiti e le modalità con cui si esplicano i passaggi di funzione consentiti (*Applausi dal Gruppo FI*).

CARUSO (*AN*). Dichiara il voto favorevole del Gruppo all'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17 condividendone il contenuto.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È favorevole alla votazione per parti separate dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17. Esprime parere favorevole sulla prima parte e contrario sulla seconda.

CENTARO (*FI*). È contrario alla votazione per parti separate in quanto la prima parte non fa altro che affermare in altra forma lessicale il divieto di permanenza nello stesso circondario in caso di tramutamento di funzioni già contenuto nell'emendamento del Governo.

MATTEOLI (*AN*). È contrario alla votazione per parti separate.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17 formula diversamente dal punto di vista lessicale una norma già contenuta nell'emendamento del Governo.

Con votazione elettronica senza registrazione di nomi, il Senato approva la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17.

CARUSO (*AN*). È contrario alla prima parte dell'emendamento in quanto priva di portata modificativa.

CENTARO (*FI*). A nome del Gruppo dichiara il voto contrario alla prima parte dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17 ribadendo che il concetto in essa affermato è già formulato nell'emendamento del Governo. La maggioranza dovrebbe imparare a valutare i suggerimenti dell'opposizione. (*Applausi del senatore Biondi*).

CASTELLI (*LNP*). La prima parte dell'emendamento del senatore Manzione non presenta alcun contenuto innovativo e pertanto avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dalla Presidenza, che invita a non prestarsi a forzature delle regole.

PRESIDENTE. La Presidenza segue coerentemente l'indirizzo di ritenere ammissibili gli emendamenti che presentano formulazioni diverse di norme già presenti nell'emendamento di riferimento.

MANZIONE (*Ulivo*). Precisa che la prima dell'emendamento propone una correzione lessicale di una norma formulata in modo impreciso nell'emendamento del Governo. Poiché il Governo ha espresso parere favorevole invita ad accogliere tale norma migliorativa.

D'ONOFRIO (*UDC*). La prima parte dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17 non ha portata modificativa e pertanto la Presidenza avrebbe dovuto dichiararla inammissibile; invece ha ritenuto ammissibile anche la richiesta di votazione per parti separate. Per stigmatizzare tali decisioni prone agli interessi della maggioranza il Gruppo non parteciperà alla votazione della prima parte. Anticipa il voto favorevole alla seconda parte che invece presenta contenuto innovativo. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e LNP*).

SCHIFANI (*FI*). Il Gruppo manifesta insofferenza per l'andamento dell'esame parlamentare e pertanto non parteciperà alla votazione. Le forzature procedurali operate già in ordine all'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/13, nonché quelle che si stanno ponendo in essere con riguardo all'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17, con la previsione della votazione per parti separate e l'ammissibilità della prima parte palesemente priva di portata modificativa, stanno incrinando gli impegni responsabilmente assunti dall'opposizione in Conferenza dei Capigruppo rispetto alla discussione del provvedimento. Si riserva pertanto una nuova valutazione al riguardo. (*Applausi dal Gruppo FI*).

STORACE (*AN*). La norma regolamentare in materia di votazione per parti separate non sembra prevedere che la richiesta possa essere avanzata dallo stesso proponente, come invece avvenuto nel caso del senatore Manzione.

MATTEOLI (*AN*). Il Gruppo critica le forzature procedurali che si stanno operando e pertanto si riserva di valutare se mantenere o meno gli impegni assunti in ordine all'esame del provvedimento.

FINOCCHIARO (*Ulivo*). Le decisioni assunte dalla Presidenza in ordine alla votazione per parti separate e all'ammissibilità della prima parte dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17 sono coerenti con quanto precedentemente deciso in ordine all'emendamento Castelli allorché la Presidenza ha escluso che fosse privo di portata modificativa. Quanto all'articolo 102 del Regolamento, nulla osta che la richiesta di votazione per parti separate possa essere avanzata anche dal senatore proponente, come peraltro spesso accade.

CUTRUFO (*DCA-PRI-MPA*). La Presidenza ha compiuto un'altra forzatura dopo quella operata con riguardo all'emendamento del senatore Castelli. La sua parte politica non parteciperà alla votazione per segnalare la sofferenza rispetto all'andamento dei lavori.

PRESIDENTE. In primo luogo il Regolamento prevede che la richiesta di votazione per parti separate possa essere avanzate da ciascun senatore. Nel merito dell'emendamento, la Presidenza ha seguito la prassi in-

valsa di ritenere ammissibile emendamenti che riformulano una norma dal punto di vista lessicale.

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, il Senato approva la prima parte del subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17, fino alle parole «diverso circondario».

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Esprime parere contrario sulla seconda parte del subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

CENTARO (*FI*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo alla seconda parte del subemendamento.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CARUSO (AN), il Senato approva la seconda parte del subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17. (Vivi e prolungati applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA).

PRESIDENTE. Il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/9 è pertanto precluso.

D'ONOFRIO (*UDC*). Alla luce dell'approvazione del subemendamento del senatore Manzione intende riformulare il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/2, al fine di inserire anche nel testo così modificato il divieto di rientrare nello stesso circondario e nella stessa provincia.

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Esprime parere contrario sul subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/2.

CASTELLI (*LNP*). Propone di sospendere la seduta e chiede che il Ministro chiarisca la propria posizione rispetto al subemendamento appena approvato.

SALVI (*SDSE*). La modifica introdotta con il subemendamento del senatore Manzione, sul quale ha espresso un voto contrario per disciplina di maggioranza, ha una portata modificativa contenuta, che non giustifica il clamore che la sua approvazione ha suscitato. (*Applausi dai Gruppi SDSE, RC-SE e Ulivo*).

BUTTIGLIONE (*UDC*). Il ministro Mastella, che appare prigioniero della sua stessa maggioranza, dovrebbe chiarire la natura delle proteste che sembra abbia rivolto al Sottosegretario, il quale sulla seconda parte del subemendamento ha espresso il parere in sua vece

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Avendo la maggioranza raggiunto un compromesso su cui convergono le posizioni dei diversi Gruppi, il Governo non intende imporre la propria volontà, rimettendosi all'Aula per i successivi emendamenti presentati da senatori del centrosinistra. (*Applausi dai Gruppi Ulivo, Aut, FI e UDC*).

MATTEOLI (*AN*). Poiché i subemendamenti si intendono riferiti ad un emendamento presentato dal Governo, è inopportuno che il Ministro non esprima la propria opinione sugli stessi.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Avendo chiesto l'apporto costruttivo del Parlamento per il raggiungimento del compromesso su una questione tanto delicata e poiché i subemendamenti della maggioranza non stravolgono l'impostazione originaria, il Governo intende rispettare la dialettica parlamentare. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

FINOCCHIARO (*Ulivo*). Dopo anni in cui il Parlamento è stato svuotato delle proprie prerogative, l'atteggiamento del ministro Mastella, il quale concede massima libertà nel voto degli emendamenti (che comunque non stravolgono l'impianto generale voluto dal Governo), appare di grande rispetto. Nel merito della riformulazione del subemendamento del senatore D'Onofrio, ritiene che il testo dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17 ne contenga già la sostanza.

CASTELLI (*LNP*). Il fatto che il Ministro abbia smentito – ed è bene che ciò resti agli atti – il parere espresso dal sottosegretario Scotti, il quale rappresenta gli interessi dell'ANM, costituisce una novità rilevante e positiva, in quanto finalmente il Governo si riappropria delle sue prerogative, emancipandosi dal controllo della magistratura. Per quanto riguarda le modalità con cui si sta procedendo, tuttavia, occorre precisare che non si tratta di libertà, ma di anarchia. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

D'ONOFRIO (*UDC*). L'atteggiamento di rispetto per la dialettica parlamentare del Ministro è apprezzabile; riceve invece il biasimo dell'UDC il comportamento della maggioranza, serrata su posizioni di chiusura assolutamente non condivisibili, dettate dall'osservanza di una ferrea disciplina di coalizione. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e LNP*).

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Dopo l'approvazione dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17, che prevede il divieto di permanenza nello stesso circondario, non è chiaro a quale parte del testo possa riferirsi la riformulazione del senatore D'Onofrio.

SCHIFANI (*FI*). Riassume il significato politico della vicenda riguardante la votazione dell'emendamento presentato dal senatore Manzione: il ministro Mastella è costretto a rimettersi all'Assemblea per nascondere la

dissoluzione della maggioranza che sostiene il Governo. (*Applausi dai Gruppi FI, LNP e AN*).

SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*). Nel pieno di una campagna demagogica contro la democrazia, il senatore Castelli dovrebbe evitare di usare parole che sono lesive della dignità dei rappresentanti del popolo. (*Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com, Ulivo e RC-SE*).

FORMISANO (*Misto-IdV*). L'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17, che contrasta con l'intesa raggiunta ieri dalla maggioranza, è stato approvato grazie alla convergenza con l'opposizione di un senatore dell'Ulivo e di un senatore del Gruppo Misto. Si tratta di un fatto grave e l'Italia dei Valori rivendica un'analogia libertà di voto. (*Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN*).

BUTTIGLIONE (*UDC*). Un voto che ha dato espressione alla libera volontà del Senato deve essere rispettato e non può essere censurato. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN*).

PRESIDENTE. Il senatore Formisano ha espresso una valutazione politica, non ha offeso il Senato.

MANZIONE (*Ulivo*). E' accaduto il contrario di quanto affermato dal senatore Formisano: un emendamento, coerente con il lavoro svolto in Commissione e con gli accordi politici del centrosinistra, è stato votato dall'opposizione perché la maggioranza ha avuto timore di entrare nel merito. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP*).

STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*). Le dichiarazioni del Ministro della giustizia e del Capogruppo dell'Italia dei Valori indicano che si è aperta una crisi politica. In attesa di sapere se esistono ancora la maggioranza e il Governo, occorre sospendere l'esame del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo AN*).

CASTELLI (*LNP*). Non aveva intenzione di offendere alcuno ma si scusa comunque con il senatore Silvestri. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*). Accetta le scuse e ringrazia il senatore Castelli.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta pomeridiana, che avrà inizio alle ore 16. La riunione del Consiglio di Presidenza con i Capigruppo, prevista alle ore 14, è rinviata a domani. Dà annuncio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,41.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

BARBATO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta *antimeridiana del giorno precedente*.

Sul processo verbale

FRANCO Paolo (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (*LNP*). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Prego i senatori di affrettarsi, la verifica del numero legale è in corso. Facciamo votare chi è in Aula.

FERRARA (*FI*). Signor Presidente, quanti minuti occorrono per votare?

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, è un atto di rispetto consentire a chi sta in Aula di votare. Penso solo ai senatori che stanno in Aula, agli altri no. (*Commenti dal Gruppo LNP*).

FERRARA (*FI*). Allora chiudiamo le porte.

PRESIDENTE. Senatrice Baio Dossi, la prego di affrettarsi. Correre, per favore.

Il Senato è in numero legale. (*Applausi ironici dai Gruppi LNP e FI. Commenti dal Gruppo LNP*).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, la capisco, lei poi è un montanaro; però, secondo me, consentire a chi è nell'Aula di votare, anche tardando un pochino, è un atto doveroso della Presidenza, non è un favore.

Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, vi comunico le determinazioni assunte all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo.

In primo luogo, viene confermato il comune impegno di arrivare, se è necessario, fino alla mattinata di sabato – decideremo nel corso delle ore –

per il voto finale sul disegno di legge n. 1447. Questo impegno è confermato all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo. Naturalmente, l'organizzazione dei lavori, nella responsabilità del Presidente, deve tener conto di questo obiettivo finale. Poi, se si dovessero spostare gli orari, lo vedremo nel corso del dibattito.

In secondo luogo, sono stati presentati un certo numero di subemendamenti all'emendamento che ieri è stato definito «Mastella-Calderoli». Proprio per consentire alla 5ª Commissione permanente di affrontare subito questo problema e dare a noi la possibilità di ripartire e di non accantonare quello che è un punto forte del nostro dibattito, che è bene sia affrontato con la freschezza della mattina e con il cervello libero, la proposta che vi faccio è di sospendere i lavori e di riprenderli alle ore 10,30 con la lettura del parere della 5ª Commissione sugli emendamenti che ho richiamato.

MANNINO (*UDC*). Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Perché per fatto personale? Che cosa è successo questa mattina? Non abbiamo neanche cominciato. Comunque, ne ha facoltà.

MANNINO (*UDC*). Signor Presidente, il fatto personale è un pretesto regolamentare.

Credo sia giusto, signor Presidente, dare eco in quest'Aula ad una dichiarazione resa ieri dal ministro dell'interno, onorevole Giuliano Amato. (*Proteste dai banchi della maggioranza*).

PRESIDENTE. Ma l'eco è stata enorme. (*Vivaci commenti dai banchi della maggioranza*).

MANNINO (*UDC*). Calma! Calma!

PRESIDENTE. Colleghi, per favore! Ho dato la parola al senatore Mannino. Lasciatelo parlare. Vada avanti, senatore Mannino.

GARRAFFA (*Ulivo*). Ma dov'è il fatto personale?

MANNINO (*UDC*). «Nessun Dio autorizza un uomo a picchiare la donna. È una tradizione siculo-pachistana che vuole far credere il contrario». (*Commenti*).

GARRAFFA (*Ulivo*). È fatto personale perché uno picchia la moglie?

MANNINO (*UDC*). Stanotte mi sono dato un compito, quello di percorrere rapidamente gli unici due trattati di etnologia sulla Sicilia, quello di Pitrè e quello di De Martino, e non ho trovato alcun riferimento a questo principio, grave perché è stato menzionato dal Ministro dell'interno durante il convegno su «Islam e integrazione». (*Reiterate proteste*).

Siccome l'onorevole Amato è siciliano, in particolare è agrigentino...

PRESIDENTE. Come «è siciliano»?

MANNINO (*UDC*). Sì, la sua famiglia, le sue origini sono siciliane.

PRESIDENTE. Ma non è toscano?

MANNINO (*UDC*). Assolutamente no. (*Commenti*). Stai buono, tu!

PRESIDENTE. Non risponda, senatore Mannino. Prego, fate parlare il collega.

MANNINO (*UDC*). L'onorevole Amato dovrebbe chiedere scusa in un'Aula parlamentare alla sua Sicilia per questa affermazione molto infelice. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN*).

PRESIDENTE. Come già convenuto, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,30*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario (Relazione orale) (ore 10,30)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1447.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

CALDEROLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LNP*). Intervengo sull'ordine dei lavori; non vedo però il ministro Mastella a cui volevo rivolgermi, perché il ruolo che ha giocato il Governo rispetto all'andamento dei lavori di ieri, francamente, è risultato importante.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, dovrebbe andare avanti visto che rappresentanti del Governo sono presenti in Aula.

CALDEROLI (*LNP*). Signor Presidente, in primo luogo desidero illustrare a lei una questione che riguarda la Presidenza. Ieri è stato depositato

un emendamento da parte del Ministro (che, per fortuna, in questo momento ci ha raggiunto). È invalsa l'opinione nell'Aula che il Governo e il relatore possano presentare emendamenti al di fuori dei termini in corso d'opera. Vorrei ribadire, proprio perché resti agli atti, che il nostro Regolamento, diversamente da quanto accade alla Camera, non prevede una strada privilegiata per la presentazione di emendamenti da parte del relatore e del Governo. Il Presidente può autorizzare a presentare emendamenti al di fuori dei termini un qualunque senatore e quindi, di conseguenza, anche il Governo e il relatore, ma ciò accade, appunto, previa autorizzazione del Presidente.

Io credo che tale autorizzazione possa venire dal Presidente alla luce di fatti nuovi che, per il prosieguo della discussione, rendano conveniente autorizzare questa presentazione. Mi chiedo come possa venire autorizzata la presentazione, da parte del Governo, di un emendamento assolutamente identico ad un emendamento di iniziativa parlamentare. Il Governo avrebbe potuto farlo proprio nel momento del ritiro: ma il rappresentante del Governo, che ieri era presente, non lo ha fatto. Se non lo ha fatto, mi chiedo come si possa presentare ora un emendamento identico ad un altro che è vissuto, anche nel momento del ritiro, e quale sia il fatto nuovo per autorizzarne la presentazione.

Mi rivolgo ora al ministro Mastella. Signor Ministro, lei sa perfettamente che il provvedimento è stato licenziato dalla Commissione grazie al ritiro di un emendamento presentato in Commissione dai senatori Massimo Brutti e Magistrelli; in questo modo, senza la modifica prevista da quell'emendamento, è stato possibile proporre il testo all'esame dell'Aula e nominare un relatore. Potrebbe essere corretta, anche se non proprio condivisibile, la riproposizione in Aula del medesimo emendamento da parte dei colleghi; ciò è consentito dal Regolamento. Credo tuttavia che il Governo, nel momento in cui viene a riproporci un emendamento che era stato ritirato per consentire l'approvazione del testo proposto dalla Commissione, dopo aver ribadito che quello era il testo sul quale si era trovato un accordo, rompa veramente un patto di lealtà nei confronti della Commissione.

Alla luce di tutto questo, credo che non cambi assolutamente niente, signor Presidente, una sua valutazione sull'autorizzazione ad ammettere l'emendamento, perché ormai è stato ammesso; vorrei però sollecitare una sua valutazione politica rispetto al Ministro, chiedendole se sia conveniente o meno che interferisca ancora una volta su un testo che, dopo essere stato presentato dal Governo, era stato modificato dal Parlamento nel corso dell'*iter* di esame parlamentare.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, vorrei rassicurarla. Debbo però partire dal fatto che, in chiusura della seduta dell'Aula di ieri sera, il vice presidente Angius è intervenuto più di una volta su questo punto, chiudendo formalmente la discussione; e io condivido le determinazioni del vice presidente Angius.

Lei pone però un problema. Potrei fermarmi all'articolo 100, comma 6, del Regolamento, dove è possibile ritrovare una disciplina particolare per quanto riguarda Governo e Commissione. Vorrei tuttavia rifarmi ad una prassi assolutamente consolidata, sia in questa legislatura che in precedenza: noi non siamo mai stati rigidi rispetto al singolo senatore. Vorrei rassicurarla su questo.

La Presidenza (il Presidente o il Vice presidente di turno), pur sapendo bene che i poteri di fissare i termini per la presentazione degli emendamenti competono alla Conferenza dei Capigruppo, ha consentito – se andiamo a vedere i comportamenti – anche al singolo senatore, con una certa attenzione, di presentare emendamenti fuori dai termini. Poiché lei si preoccupava giustamente dei precedenti, ribadisco che, almeno per quanto riguarda il Presidente, questo è il comportamento che intendo portare avanti. Dico questo per rassicurarla sulla questione politica di fondo che ha sollevato. Comunque, formalmente il vice presidente Angius ieri ha chiuso la questione ed io lo condivido.

Se poi il signor Ministro della giustizia, che lei ha invitato, volesse...

CALDEROLI (*LNP*). Signor Presidente, ci sono due aspetti che avevo sottolineato e la ringrazio per aver confermato la corretta lettura del Regolamento.

Voglio però sottolineare l'assurdità del fatto che fuori dai termini venga presentata, con l'ok da parte della Presidenza, una proposta che esiste già (non che non esisteva), identica e completamente presente agli atti. È infatti chiaro che ci possono essere più emendamenti identici che, come tali, vengono messi in votazione congiuntamente, ma vi è stata anche la presentazione fuori dai tempi di una proposta che c'è già. Va bene che forse *repetita iuvant*, ma in termini di emendamenti questo non è troppo consueto.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, c'è stata una valutazione politica che si è conclusa ieri.

CARUSO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (*AN*). Signor Presidente, di quanto ha fatto il vice presidente Angius quando è stato chiamato a presiedere l'Assemblea ho sempre condiviso assolutamente e sempre tutto: ieri sera, purtroppo, non ho condiviso quasi nulla. E tuttavia, come sempre, sono rispettoso delle decisioni della Presidenza e so bene che quello che lì viene detto lì è.

Le ho chiesto la parola semplicemente per puntualizzare una questione. Tra i suoi numerosi errori, il vice presidente Angius ieri ha anche ritenuto di giustificare una decisione assunta sulla parziale riformulazione di emendamenti con il fatto che la Presidenza questo aveva consentito anche con riferimento a miei emendamenti, il che è circostanza vera, indub-

biamente vera. Volevo però precisarle che io ho chiesto al Presidente che questi emendamenti fossero riformulati, modificati, chiedendo prima scusa per il fatto di farlo e per l'incomodo che ciò creava, ma anche senza la pretesa di esercitare alcun diritto né nei confronti del Presidente né dell'Assemblea. Dunque, se il Presidente o l'Assemblea avessero risposto: «caro Caruso, gli emendamenti questi sono e questi ti tieni», naturalmente nulla avrei avuto da obiettare.

Dico ciò intendendo che l'argomento non è suscettibile, per così dire, di esportazione. Quello che è successo è successo lì e non può essere diversamente utilizzato, neanche e tanto meno come precedente.

PRESIDENTE. Procediamo in base alle decisioni assunte ieri.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 10 e sugli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in esame, compresi i subemendamenti relativi agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900 di cui abbiamo parlato, il cui termine di presentazione è scaduto questa mattina.

BARBATO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio esaminati i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 10 del disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte S6.1 (testo 2) (limitatamente allo stralcio del comma 52), 8.100, 6.235, 6.236, 6.0.237, 7.0.101 e 6.204, nonché parere di semplice contrarietà sull'emendamento 9.0.100. Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 6.900 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti Coord. n. 1, 2.134 (testo 3) e 2.900 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i subemendamenti relativi agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900 riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900 e dei relativi subemendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, tralasciando gli emendamenti che si illustrano da sé, vorrei porre l'attenzione su un emendamento che ha natura prettamente tecnica e che riguarda il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La *ratio* dell'emendamento presentato non si sa più se dai senatori Brutti, Calderoli o Mastella, di fatto riconosce la bontà del ragionamento che era stato fatto anche all'interno della nostra riforma, cioè che vi è la necessità oggettiva di non avere più commistione tra chi ha trattato affari penali e poi va a trattare affari civili, da un lato, e soprattutto tra chi ha trattato affari di natura requirente e poi passa ad affari di natura giudicante. Si riconosce questo principio, però se un magistrato chiede di passare dal penale al civile, che sono due campi completamente diversi, non c'è più questa sorta di conflitto d'interessi che viene riconosciuto nascere quando si passa dalla funzione requirente alla funzione giudicante.

A mio parere, c'è una fattispecie, che è nata da poco con l'ultima legge promulgata nella scorsa legislatura, che in qualche modo consente in alcuni casi di avere una commistione tra civile e penale, perché viene introdotta una sorta di responsabilità oggettiva delle aziende, che è una fattispecie assolutamente nuova all'interno del panorama giuridico italiano. Mi spiego meglio: il diritto societario è regolato dal codice civile, però nel caso si violino alcune norme del diritto societario è il requirente penale che si occupa della questione, perché sono previste sanzioni di natura particolare.

Vedo che sia il Governo che il relatore sono molto attenti a quanto sto dicendo, quindi chiudo qui, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, ha concluso?

Signor Ministro, il senatore Castelli chiede giustamente proprio la sua attenzione.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, scusi, molte volte si parla affinché le dichiarazioni restino agli atti; questa voleva essere anche una sorta di dichiarazione di natura maieutica, ma vedo che...

PRESIDENTE. Vada avanti. L'attenzione c'è, a volte uno fa cose meccaniche e spontanee ma sta attento.

CASTELLI (*LNP*). Riconosco al signor Ministro di essere molto attento, ma – con tutto il rispetto del signor Ministro – sono altri gli interlocutori che stanno portando avanti la questione tecnica.

Giustamente il Ministro non si è mai appassionato delle questioni tecniche di questa natura, che sono molto noiose, però vedo che gli altri sono assolutamente distratti e non mi va di parlare al muro.

PRESIDENTE. Lei mi deve consentire una cosa: forse sbaglio, però non può dire che gli interlocutori sono altri, perché può incentivare una certa distrazione se non considera interlocutori pieni tutti quelli che sono dentro l'Aula.

Però, onestamente, se qualcuno tiene un giornale davanti non è detto che non stia ascoltando. Mi scusi per il rilievo.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, non intendevo assolutamente mancare di rispetto e se ho dato questa impressione me ne scuso. Volevo solo evidenziare che il discorso aveva un certo contenuto tecnico e che quindi era diretto al sottosegretario Scotti e al collega Di Lello Finuoli, che però sono in altre faccende affaccendati e non si stanno nemmeno accorgendo di questo nostro dibattito. Pertanto, termino qui il mio intervento.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, il primo dei subemendamenti (che poi è il primo di una serie volta ad introdurre una gamma di possibilità di modifiche per quello che è un meccanismo che non esito a definire assolutamente in grado di far venir meno quel passaggio da Regione a Regione in caso di mutamento di funzione attraverso un periodo di purgatorio in funzioni civili sotto casa o quasi) si riferisce all'eliminazione della possibilità che il divieto valga anche per trasferimenti all'interno dello stesso distretto o all'interno di distretti della medesima Regione. Sotto tale profilo il subemendamento successivo completa il mantenimento del divieto di trasferimento nell'ambito dello stesso distretto con la relativa previsione.

Un altro subemendamento si riferisce ad un divieto che oggi è previsto con l'emendamento 2.900 all'interno dello «stesso circondario» e lo estende all'interno dello «stesso distretto», facendo in modo che vi possa essere un trasferimento da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili non fuori circondario, ma fuori distretto. Si tratta di un ulteriore passaggio proprio per far sì che continui ad esservi una vera e propria distinzione delle funzioni, accentuata anche sotto il profilo geografico.

Un altro subemendamento vale ad evitare un trasferimento in circondario o comunque distretto che è competente *ex* articolo 11 del codice di procedura penale per i procedimenti nei confronti dei magistrati. Mi sembra perlomeno incongruo pensare che vi possa essere un trasferimento di un magistrato nel distretto ove risiedono gli altri magistrati che lo giudicheranno in un processo penale. Perlomeno l'articolo 11 del codice di procedura penale è stato previsto e disciplinato proprio per evitare quell'imbarazzo fin troppo evidente di giudicare un collega che risiede non solo nello stesso circondario, ma addirittura nello stesso distretto.

Un altro subemendamento tende ad eliminare un palese errore nella confezione dell'emendamento del Governo, perché quando si parla di funzioni requirenti in sede penale si compie un palese errore. Le funzioni requirenti sono prevalentemente in sede penale e quelle che vengono svolte in sede civile in alcuni processi vengono realizzate esclusivamente da magistrati che svolgono anche funzioni requirenti in sede penale. Non vi sono delle sezioni apposite per essere presenti nei giudizi di interdizione, di inabilitazione o nei giudizi sullo stato delle persone. Questo tipo di funzioni viene svolto da magistrati che poi svolgono funzioni requirenti in sede penale. Basta solo parlare di funzioni requirenti, non essendoci una distinzione tra funzioni requirenti penali e civili.

Il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/9 è di carattere lessicale e corregge un altro errore: non si può parlare di divieto di permanenza nello stesso circondario, bensì di divieto di destinazione, trattandosi di trasferimento ad altra sede e non di permanenza o di residenza nello stesso circondario.

Il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/10 riguarda il problema del rientro, che poi è un problema fondamentale in questo emendamento. Veda, Presidente, con questo emendamento si tende a sterilizzare il passaggio di funzioni extraregione con un passaggio dalle funzioni requirenti in un circondario alle funzioni giudicanti civili in altro circondario limitrofo (ad esempio a 30-40 chilometri di distanza), con un periodo di Purgatorio di cinque anni in queste funzioni per poi tornare nel circondario di provenienza, dove probabilmente si è continuato anche ad abitare, svolgendo le funzioni giudicanti penali per il cui svolgimento si sarebbe dovuti andare fuori Regione. È un periodo di Purgatorio che si trascorre, tutto sommato, sotto casa e che ovviamente elude la regola di carattere generale. Pertanto, senza voler penalizzare alcuno o voler aggravare la condizione dei magistrati, con questo subemendamento si propone la possibilità di un rientro nello stesso circondario in cui sono state svolte le funzioni requirenti però con funzioni esclusivamente civili. Ci potrà allora essere quella vera e propria distinzione che consentirà di evitare l'elusione della norma di carattere generale.

PALMA (*FI*). Signor Presidente, ieri in un suo intervento il senatore Centaro ha parlato del «convitato Di Pietro» e credo ricordasse, sulla assonanza del cognome con il «convitato di pietra», quel che era avvenuto nel corso di questa vicenda, e cioè uno scontro politico serio tra il Ministro della giustizia, quello vero, e il Ministro delle infrastrutture, che però pretende di interessarsi anche della giustizia.

Vede, ministro Mastella, la cosa singolare è che entrambi i due Ministri avrebbero rappresentato una posizione diversa sull'ordinamento giudiziario pur essendo entrambi, mi spiace dirlo, alfieri dell'Associazione nazionale magistrati, in ogni caso sia l'uno che l'altro dicendo: «Se non va avanti la mia posizione, mi dimetto dal Governo».

Ieri, signor Ministro, abbiamo visto come lei si è rimesso all'Aula, così come il relatore, con riferimento all'emendamento Brutti, ed è singolare, perché giustamente lei notava che quell'emendamento aveva anche la firma del senatore Cusumano, che è un autorevole esponente del suo Gruppo. Però insolitamente, quando poi – immagino perché è stato raggiunto un accordo – si è arrivati ad una postilla, lei, su quello stesso emendamento su cui si era rimesso all'Aula, ha preso una posizione diversa e addirittura l'ha fatto proprio.

Perché faccio questa premessa, Ministro? Perché siccome, pur nell'ambito della politica, i proclami e le minacce di abbandono del Governo devono avere un senso, alla fine di questa vicenda capiremo quale Ministro ha vinto e quale ha perso e ci sarà dato valutare chi dei due potrà interpretare in maniera seria il personaggio di Antonio Esposito, ove per

Antonio Esposito intendo evidentemente il Sanguetta della commedia di Viviani.

Per quello che riguarda adesso gli emendamenti ed i subemendamenti, vorrei dire questo: ho presentato subemendamenti all'emendamento che ho scoperto essere, oltre che suo, signor Ministro, anche del presidente Calderoli (una folgorazione sulla via di Damasco).

Il primo aspetto che vorrei segnalare al relatore, ma con molta umiltà, è che questo emendamento non può trovare applicazione. Infatti, proprio nel momento in cui vi si prevede che il magistrato che passa dalle funzioni requirenti a quelle civili del lavoro debba esercitarle, ecco che vi rivolgo la prima domanda: e se vi è un posto di Presidente di sezione e vi sono due posti di giudice di tribunale, destinati uno al penale e uno al civile, che vengono assegnati uno al magistrato «x» (che, per ipotesi, è un civilista eccelso con vent'anni di esperienza) e uno al magistrato «y» (che, per ipotesi, viene dalla procura e probabilmente conosce molto meno il civile rispetto al primo collega), che fate? Sulla base di questo, conferite una preferenza al magistrato più giovane e meno esperto, solo perché dovete favorirlo nel trasferimento delle funzioni? Questo lo potete fare: vi rendete conto da soli, però, di quante difficoltà vi saranno e principalmente – sia pure in un Consiglio superiore, per così dire, che alberga dappertutto – quanti ricorsi al tribunale amministrativo regionale.

Per il resto, siccome, signor Presidente, credo sia opportuno velocizzare la discussione, vi è la possibilità di illustrare gli emendamenti in dichiarazione di voto e non vorrei disturbare l'Aula dagli incombenti che ciascun senatore ha, chiudo il mio intervento ringraziandola cortesemente. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi raccomando il rispetto di chi parla: fare capannelli vicini all'oratore crea un disturbo diretto che non è proprio opportuno.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, ci troviamo a vivere un momento molto significativo nell'approccio alla chiusura di questo provvedimento di riforma di una parte dell'ordinamento giudiziario.

Mi permetto soltanto di ricordare a me stesso, prima di illustrare i due emendamenti da me presentati, che lo stesso programma dell'Unione prevedeva una soluzione molto rigida di separazione delle funzioni. In questa logica, ricordata anche dal relatore in Aula quando ha svolto l'intervento illustrativo in discussione generale, avevamo già affrontato la fattispecie che adesso ci occupa sotto la forma di emendamento 2.900 a firma del Ministro: l'avevamo già affrontato in Commissione.

In quel caso (era la seduta del 27 giugno), discutevamo di un emendamento presentato dal relatore (il 2.1500/600). Questo, signor Presidente, per dire che non si tratta di un tema nuovo piovuto dall'esterno, ma di una problematica sulla quale ci siamo già misurati. L'emendamento presentato dal relatore, senatore Di Lello Finuoli, andava grosso modo nella stessa direzione: però, all'esito di una discussione molto puntuale svolta in Com-

missione giustizia, dopo diversi interventi (da parte del collega D'Onofrio, per l'opposizione, oltre che Centaro, nonché da parte mia e dei colleghi Casson e D'Ambrosio), si era deciso di ritirare l'emendamento, perché si intravedeva una difficoltà per la sua fruibilità: nasceva, cioè, una serie di problematiche legate alla concreta agibilità del provvedimento.

Detto questo, come fatto storico perché resti agli atti, è evidente che non amo questo emendamento, e non ho difficoltà a dirlo: se fosse dipeso soltanto da me, esso sarebbe stato espunto dal testo; vi è, però, una logica di coalizione, nella quale si tiene conto, grosso modo, delle indicazioni di tutti e si cerca di trovare una sintesi che in qualche modo accontenti tutti.

In questa sintesi, Presidente, che è quella che viene riposta nell'emendamento 2.900 del Governo, mi sono permesso di proporre all'Aula alcuni subemendamenti, di cui vado ad illustrare il senso, rivolgendomi in questo momento chiaramente al Governo, nella persona del sottosegretario Scotti che ha curato la parte tecnica e del relatore collega Di Lello Finuoli, nonché a tutti i colleghi componenti della Commissione giustizia ed anche a quelli che, purtroppo, non ne fanno parte, come il collega Calvi.

Il primo subemendamento intende correggere quella che, secondo me, è una svista, un errore materiale. Nell'emendamento 2.900 si dice, infatti, «ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti in sede penale»: le funzioni requirenti, però, sono sempre in sede penale, non esistono funzioni requirenti al di fuori di tale sede. Esiste il pubblico ministero requirente che può esercitare in alcuni casi le sue funzioni nel processo civile (parliamo, ad esempio della scomparsa in morte presunta, o, ancora, di tutta la problematica dei minori o del fallimento): in ogni caso, quando si parla di funzioni requirenti il riferimento è sempre alla sede penale. Il primo subemendamento è quindi soltanto formale.

Il secondo subemendamento da me presentato corregge, a mio avviso, un passaggio dell'emendamento 2.900, quello in cui si dice «In tutti i predetti casi rimane il divieto di permanenza nello stesso circondario». Il problema è che si introduce una norma con la quale si deroga alla disciplina normale dell'incompatibilità territoriale, perché si riconosce – per così dire – un pericolo attenuato nel caso in cui un pubblico ministero diventi giudice civile o un giudice civile, al contrario, chieda di diventare pubblico ministero, perché quella conflittualità fisiologica in qualche modo si attenua. (*Commenti del senatore Biondi*). Collega Biondi, ho detto a monte come la penso a titolo personale, ma è un percorso che si comprende!

Rispetto a questo percorso, Presidente, relatore, rappresentante del Governo, quando si dice «rimane il divieto», non c'è in verità alcun divieto: c'è, infatti, una disciplina alla quale si deroga all'inizio dell'emendamento, per cui, derogata la disciplina, non rimane alcun divieto e allora l'emendamento va formulato diversamente. Va detto allora, così come io propongo, che il tramutamento di funzioni può realizzarsi, nella fattispecie che abbiamo indicato (il passaggio al civile o la provenienza dal civile), soltanto in un diverso circondario e, aggiungo, in una diversa Provincia rispetto a quella di provenienza. Infatti, Presidente, abbiamo all'interno

delle Province fattispecie diverse: può capitare, ad esempio, che ci sia un unico tribunale che rappresenta la Provincia o che ci siano invece più tribunali all'interno della Provincia. È un po' il ragionamento che abbiamo sviluppato a livello distrettuale con la Regione.

Dunque, se la *ratio* è quella di evitare che venga mantenuta una contiguità che potrebbe produrre effetti deflagranti anche rispetto all'avvocatura, ragionare di un'ipotesi in cui l'incompatibilità circondariale coincida quantomeno con la Provincia, raccoglie una serie di elementi che tutti riconoscono, come risulta anche dalla rassegna stampa di oggi, quando si dice che, in questo caso, si attenua l'incompatibilità che da regionale, come era previsto, diventa provinciale. Con il mio subemendamento non faccio altro, quindi, che attuare una predizione, una prefigurazione che tutti hanno riconosciuto.

Il terzo subemendamento interviene in maniera puntuale rispetto ad una fattispecie che non è considerata. Se diciamo, infatti, che esistono delle incompatibilità territoriali attenuate, a livello di circondario, per il tramutamento di funzione del pubblico ministero che vuole fare il giudice del lavoro in tribunale, va bene. Quest'incompatibilità circondariale, Presidente, non avrebbe però ragion d'essere rispetto al secondo grado, al grado di appello, perché sappiamo che il grado di appello è a livello distrettuale. Ragionare di un tramutamento di funzioni che subisce un'agevolazione perché c'è il passaggio dal penale al civile, in grado di appello, rispetto al livello circondariale, non avrebbe ragion d'essere.

In questo caso l'agevolazione rimane perché viene meno l'incompatibilità regionale prevista, che si trasforma in incompatibilità distrettuale. Questo terzo intervento puntuale sopperisce ad una carenza che, nella concitazione e nella fretta, non è stata considerata, nel senso che la fattispecie prevista va bene per il primo grado ma non si pone assolutamente il problema del secondo grado.

La mia proposta va nella logica di prevedere un'attenuazione della incompatibilità generale prevista, ma nei limiti compatibili con la funzione svolta.

Signor Presidente, pronto a discutere ancora di più nel merito di ogni singola previsione del mio emendamento, resto convinto e consapevole che, trattandosi di emendamenti aggiuntivi che correggono o in qualche modo chiariscono un quadro che resta quello politicamente indicato e scelto dalla maggioranza, questi emendamenti possano tranquillamente, con le opportune correzioni, ottenere l'approvazione dell'Assemblea. (*Applausi del senatore Biondi*).

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, è bene che ci si renda conto fino in fondo che stiamo trattando una questione miserevole. Sono scontento che la maggioranza di centro-sinistra trovi l'intesa su una vicenda così modesta. Credevo si occupasse dei problemi della giustizia del nostro Paese, non dei problemi del diritto di alloggio di alcuni magistrati che mostrano particolare sgradimento per una riforma che non cambia nulla. Pertanto, il mio subemendamento nasce innanzitutto dalla constatazione,

molto triste, della miseria di cui ci dobbiamo occupare. Siamo costretti ad occuparci di questa miseria perché la cosiddetta maggioranza di centro-sinistra ci offre, in modo indecente, una modifica al testo già miserevole proveniente dalla Commissione. (*Applausi del senatore Castelli*).

Desidero prendere spunto proprio da questa considerazione. Trovo molto grave che colleghi della Commissione giustizia – non mi riferisco ai colleghi Di Lello, Brutti o altri, ma a qualunque collega della Commissione giustizia – ripropongano in Aula temi che, come ha detto poco fa il senatore Manzione, sono stati lungamente discussi in Commissione comportando la cancellazione di qualunque miseria. La miseria viene riproposta in Aula dopo che questa maggioranza si è salvata perché ragioni fisiologiche hanno indotto qualche collega a non essere presente.

Stiamo parlando di cose miserevoli. Nell'ambito di questioni miserevoli, ieri ho detto che mi sembrava che l'emendamento presentato dalla maggioranza contenesse un'ipotesi di tipo Tarzan. Spiego cosa intendo. Si dice che chi fa il pubblico ministero in un posto, in base alla riforma, se vuole passare ad un'altra funzione deve cambiare Regione. Una proposta niente affatto sconvolgente. Ieri il magistrato Vigna, che non è l'ultimo arrivato, ha detto di non capire le ragioni di questo terrore, e ha ragione. Stiamo parlando di cose miserevoli. La Commissione proponeva un testo già misero e ciò nonostante viene proposto un nuovo emendamento. Quindi, il magistrato può rimanere dove sta se passa alle funzioni civili: fatto di tipo puramente abitativo. Giustamente, il collega Di Lello ha parlato di casta e questo è un classico emendamento da casta. Voglio che ci si renda conto di ciò.

Vorrei evitare, con il mio subemendamento, che la casta usi il modello Tarzan, facendo finta di passare dalla funzione requirente in un posto alle funzioni civili, tornando poi alla funzione requirente nel posto iniziale, comportandosi come Tarzan con la liana. Il mio subemendamento stabilisce che il magistrato non possa tornare dove già svolgeva la funzione di pubblico ministero: nell'indecenza, evitiamo almeno l'insulto. Il mio subemendamento tende ad evitare l'insulto nell'indecenza, ma è chiaro che parliamo di cose miserevoli. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sui subemendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900/13, 2.134 (testo 3) e 2.900/4, 2.134 (testo 3) e 2.900/5, 2.134 (testo 3) 2 2.900/1 e 2.134 (testo 3) e 2.900/12, perché questi ultimi vanificherebbero la modifica proposta.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900/1, per la stessa ragione prima indicata, 2.134 (testo 3) e 2.900/12, 2.134 (testo 3) e 2.900/6, 2.134 (testo 3) e 2.900/7, 2.134 (testo 3) e 2.900/11, 2.134 (testo 3) e 2.900/14, 2.134 (testo 3) e 2.900/15, 2.134 (testo 3) e 2.900/17, presentato dal senatore Manzione, perché vi è un calcolo errato: le province sono 116, ma i circondari sono 168 (non appattano)

e quindi si avrebbero delle disfunzioni; 2.134 (testo 3) e 2.900/2, 2.134 (testo 3) e 2.900/3, 2.134 (testo 3) e 2.900/10.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900/8 perché le funzioni requirenti sono funzioni in sede penale; 2.134 (testo 3) e 2.900/16, 2.134 (testo 3) e 2.900/9 e 2.900/18, in quanto il tramutamento in appello non può avvenire nel circondario.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/13.

CASTELLI (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/13, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

(Prolungate proteste del senatore Ferrara rivolte al senatore segretario Barbato).

Avrà il diritto di segnalare i casi dubbi? È il suo mestiere, senatore Ferrara.

FERRARA (*FI*). Ma lo fa male!

PRESIDENTE. Per favore, stia calmo!

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

PRESIDENTE. Collegli, questo è il compito dei senatori segretari! Lasciateglielo fare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/4.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Sono sicuro che l'Assemblea non si è minimamente resa conto di cosa ha votato. Cosa è accaduto con la votazione appena terminata? (*Vive proteste dai banchi del Gruppo AN nei confronti del senatore segretario Barbato*).

IZZO (*FI*). Vergogna!

PRESIDENTE. Colleghi, per favore! Senatore Barbato, torni al suo posto, per favore.

Il senatore Castelli ha facoltà di intervenire, purché non si torni alla illustrazione del subemendamento votato.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, credo che la questione sia rilevante perché l'emendamento testé bocciato corrisponde esattamente – seppur riformulato in un italiano un po' più decente – alla prima parte del testo dell'emendamento Brutti; *ergo*, se questo è stato bocciato è evidente che la prima parte del testo dell'emendamento Brutti è preclusa; questo è il dato incontrovertibile. (*Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN*). Non è colpa mia se, con grande protervia, il relatore e il rappresentante del Governo non si sono degnati neanche di leggerlo, hanno espresso parere contrario e l'Aula ha votato contro. Basta leggere l'emendamento per rendersi conto che esso corrisponde esattamente alla prima parte dell'emendamento 2.134 (testo 3). (*Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN*).

Non so che studi abbia fatto il senatore Brutti; io ho fatto il liceo classico ed ho iniziato a studiare il latino in V elementare e mi picco di saper scrivere in italiano, diversamente da quanto avviene con questo emendamento. *Ergo*, la prima parte dell'emendamento, in termini regolamentari, è preclusa. Questo è il problema che pongo all'Assemblea, Presidente.

SCHIFANI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*FI*). Signor Presidente, visto che nella giornata odierna affronteremo il cuore del problema, vorrei pregarla – già lo ha fatto, ma mi appello a lei affinché lo faccia nuovamente – di chiedere al senatore segretario alla sua destra, il collega Barbato, di svolgere le proprie funzioni con più serenità, anche se capisco che, appartenendo allo stesso partito del ministro Mastella, egli probabilmente sia portato ad eccedere nei comportamenti. (*Applausi dal Gruppo FI*).

L'opposizione, collega Barbato, si sta comportando correttamente, non sta facendo ostruzionismo e si aspetta dal Consiglio di Presidenza analogo rispetto (*Applausi dal Gruppo FI. Commenti del senatore Barbato*).

PRESIDENTE. Senatore Barbato, per favore! (*Proteste dal Gruppo FI*). Vada avanti, senatore Schifani, la prego.

SCHIFANI (*FI*). La ringrazio, Presidente. Storicamente, non siamo abituati ad atteggiamenti di senatori segretari, componenti del Consiglio di Presidenza, analoghi a quelli posti in essere in queste ore dal collega Barbato.

Detto questo, condivido l'obiezione del collega Castelli. Ci troviamo dinanzi alla palese avvenuta preclusione di altri emendamenti che la Presidenza porrà in votazione. Su questo, signor Presidente, noi vigileremo. Ci richiamiamo alla sua attenzione e a quella degli uffici, perché non consentiremo nessuno sconto.

Le chiediamo anche, signor Presidente, che in occasione di ogni votazione sia possibile all'Aula comprendere e capire meglio ciò che sta votando. Stiamo infatti affrontando il cuore del problema e credo sia diritto-dovere di tutti i colleghi sapere cosa si sta votando e quindi conoscerne il senso e il significato. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MATTEOLI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (*AN*). Signor Presidente, ho chiesto la parola per dire sostanzialmente le stesse cose che ha detto il collega Schifani in relazione all'atteggiamento del senatore segretario. È dovere del senatore segretario controllare che il voto si svolga nel migliore dei modi, ma vorrei pregarlo di farlo in maniera meno becera e nel rispetto dei colleghi senatori. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

CALDEROLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LNP*). Signor Presidente, è consuetudine da parte nostra votare congiuntamente non solo emendamenti identici, ma anche emendamenti che abbiano lo stesso significato, seppure formulati in forma diversa. L'emendamento che è stato prima respinto dall'Aula ha esattamente lo stesso contenuto dell'emendamento 2.134 (testo 3), dalle parole: «Ferme restando», fino alle parole: «in cui il magistrato». Poiché l'emendamento in questione è a mia firma, secondo la mia interpretazione autentica l'emendamento del senatore Castelli, che è stato respinto, corrisponde

perfettamente, per contenuti, al testo da me presentato. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Il Senato non può essere chiamato a votare due volte sullo stesso testo. Pertanto, ammesso che sopravviva qualcosa, le prime nove righe dell'emendamento da me fatto proprio devono essere da lei dichiarate precluse. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il relatore.

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Signor Presidente, credo che ...

CASTELLI (*LNP*). Non ti arrampicare sugli specchi!

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Non mi arrampico sugli specchi. Non l'ho mai fatto.

Credo sia necessario mantenere ferma la dizione «il solo divieto» perché queste parole hanno una loro implicazione. La modifica dell'emendamento 2.134 (testo 3) proposta dal senatore Castelli con il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/13, che sopprime questa precisa indicazione, può dare anche un senso diverso al resto dell'emendamento. Quindi, credo che la soppressione delle parole «il solo divieto» cambi la sostanza della proposta emendativa.

PALMA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI*). Signor Presidente, ho letto il testo dell'emendamento presentato dal senatore Castelli e nel farlo ho immaginato che lo stesso collega Castelli aveva sposato la linea del senatore Brutti e del ministro Mastella, utilizzando una formula in positivo rispetto ad una in negativo. Ho capito però perfettamente che il significato era lo stesso. Non è colpa nostra, signor Presidente, se il relatore ed il Governo sono stati disattenti.

Voi ora potrete decidere come vorrete, attaccandovi alle parole «il solo divieto», ad una virgola, ad una singola parola. La realtà vera di questa storia è la seguente. (*Commenti del senatore Castelli*).

PRESIDENTE. Concluda, senatore Palma. Ha già parlato il senatore Schifani.

PALMA (*FI*). Io sto intervenendo dopo il relatore, signor Presidente.

Ripeto, la realtà vera di questa vicenda è semplice. L'emendamento Brutti, Mastella, e chi più ne ha più ne metta, dispone che il divieto di passaggio all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa Regione e al capoluogo del distretto determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale non si applica in una serie di casi. Il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/13 del senatore Castelli stabi-

lisce che il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti è consentito all'interno degli stessi distretti indicati nel testo degli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900.

Signor Presidente, la storia del Senato non finisce qui. Cerchiamo di evitare che per favorire un passaggio politicamente importante per questa maggioranza – me ne rendo conto – si crei un precedente che sarà chiaramente utilizzabile in futuro, ma che di sicuro non potrà portare onore al prestigio del Senato e – mi consenta, signor Presidente, lei sa che sono una persona molto chiara nei rapporti – e di sicuro non farà onore a quella che lei ha dimostrato essere l'imparzialità del suo comportamento. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Vi assicuro soltanto che l'imparzialità continuerà.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Signor Presidente, è dall'inizio della legislatura che anche su questioni molto importanti (e sicuramente la riforma dell'ordinamento giudiziario lo è) ad un certo punto della vicenda parlamentare, quando è chiaro l'orientamento della maggioranza e quali sono i rapporti di forza voluti dagli elettori e quando sono tutti presenti ed è quindi chiaro anche come andrà a finire, scade il confronto fra maggioranza e opposizione e cominciano i giochini sulle parole. (*Commenti del senatore Palma*). È capitato già altre volte. Qualche volta è andata bene all'opposizione; qualche volta anche a noi è capitato di non condividere le decisioni della Presidenza. Sta di fatto, però, signor Presidente, che questo modo di fare, e cioè cercare con questi giochini sulle parole di determinare il confronto parlamentare fra maggioranza ed opposizione, chiunque sia a farlo, non mi sembra il migliore per continuare un lavoro che sul provvedimento in esame è stato anche abbastanza rispettoso delle parti.

Ora, signor Presidente, vorrei che fosse chiaro che il presentatore di un emendamento, a maggior ragione quando tale proposta modificativa, tra l'altro, è fatta propria dal Governo, ha diritto di vedersi votato il suo emendamento nel contesto nel quale, parola per parola, esso è stato formulato. Estrapolare un rigo o tre righe, una frase, un concetto, da una visione generale che viene proposta non ha possibilità alcuna di modificare la volontà del proponente, che resta strategica e non può essere presa per parti separate, per parole o per righe. Tale diritto del presentatore dell'emendamento non può essere conculcato dai giochini e non può essere mortificato da decisioni che evidentemente ne limitano la portata strategica.

Dunque, signor Presidente, foss'anche che in un emendamento vi siano parole uguali, il contesto nel quale si sviluppa l'azione proponente di ogni senatore, a maggior ragione del Governo, va intesa non soltanto nella lettera, ma anche nello spirito, negli obiettivi e nel progetto strate-

gico che sottende quella presentazione. Finiamola con queste discussioni che non fanno bene né alla maggioranza né all'opposizione; confrontiamoci sulle grandi questioni e sulle idee, sulle diversità di opinioni e facciamola finita con questi giochini di parole. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

PRESIDENTE. Colleghi, a questo punto faccio una comunicazione all'Assemblea: quando arriveremo all'emendamento in questione la Presidenza sarà costretta a dire la sua, adducendo motivazioni. È inutile continuare questo balletto. Ho capito il problema. So che c'è una risposta da dare e ciò avverrà prima del voto dell'emendamento. Non possiamo continuare questa discussione; è chiaro il dissenso che c'è tra di voi.

PALMA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI*). Il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/4 del senatore Centaro, che dovremmo votare tra poco, riguarda una parte dell'emendamento Mastella-Brutti che potrebbe, per ipotesi, essere preclusa. Allora, mi scusi, signor Presidente: cosa andiamo a votare? Forse il subemendamento riferito ad una parte preclusa, in attesa che lei, se vuole, la dichiari tale? Lo faccia subito e noi capiremo. (*Applausi dai Gruppi FI e LNP*).

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, vorrei dire subito che sono sconcertato dal senatore Boccia che ha teorizzato la inammissibilità dei subemendamenti. Collega Boccia, il fatto di entrare nel contesto strategico dell'evoluzione del significato dell'emendamento che lei contesta, in termini regolamentari si riferisce alla possibilità di presentare subemendamenti, cosa che abbiamo fatto con l'accordo della Presidenza, e non poteva essere diversamente.

Mi permetto quindi di consigliarvi di imparare il mestiere. Il mestiere del relatore e del Governo è leggere gli emendamenti presentati dall'opposizione; se non li avete letti non è colpa nostra. Questo è il dato.

Signor Presidente, è chiaro che lei ci deve dire se la nostra opinione è valida, come è del tutto evidente, oppure se riesce a trovare qualche cavillo, che non riesco ad immaginare, per dire che comunque l'emendamento Mastella (o Calderoli o Brutti) vive senza la bocciatura di questo subemendamento. Deve però farlo subito. Credo che la sola soluzione sia sospendere la seduta per il tempo necessario affinché la Presidenza ci dia una risposta; non vedo quale alternativa ci sia.

PRESIDENTE. Colleghi, secondo me c'era una logica. A questo punto, però, la considerazione della Presidenza è che se il subemendamento Castelli avesse avuto contenuto coincidente con il testo da emendare la Presidenza lo avrebbe dovuto dichiarare inammissibile, a norma dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento. Poiché è stato posto ai voti, è evidente che il significato normativo della disposizione in questione è differente – lo abbiamo considerato tale – perché nella stesura dell'emendamento Calderoli-Mastella – chiamiamolo così – c'è un divieto esplicito più forte per quanto riguarda la composizione di tutta la discussione. (*Cenni di diniego dei senatori Calderoli e Castelli*). L'altra è un'affermazione molto attenuata rispetto a quella «il solo divieto». Questa è la ragione, che mi pare di assoluta evidenza.

PALMA (*FI*). Ma allora lo dovevate vietare!

PRESIDENTE. Io volevo continuare con calma, ma voi mi avete chiesto una risposta. Questa è la risposta che il Presidente vi ha dato; vi prego ora di permettere che i lavori proseguano.

CALDEROLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LNP*). Signor Presidente, la proposta del senatore Castelli potrebbe anche avere come esito un accantonamento dell'articolo 2, permettendoci di proseguire con l'esame dei successivi articoli.

Vorrei farle una segnalazione, signor Presidente, proprio perché lei non compia una lettura affrettata del testo. L'inammissibilità del subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/13 non è stata dichiarata (come avrebbe dovuto essere, in quanto privo di portata modificativa). Lei dice che negli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900 c'è un «divieto»; più avanti, se va a leggere, il divieto non c'è, «non si applica». Quindi l'espressione «il divieto (...) non si applica» è assolutamente identica a «è consentito». Non lo legga in corsa, guardi i contenuti. (*Commenti del senatore Morando*).

Senatore Morando, lei giudichi la ammissibilità sulla base della copertura. In questo caso, si richiede una copertura di buon senso e di assoluta imparzialità.

CARUSO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (*AN*). Signor Presidente, secondo me, se lei si fosse assunto la responsabilità dell'accaduto la questione si sarebbe chiusa. Lei poteva riconoscere di aver sbagliato a non dichiarare inammissibile l'emendamento; a questo punto, tuttavia, così è.

In tutta la questione, mi sembra che l'unico che abbia pericolosamente torto – è questa la ragione per cui intervengo – sia solo e soltanto il senatore Boccia, che ha teorizzato una cosa assolutamente estranea alle mura di questo Senato e che ha qualche assonanza con le votazioni, in punto di principio, tipiche dei lavori della Camera ma che, in tutta evidenza, non sono mai state accolte nel sistema di lavoro del Senato, per scelta deliberata (non essendo state praticate alla Camera in maniera segreta o carbonara). Signor Presidente, se fosse accolta la tesi sviluppata dal senatore Boccia, mi chiedo allora per quale ragione ieri siano stati accorpati e non votati una serie di emendamenti la cui funzione strategica era assolutamente distinta.

Le proporrei, signor Presidente, di chiudere l'incidente assumendosi quella responsabilità che lei ha già comunicato doversi necessariamente assumersi al momento della votazione dell'emendamento; oppure, come è stato saggiamente suggerito, accantonando lo stesso per meglio riflettere sulla soluzione da dare al problema con riferimento ai subemendamenti che intanto si affacciano al nostro esame.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, per me la decisione è presa. Voglio aggiungere, *ad abundantiam*, che da una parte c'è un'esplicitazione negativa forte, mentre dall'altra si fa un'affermazione diversa. Quindi c'è una differenza, di tono e di forza, che non posso cancellare.

PALMA (*FI*). Per cortesia, signor Presidente, non lo dica. Non lo meritano questo favore; avessero fatto più attenzione, non c'era problema.

PRESIDENTE. La mia decisione c'è stata. Se ritenessi di aver sbagliato, credo di avere la forza morale per poter dire che avrei sbagliato. Ritengo invece che questa sia la decisione da assumere. (*Il senatore Divina fa cenno di voler intervenire*). Su questo punto non posso più concedere la parola; è intervenuto il senatore Castelli due volte. Senatore Divina, su questo argomento non è possibile intervenire ancora. La decisione c'è stata; andiamo avanti.

CENTARO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, vorrei ricordare a tutti i colleghi dell'Aula che i grandi Stati si fondano su una struttura burocratica in grado di sopportare il passaggio di coalizioni senza deflettere (così avviene nello Stato francese, con una grande burocrazia che esce dall'ENA) e su una classe politica che non guarda al colore e alla provenienza di un emendamento, ma alla sua sostanza. Tutto si sarebbe risolto e sarebbero decaduti tutti i subemendamenti a seguire se fosse stato accolto il subemendamento del collega Castelli, che non era un giochino. Se guardiamo alla provenienza, si guarda al giochino, ma va guardata la sostanza della

cose. Proprio per quella opposizione alla provenienza e per un giochino, esso sì, che la burocrazia gioca al Presidente del Senato e a tutta l'Aula si sta consumando un passaggio pericolosissimo perché si sta affermando di fare attenzione, giacché riportare in positivo ciò che è detto in negativo è cosa assolutamente diversa: la sostanza delle cose è assolutamente diversa. In realtà, così non è e non può essere.

Come diceva il collega Palma, la storia del Senato continua, ma è un precedente pericoloso per la tenuta delle istituzioni e di coloro che all'interno delle istituzioni svolgono il loro compito e finora l'hanno svolto bene. Oggi non è stato assolutamente così e l'infortunio in cui lei è caduto certamente è colpa di disattenzione e di fretta. Questo subemendamento, su cui Forza Italia dichiara il proprio voto favorevole, sarebbe stato precluso e dovrebbe essere considerato precluso. È un emendamento che modifica il divieto di passaggio all'interno dello stesso circondario e lo fa con riferimento a passaggi che devono essere possibili solo nei distretti *ex* articolo 11 del codice di procedura penale.

Noi voteremo a favore, ma la vera questione è quella in premessa, su cui forse si aprirà un dibattito politico; sarà però un problema da risolvere per tutti e per tutti coloro che tengono al rispetto delle regole, all'intelligenza e al buonsenso della politica, non all'idiozia, ovviamente nell'accezione classica del vocabolario italiano.

Chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, il senatore Palma credo abbia detto una frase molta bella: «il Senato non finisce qui», dunque non userò toni apocalittici. Vorrei però far osservare a lei e soprattutto ai colleghi della Casa delle Libertà alcune questioni, inerenti a come sta andando avanti questo provvedimento.

Ieri c'è stata una votazione perfettamente regolare nella quale i senatori si sono sbagliati, ma per loro responsabilità, perché anziché seguire i lavori si facevano i fatti loro, interpretando non so in che maniera il mandato popolare. Hanno sbagliato, quando si è trattato di votare, ne è uscita una votazione non funzionale all'andamento del provvedimento e lei l'ha fatta ripetere. Si tratta di un fatto di una gravità inaudita, che non dovrebbe mai accadere al Senato. Ma noi, con estrema responsabilità, ci siamo resi conto che si era trattato di un incidente e non abbiamo detto nulla. Adesso si aggiunge anche questa forzatura.

Signor Presidente, lei ovviamente non l'ammetterà mai, ma basta guardare la sua espressione, quella imbarazzatissima del relatore, quella altrettanto imbarazzata del rappresentante del Governo per capire che abbiamo ragione noi: su questo non c'è il minimo dubbio. Allora, c'è un giudice a Berlino? A chi dobbiamo appellarci o dobbiamo subire comunque le decisioni di quest'Aula e anche le non decisioni? Dobbiamo subire

anche le decisioni contrarie a questo provvedimento e far finta che invece vadano in favore del provvedimento che deve essere approvato, altrimenti l'Associazione nazionale magistrati fa sciopero? (*Applausi dai Gruppi LNP e FI*). È questo il problema? Ditecelo.

Allora dobbiamo domandarci cosa stiamo qui a fare. Cosa stiamo qui a fare, signori della Casa delle Libertà? (*Applausi dal Gruppo FI*). Cosa stiamo qui a fare? È questo che vogliono i nostri elettori? Dobbiamo subire tutto? Fino a quando possiamo subire, signor Presidente? Ce lo dica lei. Fino ad ora lei ha condotto con grande equanimità e autorevolezza quest'Aula, ma guardi che sta cadendo pericolosamente, almeno per quanto riguarda il mio modestissimo giudizio.

È evidente che avete sbagliato; avete sbagliato due volte, era ovvio che fosse inammissibile il mio emendamento, bastava leggerlo; non è colpa mia se il relatore non legge niente, non è colpa mia se lei non lo ha letto, signor Presidente. Questo è il dato. Non possiamo però continuamente forzare le cose. Siamo già arrivati a due fatti gravissimi, dobbiamo aspettarci il terzo prima della fine dell'esame di questo provvedimento? Non lo so, lo chiedo a voi, lo chiedo soprattutto ai colleghi della Casa delle Libertà.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, non so quali siano le espressioni; io l'ho letto e sono profondamente convinto che c'è questa distinzione, e ho avuto anche il conforto – perché è necessario averlo – della valutazione tecnica degli uffici.

DIVINA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su questo punto è già intervenuto due volte il senatore Castelli. Non è possibile, siamo in sede di dichiarazione di voto su un subemendamento. Comunque, ha facoltà di intervenire molto brevemente.

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, al di là della conduzione discutibile, credo ci sia anche il diritto di parlare e fintanto che non parlo lei non sa se intendo intervenire in dissenso, sul Regolamento o sull'ordine dei lavori; intanto mi dia la parola e dopo, signor Presidente, avrà modo di sapere per quale motivo intendo intervenire. (*Commenti del senatore Salvi*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DIVINA (*LNP*). In dissenso dal mio Gruppo mi asterrò, non tanto perché non condivida l'emendamento, ma perché non dovrebbe essere messo in votazione. Ha ragione il senatore Palma. Capisco che qui si giochi con l'opportunità, ma lei, signor Presidente, ha toccato il nocciolo della questione. C'è stato uno scivolone, l'emendamento presentato dal collega Castelli – ne ho discusso prima chiedendo come mai presentavamo

proposte di modifica che sarebbero state dichiarate inammissibili e la posizione era intanto di presentarle e poi di vedere in corso d'opera – si doveva dichiarare inammissibile, dal momento che non innovava assolutamente nulla rispetto alla portata. Lei, signor Presidente, non può giocare, perché dire che una fattispecie non subisce un divieto o che una fattispecie è consentita in italiano significa esattamente la stessa cosa. (*Applausi del senatore Calderoli*).

Ha ragione, signor Presidente, ad insegnarci il Regolamento, poiché siamo giovani e potremmo anche fallire, ma ci sembra di aver letto che, quando l'Aula vota una qualsiasi disposizione, sono precluse tutte le successive proposte contrastanti con quella. Pertanto il senatore Palma ha ragione, il subemendamento non è neanche da accantonare: si decida subito, perché altrimenti tanti dei prossimi subemendamenti sarebbero da dichiararsi non più ammissibili.

Signor Presidente, qui si sta innovando nella prassi parlamentare, di cui capiamo qualcosa; capiamo di diritto o forse non ne capiamo tanto, però non accettiamo lo *ius domesticus* che si sta applicando in Aula in questo momento. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/4, presentato dal senatore Centaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/5.

CENTARO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/5 si propone di far sì che il mutamento dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili e viceversa avvenga almeno in altro distretto.

Se si vuole veramente parlare di una distinzione delle funzioni in linea di principio, evitando aggiustamenti utili a far sì che non vi sia eccessiva lontananza, che le famiglie si possono ricongiungere, che il coniuge possa vivere adeguatamente accanto al proprio maritino, che lo possa vedere la sera almeno al termine delle udienze dopo aver fatto poca strada, penso che questo emendamento ci porti in una direzione che non eccede nella distanza e nel passaggio da una funzione all'altra. Consente comunque quella diversificazione che ha una ragione di carattere territoriale di visibilità geografica che afferma il principio.

Quindi, non più un fuori Regione, ma almeno un fuori distretto. All'interno del distretto i magistrati si conoscono, dialogano, stanno assieme e questo tipo di mutamento non cambia le cose da un circondario all'altro; le potrebbe cambiare e sarebbe un passo avanti, un'assunzione di responsabilità e un volere stare con la schiena dritta da parte di questa maggioranza che muterebbe notevolmente la valutazione nei suoi confronti.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/5, presentato dal senatore Centaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

CALDEROLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LNP*). Signor Presidente, al fine di ritornare ad una maggiore regolarità regolamentare, nel momento in cui viene messo in votazione un emendamento è necessario che lei ricordi il parere espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Calderoli, perché questo aiuta.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/1, identico all'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/12.

PALMA (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI*). L'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/1 si riferisce alla parte dell'emendamento 2.900 che era anche oggetto dell'emendamento del senatore Castelli, il che mi consente di ritornare sulla nota questione.

Signor Presidente, per la verità non è che io abbia ben capito i termini della questione perché lei, in un primo momento, ha dichiarato che vi era una inammissibilità dell'emendamento in quanto privo di effetto reale, assumendosi così una responsabilità che sicuramente sarà stata sua per omessa vigilanza, ma che – mi consenta di dire – non è solo sua. Dopodiché, invece, ha preso una seconda strada, chiarendo che quell'emendamento era diverso per tono, spirito, forza e così via dall'emendamento precedente.

Ebbene, signor Presidente, vorrei capire: o l'emendamento era inammissibile o era diverso perché a seconda della risposta che lei ci fornisce noi possiamo, in qualche modo, cercare di argomentare. È davvero singolare affermare che l'emendamento non ha effetto reale e che quindi doveva essere dichiarato inammissibile e poi affermare anche che era diverso per tono, carattere, spirito, forza e così via. Sul punto sarebbe estremamente utile avere da lei una parola chiara, essendo le due tesi da lei proposte estremamente divergenti.

Dopodiché, signor Presidente, con molta tranquillità vorrei dirle che la reale differenza tra l'emendamento Mastella e il subemendamento Castelli è quella che in genere si ha nel modo di normare e di legiferare tra uno Stato autoritario e uno Stato democratico. Lo Stato autoritario va avanti per divieti: non devi, non devi, non devi, e nel caso di specie dice «quel divieto non si applica». Lo Stato democratico e liberale, invece, parla per diritti e per facoltà, ed essendo diritti e facoltà lasciati alla volontà di chi è titolare di quel diritto e di quella facoltà, si devono usare espressioni quali «puoi fare, è consentito fare».

E allora, Presidente, possiamo continuare a giocare a lungo, lo so, ma che volete? Voi portate a casa il risultato, abbiate un poco di pazienza e consentite quantomeno a noi di lasciare agli atti non dico il nostro dispiacere, ma quantomeno alcune perplessità. Potete continuare tranquillamente

su questa strada e dichiarare non preclusa la parte dell'emendamento, sapendo così un grave errore di disattenzione da parte di taluno. Ho già detto che non rendete un grande servizio.

Per quel che mi riguarda, Presidente, lo dico con molta tranquillità su una decisione di questo genere: ma che garanzie ha l'opposizione relativamente al rispetto delle regole? Lei addirittura ci viene a dire che l'emendamento era inammissibile ed allora ne dichiari l'inammissibilità e annulli la votazione, segua il Regolamento! Poi ci dice un'altra cosa. Diciamocelo francamente, ha ragione il presidente Castelli: nella realtà, questo emendamento deve passare altrimenti l'Associazione nazionale magistrati sarebbe estremamente dispiaciuta.

Un'ultima osservazione: ritiro questo emendamento, però vorrei farle presente che secondo me è precluso dall'emendamento che avete votato prima. E allora, Santo Iddio, fate attenzione! Perché se nell'emendamento precedente, nel primo emendamento, avete respinto l'emendamento Centaro, che tra l'altro prevedeva anche la soppressione delle parole «all'interno dello stesso distretto» (prima parte dell'articolo) e poco fa, nel caso dell'emendamento precedente, avete respinto «nello stesso distretto» di Centaro, che è identico al mio emendamento, scortesemente non ci fate perdere tempo, dichiarate le preclusioni che dovete dichiarare sì da evitare, Presidente, che ove mai dovesse passare questo emendamento, ad emendamento approvato poi ci venite a dire che era precluso e che annullate la votazione. Cerchiamo di avere regole certe!

PRESIDENTE. Cerchiamo di avere regole certe. Voglio vedere poi se ho detto «è inammissibile» o «sarebbe inammissibile», e quindi era solo una ipotesi.

Comunque, voglio anche ricordarvi che ieri sera il senatore Centaro – non ho dato lettura del resoconto prima, perché mi sembrava inutile – nella discussione in Aula, rispetto a questo argomento, più o meno, in dialogo con il Presidente di turno affermava: «Signor Presidente, preso atto della rinuncia del collega Brutti al proprio emendamento e preso atto che il Governo ha presentato un suo emendamento, desidererei vederlo perché non ne è stata distribuita alcuna copia ai presenti in Aula.

Da quel momento in poi, potremo cominciare a discutere del termine della presentazione dei subemendamenti a tutta evidenza; gli emendamenti potrebbero essere magari uguali, ma lei sa benissimo, da perfetto giurista qual è» – cioè il vice presidente Angius – «che basta anche il cambiamento di una parola per modificare e stravolgere un testo». Quindi questa possibilità c'è! Mi scusi, ho così tanto rispetto per lei che, pur avendo questa dichiarazione in mano da un quarto d'ora, non l'ho voluta leggere, proprio per il rispetto che ho per lei! (*Commenti del senatore Centaro*). Però è una affermazione che ho voluto portare solo a sostegno di una mia tesi, per cui cambiando, da una affermazione negativa ad una permissiva, ci può essere un cambiamento che richiede il voto e questa è stata la nostra interpretazione. Però adesso vorrei andare avanti.

Senatore Palma, ha ritirato l'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/1 o no?

PALMA (*FI*). Signor Presidente, ho ritirato questo emendamento perché avendo paura che possa essere approvato dall'Aula non vorrei mettere la Presidenza nelle condizioni di dover dichiarare che era già precluso. Tutto qui, è una collaborazione con lei.

PRESIDENTE. Va bene, ne prendo atto.

Senatore Castelli, il suo emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/12 è identico a quello ora ritirato; cosa intende fare?

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, le motivazioni del senatore Palma mi hanno convinto e quindi anch'io ritiro il mio emendamento.

CARUSO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (*AN*). Signor Presidente, vorrei intervenire molto brevemente sull'ordine dei lavori. Poco fa vi è stata una discussione animata in Aula tra il senatore segretario Barbato ed in particolare i senatori del Gruppo di AN. È una cosa che non ci piace, perché riguarda il rapporto fra più colleghi e un solo collega: quindi, si esce dalla logica dello scontro e del confronto politico e si deriva pericolosamente verso il fatto personale.

Tra l'altro, è stata detta una cosa inquietante: è stato ricordato che il senatore Barbato è aderente al Gruppo del ministro Mastella, che oggi è fortemente interessato all'approvazione di questo provvedimento. È una cosa che non ci piace e che non deve più succedere. Peraltro, ho la preoccupazione, agli effetti del nostro lavoro, che la serenità dei senatori segretari possa essere venuta meno: ne abbiamo avuto qualche preavviso, che non vogliamo si trasformi in un avviso né, tanto meno, in una realtà.

Allora la prego, signor Presidente, di chiedere a entrambi i senatori segretari (quindi, anche al senatore Pistorio), di volersi far avvicinare nel loro ruolo da altri due senatori Segretari: uno, naturalmente, di centro-sinistra e uno, naturalmente, di centro-destra. Sgomberemmo così il campo da ogni possibile prepolemica. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Senatore Caruso, la ringrazio per lo spirito che ha animato il suo intervento, specialmente nella sua conclusione.

Voglio soltanto fare una sottolineatura: è mia convinzione che chiunque di noi si trovi a svolgere il compito dei due senatori segretari al momento di una votazione in Aula è sollecitato da tanti richiami, a volte scomposti, e da tanti impegni che può reagire interloquendo con una certa vivacità. L'ho detto prima e lo ribadisco: poiché il lavoro che i senatori

segretari hanno è così complicato, almeno in questa fase, li ho pregati di essere molto attenti.

La prego, quindi, di non voler insistere perché i senatori Segretari stanno svolgendo bene il loro ruolo, in questo contesto che diventa vivacissimo quando votiamo. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

Passiamo alla votazione del subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/6.

CENTARO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, questo subemendamento è precluso: poi, se lo vogliamo mettere in votazione va bene lo stesso, ma ribadisco che è precluso.

Aggiungo, proprio con riferimento alla mia dichiarazione in Aula di ieri – che confermo assolutamente – che la differenza verbale cui mi riferisco è sostanziale. Mi si spieghi, invece, se sono cose diverse: non è fatto divieto o il solo divieto non si applica ovvero è consentito. Per me sono la stessa cosa, sotto il profilo del diritto e del lessico: non è perciò a quel tipo di modifiche e a quelle parole che potevano essere diverse che mi riferivo. Lo faccio per chiarire meglio il mio pensiero.

PRESIDENTE. Allora, senatore Centaro, consideriamo ritirato il suo emendamento.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/7, identico al 2.134 (testo 3) e 2.900/11.

CENTARO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, l'esclusione contenuta nel subemendamento si riferisce ad una possibilità di trasferimento nel distretto di corte d'appello che, *ex* articolo 11 del codice di procedura penale, accoglie, dove svolgono le funzioni, i magistrati che giudicano gli altri magistrati del distretto vicino. Questa differenziazione viene realizzata proprio per evitare quel chiaro imbarazzo di giudicare, in un processo penale, un collega che si trova all'interno dello stesso distretto, non solo all'interno dello stesso circondario, per quelle ragioni fin troppo evidenti di vicinanza, di conoscenza, eccetera. Allora vale ad evitare che si possano creare queste situazioni di palese imbarazzo che, invece, l'emendamento governativo porrà in essere, poiché esclude quel divieto.

Mi pare sia in sintonia con l'impianto complessivo di un ordinamento che vede la necessità di separazione geografica, non solo a livello di circondario, ma anche a livello di distretto, tra coloro che possono giudicare un altro collega, rispetto ad un trasferimento che sarebbe possibile anche

all'interno del distretto. Mi sembra che non cada il mondo, ma anzi, che si sia in sintonia con un ordinamento che ha una sua assoluta logica.

Su questo emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PALMA (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI*). Signor Presidente, poiché non posso nutrire dubbi sull'attenzione che il relatore e il Governo hanno avuto nella valutazione di questi emendamenti e poiché ritengo che né il relatore né il Governo abbiano, come dire, desiderio di ispirare la loro attività a quella di Giuseppe Pellegrini, il famoso «signor no» di «Rischiatutto», debbo dedurre che il no espresso dal relatore e dal Governo a quest'emendamento sia, come dire, una cosa seria. Benissimo!

Il senatore Centaro vi ha già spiegato qual è il problema. Si dice che è consentito al magistrato il passaggio dalle funzioni requirenti al civile e dal civile alle funzioni requirenti e ciò anche, come eccezione rispetto alla regola, nell'ufficio giudiziario che, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, deve decidere sui comportamenti più o meno illeciti tenuti dai colleghi. Ciò è quello che si dice.

Noi proponiamo di eliminare la parte in cui si fa riferimento all'articolo 11. Innanzitutto, parliamoci chiaro, si tratta di un problema di scarso livello sotto il profilo quantitativo, perché in genere tutti i capoluoghi *ex* articolo 11 si trovano in genere in Regione diversa da quella in cui si esercitano le funzioni. La realtà vera è però che, per un verso, andare a esercitare le funzioni nel capoluogo di cui all'articolo 11 nell'eventualità in cui un magistrato dovesse essere sottoposto a procedimento penale, comporta inevitabilmente lo spostamento del processo. Questa è una delle ragioni per cui abbiamo indicato un divieto di tipo generale.

In secondo luogo, come ha detto chiaramente anche il senatore Centaro, mi dovete spiegare la ragione per la quale il giudice penale, che intende fare il pubblico ministero, non può andare nel distretto di cui all'articolo 11, mentre invece può andarci il giudice del civile che, voglio dire, sempre il pubblico ministero andrà a fare!

Potete andare avanti tranquillamente con questa norma, ma su essa dovete dirci la verità fino in fondo, perché sapete benissimo che essa consente ai magistrati che intendono passare dalle funzioni giudicanti penali alle funzioni requirenti di impugnare la norma che prevede nei loro confronti il divieto e di abbattere questa parte dell'ordinamento giudiziario: così, in maniera più chiara, renderete ancora più burlesca la vostra burlesca separazione delle funzioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dal senatore

Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/7, presentato dal senatore Centaro, identico all'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/11, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

(Il senatore segretario Barbato segnala alla Presidenza una non corrispondenza tra il numero dei voti e il numero dei senatori nei banchi del Gruppo Forza Italia). Colleghi, ci sono cinque senatori e sei voti! C'è qualcosa che non funziona!

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/14.

CARUSO (*AN*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/14, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/8, identico all'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/16.

MANZIONE (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, intervengo solo perché mi piace dimostrare con il mio emendamento, identico a quello presentato dal senatore Centaro, che non esiste una preclusione assoluta rispetto alle proposte di modifica presentate, tant'è vero che in questo caso – siamo davanti ad una correzione di quella che, secondo me, può essere definita un'imperfezione o un errore del testo – l'indicazione venuta da me e dal collega Centaro è stata recepita dal Governo e dal relatore.

Mi auguro che questa capacità di recepimento possa continuare e che in qualche modo sia l'inizio di un percorso di condivisione che in una materia come questa, sottosegretario Scotti e senatore Di Lello Finuoli, dovrebbe essere la regola. Parliamo infatti di una materia che per sua natura è particolarmente sensibile, quindi indisponibile e necessita della capacità di comprendere che quando vi sono suggerimenti «agibili», questi debbono essere recepiti.

Mi fa piacere che un momento come questo possa essere consacrato con un voto che nasce da un emendamento sia della maggioranza che dell'opposizione e, a maggior ragione, vorrei che questo voto avvenisse formalmente in quest'Aula. Quindi, una volta tanto sono io che chiedo alla mia maggioranza di voler supportare una votazione con il sistema elettronico.

CARUSO (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (*AN*). Signor Presidente, nei confronti del senatore Manzione nutro amicizia e affetto personali e quindi chiedo di poter condividere con l'Aula la mia straordinaria gioia nel momento in cui mi avvedo che egli ha perso l'afasia che l'aveva colpito nelle nostre ultime giornate di lavoro e lo aveva indotto a tacere – un silenzio assordante, signor Presidente – quando si è consumata ieri, con la presentazione del cosiddetto emendamento Brutti, la resa incondizionata del ministro Mastella al suo collega, il ministro Di Pietro, oltre che all'Associazione nazionale magistrati. Mi riferisco a quanto detto dal ministro Mastella nel corso dei lavori della Commissione giustizia, alimentando in me delle speranze in relazione alle mie aspettative, e a quanto egli ha taciuto nel momento chiave dei nostri lavori che si è consumato ieri.

Oggi il senatore Manzione ha ripreso la parola e io desidero, per le ragioni anzidette, che l'Assemblea condivida la mia gioia.

Invece, non posso essere in questa straordinaria, eccezionale occasione d'accordo con l'operato del senatore Centaro. I subemendamenti all'emendamento presentato inizialmente dal senatore Massimo Brutti con tutte le sorti che conosciamo, potevano avere una ragionevole funzione dal punto di vista della Casa delle Libertà per ripristinare ragionevolezza nel sistema ordinamentale che si disegnerà, non per rimediare agli errori di ortografia degli amanuensi di cui si avvalgono il senatore Massimo Brutti e il ministro Mastella. Agli errori di ortografia non deve pensare la Casa delle Libertà.

Il Gruppo di Alleanza Nazionale per queste ragioni voterà contro l'emendamento.

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, l'emendamento del collega Centaro e Manzione pone in evidenza il fatto che nel Comitato della Commissione giustizia si era persino ignorato, o almeno si faceva finta di ignorare, che esistono funzioni requirenti, cioè pubblici ministeri, anche in sede civile ed era una ragione fondamentale per la quale questa vergogna doveva essere messa da parte. Sono contento che l'indecenza della vergogna venga riparata in questo modo. Rimane la vergogna, senza l'indecenza.

Quindi mi sembra ragionevole che sia stato accolto l'emendamento Manzione e Centaro perché toglie l'indecenza della vergogna, ma la vergogna rimane.

CENTARO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, questo emendamento dava conto di una decadenza complessiva di coloro che scrivono concretamente i testi. Non posso assolutamente credere, conoscendoli ed avendoli apprezzati, da magistrato il sottosegretario Scotti, e da collega il senatore Massimo Brutti, che possano aver mai confezionato un emendamento come il 2.134 (testo 3) e 2.900. Probabilmente quest'ultimo è un emendamento redatto da chi non sa coniugare beni congiuntivi e condizionali e che ha dimenticato che non esistono differenziazioni tra funzioni requirenti in sede civile ed in sede penale.

Il nostro è un emendamento che vale proprio a mettere in evidenza questo e non certamente ad aggiustare delle discrasie che creerebbero problemi interpretativi non da poco a livello di Consiglio superiore della magistratura. Immaginate una procura che si ritrova ad avere una sezione

specializzata di pubblici ministeri che vanno soltanto nei processi di interdizione in abilitazione di *status* o di quant'altro. Per carità, può succedere; in tal caso li differenziamo ulteriormente rispetto agli altri pubblici ministeri.

Questa breve indicazione dà conto di una provenienza che ho già classificato e indicato e dà conto del modo con cui si ritiene di dover disciplinare una materia particolarmente delicata in cui veramente le parole contano.

Ad ogni buon conto, aderendo all'indicazione proveniente in maniera sottintesa dal collega Caruso, ritiro l'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/8.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, non volevo intervenire, però l'intervento del senatore Caruso mi ha in qualche modo intrigato perché ha posto un tema non indifferente.

Mi rivolgo a lei, Presidente, affinché si rivolga al senatore Brutti, ma credo che il richiamo valga anche per la Presidenza.

Chi ha scritto questo testo? Esiste veramente una curiosità in merito. Credo debba esistere una dignità del legislatore, signor Presidente. La Costituzione italiana prescrive la non ammissibilità dell'ignoranza della legge. Se un cittadino prende questo testo e legge: «Ferma restando tutte le procedure previste dal precedente comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale», eccetera, cosa capisce? Chi ci capisce qualcosa? Nessuno.

Ammetto che nel presentare il mio primo emendamento ho avuto anche una punta di malignità, perché dopo quasi vent'anni che sono qui conosco i miei polli, ma il tentativo era anche onesto, quello di cercare di ripristinare un po' di dignità del Parlamento e di scrivere qualcosa in un italiano intelligibile. Ma il problema resta. Il collega Caruso dice giustamente di lasciare alla maggioranza la responsabilità di scrivere. Vede, senatore Caruso, noi in Commissione abbiamo avuto un piccolo scontro perché lei voleva l'arabo tra le prove di ammissione all'ordine della magistratura. Adesso capisco perché sosteneva tale necessità: qui ci vuole l'arabo e l'ostrogoto, non è più nemmeno politichese, è una qualche lingua sconosciuta ai più che va in qualche modo tradotta e interpretata.

Quindi, qual è il dilemma? Da un lato, seguire l'indicazione del senatore Caruso e lasciare a voi la responsabilità di questi testi, oppure essere travolti dal senso del dovere – in fondo, siamo sempre senatori e alla fine si usa dire che quando un testo viene approvato non viene approvato da questa o quella maggioranza, ma dal Parlamento – e cercare nei limiti

del possibile, per quanto ci è consentito anche dal relatore, dal Governo e dalla maggioranza, di migliorarlo.

Per quanto mi riguarda, prevale questa seconda istanza e quindi voteremo a favore dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/16.

VALENTINO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VALENTINO (AN). Signor Presidente, intervengo in dissenso rispetto al mio Gruppo, lo faccio naturalmente con amarezza, ma in omaggio alla verità.

Vede, Presidente, sono intimamente convinto – e questa mia convinzione, peraltro, mi sembra ampiamente condivisa – che l'ispiratore dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900 sia il senatore Di Pietro. È lui il vincitore di questa contrapposizione, è lui che ha guidato idealmente la mano, prima del senatore Brutti e, quindi, del ministro Mastella. L'interpretazione autentica di tale ispirazione è proprio in questa proposizione, che qualche colto osservatore potrebbe chiamare tautologia e che a mio avviso, invece, appartiene a quel lessico pittoresco, suggestivo, per taluni versi elegante, che ha caratterizzato un genere, tipico del senatore Di Pietro. Io non voglio modificare il suo pensiero o la sua forma; è giusto che il Parlamento si renda interprete di questo modo di proporsi, che è tipico di un illustre parlamentare e di un illustre Ministro. Per questa ragione voterò a favore dell'emendamento: requirente che si occupa di questioni penali. Così è se vi pare. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/16, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/15, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17.

MANZIONE (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, vorrei ringraziare innanzitutto il relatore che, con grande *fair play* parlamentare, anziché invitarmi a ritirare l'emendamento ha espresso in merito un parere contrario, inducendomi quindi ad esprimere una valutazione di merito. Infatti, se il relatore, utilizzando quel *fair play* che dovrebbe appartenere a tutti, mi avesse chiesto di ritirare l'emendamento probabilmente mi avrebbe messo in difficoltà. Invece il collega Di Lello Finuoli ha espresso un parere contrario di cui prendo atto, ma lo invito a ragionare con me. (*Brusì*).

Vorrei però che i colleghi, per lo meno quelli che sono alle mie spalle, facessero un po' di silenzio.

PRESIDENTE. È molto giusto, questo.

MANZIONE (*Ulivo*). Lo so che è molto giusto, signor Presidente, però sarebbe necessario che i colleghi abbassassero il tono della voce.

PRESIDENTE. Allora la prossima volta dirò che è ingiusto.

MANZIONE (*Ulivo*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lei ha diritto al silenzio. Questo taglia la testa a tutto.

MANZIONE (*Ulivo*). Va bene, signor Presidente. Volevo darle ragione.

PRESIDENTE. Non c'è problema. Ci siamo capiti.

MANZIONE (*Ulivo*). Una volta che si dà ragione alla Presidenza, la Presidenza se ne risente. Mi sembra strano.

PRESIDENTE. Non è che sia molto amante delle ragioni così riconosciute.

MANZIONE (*Ulivo*). Perfetto.

C'è un passaggio su cui interviene l'emendamento in esame ed è rappresentato dalle parole dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900: «In tutti i predetti casi rimane il divieto di permanenza nello stesso circondario». Al di là della valenza pratica e politica dell'affermazione, il problema che si pone, però, è sostanziale ed è il seguente. «In tutti i predetti casi rimane il divieto». Quale divieto? Non c'è alcun divieto. C'era una previsione di incompatibilità territoriale che viene meno con la prima parte dell'emendamento. Ripeto, non c'è alcun divieto che permane, e in questo caso mi rifaccio a quanto affermato dal relatore e dal rappresentante del Governo. Infatti, non c'è alcun divieto già previsto che, dopo lo scavallamento dell'incompatibilità territoriale, continui a rimanere vigente.

L'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17 contiene parole ben precise. Mi rendo conto che esso non presenta quel lessico colorito al quale faceva riferimento il collega Valentino e mi dispiace che lo stile da me usato non sia coerente con quello dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900; poi parlerò pure delle afasie alle quali faceva riferimento il collega Caruso. Ad ogni modo, il subemendamento da me presentato recita: «il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario»; quindi, trasforma in maniera più intelligibile quello che purtroppo l'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900 stabilisce in maniera criptica perché fa riferimento ad un divieto che non esiste. Questo per quanto riguarda la prima parte.

La seconda parte del subemendamento recita: «ed in una diversa provincia rispetto a quella di provenienza». È vero, collega Di Lello Finuoli, che ci sono 116 province e 168 tribunali, ma è pur vero che ci sono anche 20 Regioni e 27 distretti di corte d'appello. Proprio perché questo è vero, quando abbiamo parlato dell'incompatibilità territoriale, abbiamo graduato una incompatibilità che diventava regionale proprio per fare in modo che le Regioni che contenevano più distretti di corte d'appello creassero dei regimi di *favor* per alcuni.

Allo stesso modo, proprio perché in molti casi il circondario coincide con la provincia e in altri casi no, recependo la filosofia complessiva dell'intera proposta contenuta nel provvedimento di riforma dell'ordinamento giudiziario, ho voluto introdurre l'obbligatorietà di un diverso circondario e anche di una diversa Provincia.

Il fatto che, sottosegretario Scotti, in alcuni casi avremo più tribunali in una sola provincia è fisiologico – intervengo proprio su questo – perché a volte può capitare che uscire dal circondario significhi spostarsi di due chilometri e ciò è assurdo rispetto ad altri casi nei quali, invece, il circondario coincide con la Provincia.

Pertanto, ho recuperato quella filosofia generale, che non era la mia, ma è stata prima del Comitato ristretto guidato dal collega Di Lello Finuoli e poi della Commissione alla quale abbiamo partecipato tutti. Non

c'è nessun intento punitivo; tale ipotesi riequilibra una norma che diversamente sarebbe squilibrata e recupera una filosofia generale alla quale invito tutti ad attenersi. Questo è il dato.

Quindi, signor Presidente, dal punto di vista formale chiederei la possibilità di votare questo subemendamento per parti separate, nel senso che potremmo votare prima la parte dall'inizio fino alle parole: «il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario», chiarendo in questo modo meglio il testo che, così com'è formulato, secondo me, è criptico. Tale proposizione risponderebbe inoltre alle obiezioni del collega Valentino e non ci sarebbe nessuna parte innovativa. Successivamente – ed eventualmente – potremmo votare la seconda parte che recita: «ed in una diversa provincia rispetto a quella di provenienza». Mi rendo conto che ciò introduce una piccolissima novità, ma invito il sottosegretario Scotti a darmi atto almeno del fatto che è coerente con l'impianto complessivo della riforma che abbiamo voluto. Questa è dunque la richiesta che formalizzo.

Devo poi una risposta al collega Caruso. Collega Caruso, sono intervenuto tre volte in Aula: è afasia? Ho dichiarato stamattina tranquillamente che non condivido quella proposta emendativa, così come ho dichiarato che accetto quell'emendamento, che sto cercando di correggere, per obbligo di coalizione. Non lo dividevo in Commissione, né sicuramente lo dividevo nel Comitato ristretto, tuttavia l'obbligo di coalizione, in una logica politica che conosciamo tutti, mi impone di tener conto non solo delle mie naturali vocazioni, ma anche di una logica complessiva e generale alla quale, io che faccio parte dell'Unione mi attengo.

VALENTINO (*AN*). Convinca la coalizione a non sbagliare.

MANZIONE (*Ulivo*). Che poi, collega Caruso, queste logiche nascano da un ragionamento condiviso o da un'imposizione un po' folcloristica è una valutazione che affido ad ognuno di noi. Comunque, si tratta di un ragionamento di coalizione alla quale, comunque, non posso fare altro che rimettermi.

Aspetto di sentire il parere del Governo e del relatore, perché mi sembra che le obiezioni che ho fatto siano puntuali. Comunque, resta la mia richiesta formale, signor Presidente, di votazione per parti separate del subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17. (*Applausi del senatore Boccia Antonio*).

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Signor Presidente, non credo si possa votare questo subemendamento per parti separate perché la prima parte è implicita nel testo: rimane cioè il divieto di permanenza nello stesso circondario.

Per il resto, insisto nelle ragioni della mia contrarietà al subemendamento perché procurerebbe un *vulnus* all'idea centrale di questo comma 3-*bis* e quindi insisto nel mio parere contrario.

VIZZINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI (*FI*). Signor Presidente, volevo far rilevare che nel corso delle ultime due votazioni è capitato che la collega Bianconi, che si trovava nel banco di sotto a parlare con la senatrice Alberti Casellati, non potendo arrivare in tempo, mi ha chiesto di votare per lei che, comunque, era in Aula.

Siccome vedo che correttamente ci sono dei fotografi che fanno il loro mestiere, non vorrei che venisse rappresentata una realtà fotografica diversa rispetto a quella reale, cioè che io ho votato per la senatrice Bianconi che era in Aula. Volevo farlo presente perché, per quanto possa essere opinabile quello che ho fatto, la senatrice Bianconi comunque si trovava a un metro da me. Credo che chi dice che non posso votare faccia ben altro in quest'Aula.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Vizzini.

BIONDI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI (*FI*). Signor Presidente, approfitto della mia non eccezionale presenza in Aula, a differenza di quanto scrive qualche giornale, per rivolgermi all'attenzione e – mi permetto di dire – alla riflessione del signor relatore, che siede alla mia destra (una volta tanto), dicendogli che il timore che il provvedimento che stiamo valutando possa subire un *vulnus*, presumerebbe che il testo del provvedimento stesso fosse invulnerabile. Credo invece che il senatore Manzione abbia giustamente fornito un'indicazione che precisa meglio, dal punto di vista lessicale e giuridico, i limiti e le finalità di questa realtà, nella quale chi fa il Tarzan abbia almeno la liana corrispondente all'ampiezza del periodo del suo pendolarismo istituzionale.

CARUSO (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (*AN*). Signor Presidente, è proprio vero che nella vita a volte si sbaglia e a volte no. Ieri ho detto che il senatore Massimo Brutti è il ventriloquo dell'Associazione nazionale magistrati; mi sono in tutta evidenza sbagliato (fra l'altro, me l'ha poi dottamente spiegato egli

stesso). Avrei dovuto dire, più correttamente, che egli è il portavoce, lo *speaker* (come si dice oggi) dell'Associazione nazionale magistrati; in questo caso non avrei sbagliato.

Per fortuna non ho sbagliato, signor Presidente, nel non aver mai dubitato della sua saggezza. Lei prima ha detto che il senatore Manzione ha diritto al silenzio. È proprio vero; lei ha ragione. Non voglio comunque sminuire con questa dichiarazione quanto ho detto prima in riferimento al senatore Manzione e al suo lavoro. Il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17 mi convince e il Gruppo di Alleanza Nazionale lo voterà.

PRESIDENTE. È un po' maliziosa la sua interpretazione, senatore Caruso. Comunque, stiamo lavorando.

È stata avanzata una richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, vorrei conoscere il parere del Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale richiesta di votazione per parti separate.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è favorevole alla votazione per parti separate dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17, esprimendo consenso sulla prima parte e dissenso sulla seconda parte.

CENTARO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, siamo contrari alla votazione per parti separate dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17, per un semplice motivo: la norma contenuta nella prima parte è già contenuta nel testo dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900, il quale preveda che il trasferimento avvenga almeno in altro circondario. La votazione della prima parte è pertanto preclusa, o comunque inammissibile, proprio perché la norma è già contenuta nel testo dell'emendamento. Cosa andiamo dunque a votare? Andremmo ad introdurre un'affermazione identica, in un caso espressa in forma negativa e nell'altro in forma positiva; ma la sostanza è la stessa.

Ecco il motivo per cui siamo contrari; secondo me, l'emendamento in esame va votato in un'unica soluzione.

MATTEOLI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (*AN*). Signor Presidente, concordiamo pienamente con l'intervento del senatore Centaro: non è possibile votare questo emendamento per parti separate.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17 recita: «Il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario». Il testo degli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900 recita invece: «In tutti i predetti casi rimane il divieto di permanenza nello stesso circondario». Quindi la sostanza è la stessa, ma la forma dell'esposizione è assolutamente diversa; torniamo al vecchio problema.

Metto ora ai voti, per comodità mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17, secondo il disposto dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento, avanzata dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17.

CARUSO (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (*AN*). Signor Presidente, se la votazione avviene per parti separate, ho diritto a ripetere la mia dichiarazione di voto.

Il mio voto, il voto del Gruppo di Alleanza Nazionale sarebbe stato favorevole, come prima ho detto, con riferimento al serio emendamento proposto dal senatore Manzione. Ma noi non possiamo condividere le barzellette che il senatore Manzione racconta all'Aula.

MANZIONE (*Ulivo*). No, no, no.

CARUSO (*AN*). Non il diritto al silenzio, ma la condanna al silenzio credo che forse sia più opportuna nei confronti di quanto è stato ora consumato nell'Aula, nel momento in cui si svolgerà questa votazione, con il consenso dell'Assemblea, perché lei correttamente ad essa si è rivolto per assumere questa decisione, priva di qualsiasi senso logico. Oggi noi, ora, voteremo sul niente. Alleanza Nazionale non può votare a favore del niente e quindi voterà contro la prima parte dell'emendamento Manzione. Alleanza Nazionale voterà contro l'emendamento che ha segnato l'incondizionata resa del ministro Mastella nei confronti del ministro Di Pietro.

CENTARO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, Forza Italia voterà contro questa prima parte dell'emendamento, anche perché vorrei capire dove verrà inserito. Infatti, c'è già, nell'emendamento governativo, la dizione «in tutti i predetti casi rimane il divieto di permanenza nello stesso circondario», vale a dire il tramutamento non può che avvenire in circondario diverso. Quello sfavore nei confronti della separazione dell'emendamento derivava allora da ragioni fin troppo evidenti. Prendiamo atto che vi è una maggioranza che non guarda e non sente quello che si dice ma che, come un gruppo di persone, guarda soltanto all'indicazione e al cappello di chi porta avanti le cose. Attenti a queste mosche cocchiere che vi fanno fare delle sciocchezze e delle incredibili inesattezze giuridiche fin troppo evidenti. (*Commenti del senatore Biondi*).

Non è che tutto ciò che viene dall'opposizione è cattivo, è sbagliato, è negativo. A volte ha una logica. Basta guardare alla sostanza delle cose e non alla loro provenienza. (*Applausi del senatore Biondi*).

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, non mi permetto di dare consigli al senatore Manzione, che evidentemente è *dominus* assoluto dei suoi emendamenti...

MANZIONE (*Ulivo*). Avevo già chiesto di parlare.

CASTELLI (*LNP*). ...ma egli ha detto una cosa assolutamente condivisibile. Ha dichiarato di avere delle sue idee, che in parte coincidono con le nostre su alcune questioni (guarda caso erano le stesse idee espresse in Comitato ristretto e poi in Commissione), però esiste anche una logica di alleanza e di coalizione. Capita quindi che si debbano mettere in saccoccia le proprie idee e si debba votare secondo l'esigenza della coalizione. È un ragionamento che non fa una grinza e chiunque abbia fatto politica ad alto livello sa che è perfettamente cogente.

Allora, perché nascondersi dietro la foglia di fico di prendere questo emendamento e farlo votare per parti separate? Credo che sarebbe molto più dignitoso – mi permetto un consiglio in questo senso – che il senatore Manzione lo ritirasse.

Signor Presidente, pochissimo tempo fa mi sono interrogato su quando sarebbe avvenuto il terzo incidente. Questo è sicuramente molto meno grave di quello, ma è di tutta evidenza che votando l'emendamento per parti separate la prima parte non ha alcun contenuto innovativo e che quindi è inammissibile. Non capisco perché debba in ogni caso e comunque piegarsi alle esigenze della maggioranza: in questo modo diventa un Presidente di parte, signor Presidente, mi scusi, lo dico con grandissima

serenità, anche su questioni di nessuna rilevanza come questa. È infatti evidente che la questione non ha alcuna rilevanza: ha pochissima rilevanza sostanziale, ma dopo quello che ha dichiarato il senatore Manzione mi pare che perda anche quella.

Tra l'altro, votando per parti separate, vorrei capire – non lo ha detto il senatore Manzione ma credo sia importante saperlo – cosa vota sul suo subemendamento, perché se è evidente che voterà a favore della prima parte che è il nulla, non si è ben capito cosa voterà sulla seconda parte, che ha un minimo di contenuto sostanziale, che però fa arrabbiare l'ANM e probabilmente anche il non so se portavoce, ventriloquo, o alfiere senatore Massimo Brutti, e quindi il senatore Manzione si trova a disagio.

Perché il senatore Manzione non ritira l'emendamento e così si risolve il problema maniera dignitosa?

PRESIDENTE. Senatore Castelli, sono sempre sensibile sull'essere Presidente di parte o meno. La linea che sto seguendo è di ammettere al voto l'emendamento, quando è riscritto e può avere un senso, un significato, una forza diversi. Per questo ho accettato la votazione per parti separate.

Partire però da qui per sostenere che ci si piega da una parte o dall'altra mi sembra un pochino esagerato.

MANZIONE (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma sia breve, se possibile.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, sarò breve, d'accordo. Mi rendo conto che le motivazioni non servono in quest'Aula, perché quello che conta...

PRESIDENTE. Ma no...

MANZIONE (*Ulivo*). No, no, Presidente, la comprendo perfettamente, è tutto un problema di quantità e di qualità.

Il collega Centaro avrebbe ragione, se non fosse che il mio emendamento sostituisce proprio quella dizione: la prima parte ha solamente lo scopo di correggere una imprecisione lessicale, è interamente sostitutivo, non convive, sostituisce.

Quindi è evidente – e mi rivolgo al collega Caruso – che nel momento in cui verificò che c'è il parere contrario del relatore ed il Governo invece esprime un parere favorevole alla prima parte e contrario alla seconda, ho l'obbligo, proprio perché la prima parte corregge una imprecisione lessicale che consentiva al collega Valentino di parlare di un folklore complessivo dell'emendamento, che purtroppo condivido, tenendoci pure alla valenza lessicale chiedo prima di correggere quella e poi, signor Presidente, se venisse approvata questa prima parte, di parlare sulla seconda.

Al collega Castelli dico che quando voglio ritirare un emendamento sono perfettamente capace di farlo, parlerò subito dopo, lo ringrazio per i suoi consigli, ma onestamente non mi servono.

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, la vicenda è un po' kafkiana.

Spero di non fare alcuna violenza alla professione del collega Boccia se dico che solo gli esperti di educazione fisica possono capire di che si tratta.

Lei ha dichiarato in questo momento ammissibile la prima parte dell'emendamento Manzione che non ha alcuna portata innovativa rispetto al testo del Governo. Mi chiedo come abbia potuto dichiarare ammissibile quello di Castelli ritenendo che avesse portata innovativa. Il testo del Governo afferma che chi chiede il mutamento di funzioni non può rimanere nello stesso circondario. Manzione sostiene che al mutamento di funzioni il magistrato deve andare in un altro circondario. Qual è la differenza? Poiché noi non vediamo differenze, il Gruppo UDC non parteciperà al voto sulla prima parte perché tale voto è ridicolo, sia esso un voto favorevole, come chiede il Governo, pentendosi del pentimento, sia esso contrario, come chiede il relatore mostrando di non aver capito di che si tratta (perché se ha ragione Manzione vuol dire che il relatore Di Lello Finuoli non ha capito di che si tratta).

Ci troviamo in una confusione della maggioranza alla quale ha fatto riferimento il ministro Mastella ieri e la confusione continua. L'UDC non partecipa al primo voto perché lo considera privo di valore innovativo e si chiede come faccia il Presidente ad ammettere la votazione della prima parte. Lo stesso Presidente che è stato così solerte da attendere che il Gruppo di Rifondazione Comunista dissentisse dal relatore consentendo così il voto per parti separate. In sostanza, intendo dire che c'è un limite anche alla subordinazione alla maggioranza politica, signor Presidente.

In questo momento poteva tranquillamente escludere la votazione per parti separate. Non ha senso. Signor Presidente, si vuole rendere conto che sta prendendo una decisione priva di senso? Il Gruppo UDC che ha il culto delle istituzioni non partecipa a questo voto perché lo ritiene comico. Noi non votiamo cose comiche; voteremo a favore della seconda parte perché quella ha portata innovativa e non mi meraviglio che il Governo abbia detto di essere contrario perché riduce la vergogna dell'emendamento «Tarzan», lascia la vergogna generale e la riduce un po': deve andare nella provincia vicina e, per quanto riguarda la Sicilia, la provincia vicina è veramente vicina, mentre in altre Regioni qualche volta può non esserlo. Ma poiché abbiamo notizia che vi sono molte pressioni da parte di «spaventatissimi», noi siamo dalla parte del popolo, non siamo

dalla parte di quei pochi magistrati che hanno paura di questo emendamento.

Quindi, noi non partecipiamo al voto sulla prima parte dell'emendamento perché priva di valore innovativo e riteniamo che in base all'articolo 100, comma 8, del nostro Regolamento non dovrebbe essere posta in votazione. È posta in votazione solo per consentire che la maggioranza voti una cosa priva di senso avendo predisposto un emendamento vergognoso e noi voteremo a favore della seconda parte dell'emendamento perché essa sì ha valore innovativo. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e LNP.*)

SCHIFANI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*FI*). Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione sul nostro malessere che è diventato ancora più significativo da questa mattina.

Anche noi non parteciperemo a questo voto e tale scelta assume una valenza politica non indifferente. Ci si deve dare atto che nel corso di questa avventura relativa all'approvazione di questo provvedimento ci siamo assunti una grande responsabilità e abbiamo mantenuto fermi gli impegni, ma una cosa chiediamo: il rispetto non soltanto del nostro ruolo, ma anche delle regole. Oggi stiamo assistendo, purtroppo, ad alcune forzature.

Abbiamo iniziato la mattina respingendo un subemendamento privo di portata modificativa e che non andava dichiarato ammissibile; è stato posto in votazione, non andava posto in votazione, ma ora vi è un voto d'Aula che ha consacrato comunque la bocciatura di un principio, la bocciatura di un'espressione contenuta nell'emendamento principale. Su questo torneremo, signor Presidente, quando dovremo discutere di quell'emendamento. Noi contestiamo e non condividiamo la sua scelta e ci appelleremo alle regole di garanzia procedurali deputate al controllo dell'applicazione e dell'interpretazione del Regolamento.

Adesso poi assistiamo ad una seconda forzatura: si mette in discussione e si dichiara ammissibile un subemendamento che contiene parti dichiaratamente prive di contenuto modificativo e che ripropone un'espressione già contenuta nell'emendamento principale.

Ebbene, signor Presidente, non soltanto non parteciperemo a questo voto, ma siamo costretti a significarle che, continuando così le cose nell'andamento dei lavori d'Aula, valuteremo l'esigenza e l'opportunità di modificare il nostro atteggiamento responsabile assunto in questi giorni. (*Applausi dal Gruppo FI.*)

STORACE (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*AN*). Signor Presidente, mi richiamo al Regolamento e, se mi consente, anche alla logica, in merito alla sua decisione di far votare per parti separate. L'articolo 102, comma 5, del nostro Regolamento ammette, giustamente, la possibilità di procedere alla votazione per parti separate, su proposta avanzata da un senatore. La norma è molto esplicita, è molto chiara.

Tuttavia, vorrei sapere se a rigor di logica – e qui chiedo a lei attenzione e anche dimostrazione di poter discernere sulle questioni che si pongono ogni volta che una questione come questa viene all'attenzione dell'Assemblea – questa interpretazione regolamentare possa essere applicata anche nei confronti del proponente di un testo. Infatti a me pare di capire che un senatore presenta un testo ed è un altro senatore che può chiederne la votazione per parti separate, dato che al proponente è fatta riserva di poter presentare due emendamenti.

È un po' ridicolo che io presenti un testo e che poi chieda sullo stesso la votazione per parti separate ed è ancora più ridicolo che l'Assemblea ammetta una discussione e una votazione su queste questioni!

MATTEOLI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (*AN*). Signor Presidente, intervengo per richiamo al Regolamento. Ho qualche problema a tenere i senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale in Aula se continuano queste forzature sul Regolamento e sul buon senso.

La informo che quando arriveremo a votare l'emendamento, dopo aver votato i subemendamenti, svolgeremo una riflessione, perché se non c'è la garanzia di poterci confrontare serenamente e se, oltre ad avere contro la maggioranza, come è nella logica delle cose, lei ci mette contro anche il Regolamento e il buon senso, francamente ci sentiamo di non poter condurre questa battaglia. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP*). Era precluso ed è stato ammesso, ora si fa votare per parti separate un emendamento che non ha senso votare per parti separate, come ha detto ora il senatore Storace e come hanno detto altri colleghi. Francamente ho qualche difficoltà e al termine svolgeremo una riunione di Gruppo.

Per quanto concerne gli impegni che abbiamo preso nella Conferenza dei Capigruppo lei sa, Presidente, che tutto mi si può dire, ma certamente non sono portato per temperamento a prese di posizione forti, perché non è nella mia indole, tuttavia è da stamani che sono in sofferenza a continuare a stare in quest'Aula per le prese di posizioni anche degli Uffici che continuano, me lo consenta Presidente, a consigliarla a prendere provvedimenti che sono inadeguati, non sono di buon senso e contrastano con il Regolamento.

FINOCCHIARO (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*Ulivo*). Signor Presidente, vorrei sottolineare all'Aula e ai suoi colleghi che vedo una perfetta coerenza tra le decisioni assunte dalla Presidenza nel corso delle votazioni di oggi. Nel momento in cui viene ritenuto ammissibile il subemendamento Castelli, il primo che abbiamo votato, evidentemente la valutazione della Presidenza, che è peraltro incontestabile, esclude che il subemendamento Castelli sia privo di ogni reale portata modificativa. Peraltro, comprendiamo come i poteri di definizione della inammissibilità degli emendamenti vengano esercitati con tanta maggiore prudenza quanto più liberale è la gestione dell'Aula da parte della Presidenza, poiché, come è ovvio, ciascuno dei senatori può ritenere che un proprio emendamento, che pure incida assai parzialmente sul contenuto del testo emendato, abbia una propria dignità e debba essere posto in votazione. Vi è quindi una celebrazione di questo diritto, di questa libertà. Nel momento in cui viene ritenuto pertanto ammissibile il subemendamento Castelli, la decisione che riguarda, da una parte, la possibilità di votazione per parti separate – su cui tornerò subito – e comunque la possibilità di sottoporre a voto la prima parte delle due separate dell'emendamento Manzione è assolutamente coerente con la decisione assunta sul subemendamento Castelli, perché l'emendamento viene ritenuto non privo di una reale portata modificativa. Vi è dunque piena coerenza rispetto a casi che si presumono e si ritengono essere simili.

Da questo discende, ovviamente, la possibilità, per altro, di applicare l'articolo 102 in ordine alla votazione per parti separate: non capisco perché il senatore Storace la ritenga inibita al proponente, perché il Regolamento parla di ciascun senatore. D'altronde, è nell'esperienza di ciascun parlamentare che, presentato un emendamento, in ragione dell'andamento dell'Aula, delle maggioranze che si formano, della filosofia del testo che si forma di votazione in votazione, possa essere opportuno per il proponente sottoporre all'Aula la propria proposta in parti separate. Anche questa valutazione mi pare pienamente coerente e aderente, per altro, alla lettera, non soltanto allo spirito, del comma 5 dell'articolo 102.

PRESIDENTE. Vorrei fare due precisazioni. La prima è che, almeno in un'interpretazione corretta del Regolamento, il senatore Manzione...

CUTRUFO (*DCA-PRI-MPA*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Cutrufo. Mi scusi, non mi ero accorto che aveva chiesto la parola.

CUTRUFO (*DCA-PRI-MPA*). Signor Presidente, prego la Presidenza di prestare maggiore attenzione a chi chiede la parola, perché non è la prima volta che mi capita che non mi venga data; non ho mai protestato in Aula, adesso lo faccio ufficialmente.

Detto ciò, vi è stata una coerenza – come ha detto il collega che mi ha preceduto – ma una coerenza dell'errore: quindi, per giustificare il primo, se ne commette un altro. Questa è la coerenza che vedo nell'atteggiamento della Presidenza di oggi; è dunque una coerenza forzata, che non può giustificare la prima azione.

Ora, possiamo dire tutto sull'intervento del collega Castelli, se era opportuno o meno opportuno. Qualcuno può pure dire – anzi, è stato detto da un collega della maggioranza – che poteva sembrare vi fosse anche una sorta di furbizia, ma la realtà, scarnificata da tutto ciò che è intorno all'argomento, è che vi è stata una svista da parte del Governo e dei colleghi della maggioranza: quindi, se errore vi è stato, esso non viene da parte di chi ha proposto quell'emendamento o subemendamento che sia, ma da chi proprio non si è reso conto di che cosa stava bocciando. Ne va della credibilità dei lavori del Senato.

Vi sono un relatore, il Ministro in Aula, i senatori che si occupano di questa vicenda e componenti della Commissione giustizia: se vi è stato un eccesso di furbizia, vi è stato un eccesso di indolenza e sottovalutazione da parte della maggioranza e di chi la rappresenta.

Allora, devo dire che pure noi siamo convinti che non possiamo partecipare al voto per la reiterazione di un secondo errore sull'argomento che adesso stiamo discutendo, ma intanto – essendo pure scaduto il tempo dell'Aula, forse non dovremmo nemmeno passare, comunque, alla votazione di questo emendamento – raccomando alla Presidenza di prendere atto che vi è una sofferenza reale su argomenti seri da parte dell'opposizione che in qualche modo deve essere risolta.

PRESIDENTE. Prima di passare al voto, infatti, mi accingevo a rispondere, senatore Cutrufo.

Per quanto riguarda la possibilità per il proponente dell'emendamento di chiedere votazioni per parti separate, non esiste disposizione regolamentare che impedisca una cosa del genere, assolutamente.

Per quanto riguarda l'ammissibilità degli emendamenti, contestazione ripetuta da diversi esponenti del centro-destra, debbo dire che la prassi che seguiamo da tempo – e che ha sempre seguito il Senato – è che riscritture e precisazioni formali che servono anche a rendere più chiaro ed esplicito il testo, in genere, vengono accettate.

Anche il senatore Palma in uno dei suoi interventi, oggi, ha detto: «Dopodiché, signor Presidente, con molta tranquillità vorrei dirle che la reale differenza tra l'emendamento Mastella ed il subemendamento Castelli è quella che in genere si ha nel modo di normare e di legiferare tra uno Stato autoritario e uno Stato democratico». Vedeva una così forte differenziazione che, tra l'altro, personalmente non condivido.

Perché prendere spunto o pretesto dal ribadire un principio che in Senato è stato ripetutamente accolto per rimettere in discussione scelte politiche che sono state fatte con grande determinazione? Questo è il problema.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la prima parte dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17, presentato dal senatore Manzione, fino alle parole «diverso circondario», su cui il parere del relatore e del rappresentante del Governo è favorevole.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione della seconda parte dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17, dalle parole «ed una diversa» fino alla fine, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sulla seconda parte dell'emendamento in esame.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il parere del Governo sulla seconda parte dell'emendamento è contrario.

CENTARO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente il Gruppo di Forza Italia voterà a favore della seconda parte dell'emendamento, in coerenza anche con quanto già affermato su di essa dagli alleati di Alleanza Nazionale, perché, comunque, introduce una possibilità di movimento maggiore, con una differenziazione geografica che consente, non solo sotto un profilo squisitamente amministrativo, ma anche di distanza, una distinzione di funzioni più appropriata, rispetto a quella esistente all'interno della stessa Provincia, dove spesso vi sono tre o quattro tribunali.

Pertanto, almeno il cambiamento di provincia consente questa distanza maggiore rispetto a ciò che si faceva in precedenza.

CARUSO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (*AN*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della seconda parte dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17, presentato dal senatore Manzione, delle parole «ed una diversa» fino alla fine.

Dichiaro aperta la votazione. (*Vivaci proteste dai banchi del centro-destra per l'eccessiva lentezza delle operazioni di voto*).

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Vivi, prolungati applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/2.

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, ovviamente dopo il voto del Senato sull'emendamento presentato dal senatore Manzione – e confermo la mia grande soddisfazione per questo – il subemendamento da me presentato viene modificato stabilendo il divieto di tornare nel circondario di appartenenza. Mi sembra del tutto ovvio che, visto che si deve andare in un'altra provincia, non si possa tornare nello stesso circondario, altrimenti avremmo il cosiddetto effetto Tarzan al quadrato.

Chiedo al collega Manzione se, almeno in questo caso, voglia distinguere la sua posizione da quella della maggioranza oscena della quale fa parte.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, vorrei capire se ha già riformulato il suo emendamento, se è quello in cui si afferma che è vietato il rientro nel circondario di provenienza.

D'ONOFRIO (*UDC*). Questa formula va bene. Esprimo l'auspicio che questa vergogna indecente possa ottenere il consenso!

PRESIDENTE. Il senatore D'Onofrio ha dunque riformulato l'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/2 stabilendo che è vietato il rientro nel circondario di provenienza.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul nuovo testo dell'emendamento in esame.

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sul nuovo testo dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/2.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, desidero sollevare solo due questioni. Credo vada sospesa momentaneamente la seduta per l'esigenza del senatore Brutti di consultare l'Associazione nazionale magistrati, e questo è il punto principale. Se però il Presidente decide di andare avanti, credo che la corretta riformulazione sia di stabilire il divieto di rientro nel circondario della Provincia, in considerazione dell'esito della votazione testè effettuata.

Infine, poiché il ministro Mastella ha fatto gesti inequivocabili nei confronti del Sottosegretario (forse al Presidente è sfuggito per questioni visive), sarebbe opportuno che intervenisse per spiegare la *ratio* del suo agire in questo momento. Credo infatti sia importante, anche per l'Assemblea, sapere quali sono le deduzioni del ministro Mastella rispetto a questa votazione.

Signor Ministro, non è una provocazione. Poiché ha fatto gesti significativi, gradiremmo anche noi conoscere la sua opinione.

SALVI (*SDSE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (*SDSE*). Signor Presidente, mi pare si sia creato un clima di sollecitazione che va al di là della sostanza delle questioni affrontate. Prima, su una materia regolamentare opinabile (ma a mio avviso decisa in modo ineccepibile dalla Presidenza, anche perché esiste una norma del Regolamento che afferma che le decisioni della Presidenza non sono appellabili), sembrava chissà cosa stesse succedendo, tanto che tutta l'opposizione voleva abbandonare l'Aula; poi, su un emendamento approvato secondo la dialettica parlamentare c'è stata una reazione analoga: sembrava chissà cosa fosse accaduto. Anche voi siete curiosi: prima affermate che non passa nulla perché tutto è blindato, poi nel momento in cui un emendamento viene approvato accade tutto questo.

Vorrei spiegare la portata normativa di questo emendamento, che io non ho votato per disciplina di maggioranza.... (*Proteste dai banchi dell'opposizione. Richiami del Presidente*).

MATTEOLI (*AN*). A che titolo interviene?

SALVI (*SDSE*). Signor Presidente, poiché sono molto rispettoso dell'opposizione, vorrei capire per quale ragione, secondo il senatore Matteoli, non posso intervenire. Mi sembra che ognuno possa dire quello che vuole sui più svariati argomenti, tranne il sottoscritto.

PRESIDENTE. La prego, senatore Salvi, vada avanti.

SALVI (*SDSE*). La modifica introdotta non è secondaria – tutto ciò che si vota è rilevante – ma di importanza molto ridotta. Mentre nel testo presentato dal Governo, che ha avuto la storia che conosciamo, per il passaggio dal penale al civile o viceversa si prevedeva che si dovesse mutare di circondario, ora si prevede che si debba mutare di Provincia. Vi sono alcune Province italiane – una minoranza – che hanno più di un circondario.

Quindi, la differenza è del tutto all'interno della logica proposta dal Governo, di secondaria ed irrilevante importanza, e tra l'altro, persino, a mio avviso, dotata di una sua ragionevolezza. Quindi, nulla è stato stravolto né della proposta emendativa del Governo, né degli orientamenti di fondo della legge che viene presentata. (*Applausi dai Gruppi SDSE, RC-SE e Ulivo*).

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, riformuli lei il testo dell'emendamento, che proporrò all'Assemblea.

BUTTIGLIONE (*UDC*). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTIGLIONE (*UDC*). Tutta l'Assemblea è stata testimone di una vicenda che necessita di un chiarimento. Ieri il ministro Mastella ha fatto appello alla sua maggioranza, sua finché rimane tale. Credo di ricordare più o meno esattamente la sua espressione.

Oggi, il ministro Mastella dà l'impressione di appartenere a questa maggioranza come un prigioniero appartiene all'esercito che lo ha catturato. L'impressione che abbiamo ricavato è che un Sottosegretario abbia tolto al Ministro il potere di esprimere il parere del Governo sull'emendamento e che il Ministro abbia violentemente protestato contro questa inversione dell'ordine gerarchico.

Può darsi sia un'impressione sbagliata. Mi auguro che lo sia perché sarebbe grave per la correttezza dei rapporti istituzionali, ma credo che l'Assemblea abbia il diritto di avere certezze in tale materia e di sapere cosa effettivamente è accaduto.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Non ho nessuna difficoltà a palesare la mia opinione ed anche il gesto rivolto al mio Sottosegretario. Non vi è nessuna prigionia politica, onorevole Buttiglione. Anche quando eravamo assieme, esprimevamo opinioni diverse; non credo di essere prigioniero politico rispetto a questa dialettica di confronto, cui mi richiama ogni tanto il senatore Castelli, per cui c'è chi vince e chi perde. È come se dicessi che nella eredità che Bossi ha enunciato tra i tre Roberto ne ha scelto un altro fuori dall'Aula. Però, ognuno perde o vince nella vita: questo ha poca e secondaria importanza.

Io ne faccio una questione diversa: condivido l'opinione del senatore Salvi, per la quale non mi sembra vi sia l'apocalisse descritta, ma ne faccio una questione di metodo.

Se la mia maggioranza ieri si è espressa con un compromesso (tranne chiedere evidentemente, come è giusto e legittimo dall'opposizione), che io passi all'opposizione – dovendo consentire un compromesso, un modo cioè con cui vengono mitigate alcune asprezze e divisioni tra noi, che pure esistono in una materia istituzionale, quindi non di poco conto come questa, mi sembrava che tale fosse quello raggiunto.

Se poi vi sono subemendamenti, allora, come ho detto al Sottosegretario, questo è l'ultimo atto del Governo, per cui su ogni espressione che venga dalla mia maggioranza il Governo non esprime più orientamento a favore o contro, ma si rimette all'Assemblea. Mi pare ovvio che la logica vuole per una maggioranza che vi sia condivisione, nel bene e nel male.

Poiché vi sono orientamenti, che io rispetto, del senatore Manzione e di altri, per quanto mi riguarda, il Governo in questo momento, attraverso me ed il Sottosegretario, esprimerà non un parere collaterale o contiguo al relatore, ma un orientamento perché prende atto di una libertà, come è giusto che sia, del Parlamento, di una volontà per cui il Governo si rimette ogni volta all'Assemblea. Questa è la decisione assunta per quanto mi riguarda. (*Applausi dai Gruppi Ulivo, Aut, FI e UDC*).

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, il ministro Mastella ancora una volta – devo dargli atto – con onestà intellettuale affronta il problema com'è abituato di solito a fare, senza infingimenti. Però voglio ricordare al Ministro ed alla maggioranza che questo è un provvedimento del Governo. E come fa il Governo a non esprimere pareri sugli emendamenti e a rimettersi all'Assemblea? (*Applausi dal Gruppo AN*). Vorrei, Presidente, che anche la Presidenza prendesse atto di una situazione assolutamente insostenibile.

Non possiamo andare avanti. Capirei se il provvedimento in esame fosse di iniziativa parlamentare, ma è di iniziativa del Governo. Ci sono emendamenti della maggioranza e dell'opposizione. L'emendamento passato con i voti di tutta l'opposizione era stato presentato da un collega

della maggioranza. Come fa il Governo a non esprimere i propri pareri e a rimettersi per ogni emendamento all'Aula? Vuol dire che disattende il provvedimento che ha presentato, che viene meno il presupposto del dibattito in quest'Aula.

Una riflessione credo allora la debba fare anche lei, Presidente, come pure i colleghi della maggioranza, perché una cosa è rimettersi all'Aula su un singolo emendamento, un'altra è rimettersi all'Aula su un pacchetto di emendamenti di questa natura. È la prima volta che assistiamo a una presa di posizione da parte di un Ministro nei confronti dell'Aula il quale dice che da ora in poi, dal secondo articolo in poi (ne abbiamo ancora molti per arrivare all'approvazione), il Governo non esiste più e si rimette completamente all'Aula.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro Mastella. Ne ha facoltà.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, vorrei dire al senatore Matteoli – se consente, al mio amico Matteoli – che il Governo ha un tale rispetto della volontà e della dialettica parlamentare che io stesso, dall'inizio, ho sempre detto che non avrei mai richiesto – a rischio, come vedete, di incontrare difficoltà – un voto di fiducia, perché ritengo che una materia controversa come questa richieda l'apporto dialettico e parlamentare. Non potete allora essere in contraddizione.

Rispetto a questa mia apertura di credito politico, ritenendo dal punto di vista della mia sensibilità e della mia cultura democristiana – lo dico con molta forza – che l'apporto possa provenire da vari orientamenti culturali e partitici, da vari segmenti, non mi potete imputare che laddove c'è una mescolanza di opinioni di una parte minoritaria della mia maggioranza e di una parte dell'opposizione ciò debba turbare i sonni del Governo i miei in particolare.

Debbo quindi dirle, senatore Matteoli, che mi sembra davvero un controsenso, perché o si chiede l'apporto o si partecipa. Io sto richiedendo l'apporto, l'ho richiesto io. Evidentemente, richiedendo questo apporto ci possono essere anche motivi per cui si dice che il Governo ha avuto delle difficoltà. Mi sembra ovvio ed evidente, e in ciò consento con quanto ha detto il senatore Salvi, che laddove ritenessi vi fosse uno stravolgimento e che questo non fosse più un atto del Governo ne prenderei atto, ma siccome non siamo su questa linea e in questa commisurazione chiedo invece che vi sia tale apporto complementare alle varie parti in causa del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

FINOCCHIARO (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*Ulivo*). Signor Presidente, non comprendo fino in fondo le argomentazioni del presidente Matteoli. Le comprendo, ovvia-

mente, dal punto di vista politico; le comprendo nella dinamica politica che si è sviluppata in quest'Aula e nella dinamica delle relazioni tra maggioranza e opposizione, ma francamente abbiamo conosciuto un tempo in cui i provvedimenti che venivano dal Governo arrivavano in Parlamento esclusivamente per ricevere un bollo e il Parlamento era ridotto esclusivamente a luogo in cui si esauriva un passaggio, considerato, anche con fastidio, burocratico. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

È stato ora approvato un emendamento la cui portata è stata spiegata dal presidente Salvi. Credo che quello del ministro Mastella sia un atteggiamento di grande rispetto, consentito ovviamente da una circostanza: tutte le proposte emendative che vengono dall'intero arco delle forze che rappresentano la maggioranza non smentiscono in un solo punto l'impianto del provvedimento presentato dal Governo; anzi, in alcuni punti lo enfatizzano.

Credo che la discussione che si sta svolgendo in questa sede e – lasciatemi dire – la libertà con la quale si sta svolgendo siano invece un fatto grandemente positivo piuttosto che negativo. Non ero d'accordo nel merito, ma questo è un altro paio di maniche; non ha un effetto devastante l'approvazione di quel subemendamento, come ha spiegato Cesare Salvi; soprattutto, credo non abbia alcuna influenza sulla qualità delle relazioni tra le forze all'interno della maggioranza.

Ho chiesto la parola poc'anzi perché, dopo aver ascoltato l'intervento del presidente D'Onofrio e le sue osservazioni, vorrei chiedergli se per caso non ritenesse che nella dizione contenuta nell'emendamento Manzione «il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario» non si adoperi la parola «tramutamento» in senso reciproco, quindi tramutamento dalle funzioni di pubblico ministero alle funzioni civili e viceversa. In questo caso già tale disciplina copre il passaggio ed il rientro.

Credo che la regolazione nel senso da lei auspicato sia già esaurita da questo emendamento. Ovviamente, questa è una mia interpretazione e la rimetto alla sua valutazione. Credevo, infatti, di aver colto il senso della preoccupazione che l'ha portata a presentare l'emendamento e poi a riformularlo.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, intervengo sulle dichiarazioni del Ministro.

Come è giusto che fosse, il presidente Salvi si è alzato per tranquillizzare le truppe un po' sconcertate da quanto è avvenuto, dicendo: «Calmi, non è successo nulla. Quindi, andiamo avanti come prima». Qualcosa invece è successo e per certi versi, a mio parere, è qualcosa di molto positivo, signor Presidente e onorevole Ministro. Per la prima volta da quando si discute di riforma dell'ordinamento giudiziario, il Ministro in-

terviene in maniera sostanziale, togliendo la delega ideale che era stata data alla guardia giurata qui presente per conto della magistratura, l'esimio e valido presidente Scotti, e lo smentisce. Ricordo, infatti, che sugli emendamenti è già stato espresso un parere da parte del Governo ed era un parere contrario. Ora, invece, il Ministro interviene e modifica il parere pronunciato precedentemente dal rappresentante del Governo.

Dal punto di vista politico, ritengo che ciò rappresenti una novità assolutamente positiva. Faccio presente che in tutte queste giornate e anche nelle precedenti, in Commissione, mi sono battuto per invitare i colleghi a fare attenzione, perché deve essere il Parlamento a legiferare e non i magistrati. Ho denunciato molte volte la formalità della presenza asfissiante della magistratura su questo tema: magistrato il relatore, magistrato il rappresentante del Governo, Ministro silente. È veramente una presenza asfissiante dell'ordine della magistratura. Oggi il Ministro, che non è un tecnico, si riappropria delle sue prerogative politiche. Benissimo. Credo che questo sia un momento molto importante e favorevole per quest'Aula.

Da un punto di vista meramente tecnico, però, i pareri sono già stati espressi. Quindi, è ufficiale che il parere del Governo oggi è cambiato. A questo punto, noi a chi dobbiamo fare riferimento quando parliamo degli emendamenti? Al sottosegretario Scotti o al ministro Mastella? È un dato non indifferente, visto che ora siamo in presenza di pareri diversi; fossero stati uguali, la questione avrebbe avuto meno rilevanza.

Credo che forse in questo momento, senatrice Finocchiaro, la parola «libertà» vada sostituita con la parola «anarchia», ma questo è un dato che riguarda la maggioranza e non certo l'opposizione. Ad ogni modo, vorrei capire proprio da un punto di vista tecnico se su tutti gli emendamenti il parere del Governo è stato modificato, rimettendosi quest'ultimo all'Aula, in disaccordo con il relatore. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, credo che lo scambio di opinioni che si è registrato nel corso degli ultimi minuti abbia un grande rilievo politico ed istituzionale. Ritengo che la comune provenienza dalla Democrazia cristiana del ministro Mastella e del sottoscritto sia forse all'origine della distinzione che abbiamo sempre portato e portiamo tra Governo, maggioranza e opposizione parlamentare.

Il Ministro ha voluto far presente – in questo concordo – che su un tema come quello al nostro esame, relativo al rapporto fra potere politico e giurisdizione, potere della magistratura, soprattutto di quei magistrati che antepongono i loro specifici problemi personali al diritto del popolo a vedere esercitata la giustizia in modo diverso, il Governo si rimette all'Aula. Non è un generico gesto di democraticismo: lo dico alla collega Finocchiaro che proviene da un'altra cultura istituzionale che noi in questo

momento contrastiamo in qualità di opposizione politica. Noi siamo in contrasto con questa maggioranza politica, non con il Governo.

Quando il Governo si rimette all'Assemblea, chiaramente prende atto che esiste una maggioranza della quale il Governo vuole essere parte, nonché un'opposizione soggetto politico.

Come opposizione ci stiamo opponendo a ciò che il Governo sta dicendo quando coincide con la maggioranza, ma siamo soprattutto in contrapposizione con la maggioranza politica. Ecco perché, cara collega Finocchiaro, gioiamo quando qualche rarissimo emendamento dell'opposizione viene approvato, perché all'interno della maggioranza vi è un frammento che si distingue dalle ragioni dell'unità, che si raggiunge soltanto ponendo questo provvedimento in termini vergognosi.

Il fatto che il Governo in questo momento sia rappresentato da un Ministro politico e il Sottosegretario sia di fatto rappresentante politico di quella componente non presente in Parlamento che legifera da questo punto di vista, è un atto di grande sensibilità istituzionale; per questo nel rimettersi all'Assemblea vedo genericamente il fatto che il Governo non considera il mio subemendamento contrario agli obiettivi strategici della maggioranza e quindi lo ritiene componibile con il quadro del provvedimento.

È questa la ragione per la quale l'ho presentato in termini «anti Tarzan» eccessivi, anche perché l'opposizione vorrebbe che la maggioranza si disincagliasse un po' di più dai condizionamenti ossessivi e incomprensibili ai quali, come ha detto prima il collega Castelli, è risultata essere prona. È questa la ragione della delusione che l'UDC manifesta, più che nei confronti dell'attività del Governo, verso il prodotto legislativo, che non risolve in alcun modo i problemi del rapporto tra magistratura, vertice sensibile ai propri diritti e alla presunzione dei propri doveri e potere politico.

In questo momento il nostro contrasto è tutto politico con la maggioranza attuale, che ha presentato un emendamento che è una camicia di Nesso. Come abbiamo sentito, il senatore Manzione lo vota per disciplina di coalizione e non escludo che altri senatori della maggioranza facciano altrettanto. È una disciplina che stiamo rompendo giorno dopo giorno e quando essa si frantumerà, allora comincerà veramente a fluire quella libertà politica finora impedita da questa maggioranza. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e LNP*).

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Signor Presidente, non ho ben capito la riformulazione del senatore D'Onofrio. Dopo l'approvazione della prima parte dell'emendamento del senatore Manzione, si afferma ovviamente che il tramutamento può realizzarsi solo in un diverso circondario

e ciò comporta il tramutamento sia all'andata che al ritorno. Mi domando allora dove inseriamo le parole: «di rientro».

PRESIDENTE. Senatore Di Lello Finuoli, ho ancora diversi interventi sulle dichiarazioni del Ministro, arriveremo più tardi a quel punto.

SCHIFANI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*FI*). Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione le parole del ministro Mastella, ricordando anche il suo intervento di ieri in quest'Aula, laddove, rivolgendosi alla sua maggioranza, affermava che quella maggioranza necessitava di un chiarimento interno sui temi relativi alla disciplina che stavamo affrontando.

Facendo il paio tra quelle dichiarazioni, quanto è successo ora e quello che ha dichiarato il Ministro, non posso che interpretare politicamente l'accaduto e anche le sue conseguenze: abbiamo un Ministro che è costretto, suo malgrado, a dichiarare di rimettersi all'Assemblea sulle future votazioni perché riconosce di non avere più in Aula la sua maggioranza. (*Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Selva e De Gregorio*). Questo è un dato politico. Quindi, secondo me anche correttamente, nel riconoscere questo, per evitare di apparire come un Governo che viene schiacciato e messo sotto dalla sua stessa maggioranza, si rimette all'Assemblea. Credo che tale valutazione debba costituire oggetto di riflessione in queste ore.

Signor Ministro, noi siamo pronti a continuare a fare la nostra parte, senza ostruzionismo e senza impedimento dei lavori regolari dell'Aula. Credo tuttavia che sia un problema della sua maggioranza e di questo Governo capire come andare avanti in Aula, per evitare di scivolare su contraddizioni interne alla vostra maggioranza su temi delicati, dove incombono sempre di più l'ingerenza e lo schiacciamento di un ospite, di un invitato di pietra, che non è in quest'Aula, che non è un senatore, ma che fa parte di organismi estranei al Parlamento e che tentano di condizionare il Parlamento. (*Applausi dai Gruppi FI, LNP e AN*).

SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*). Signor Presidente, vorrei invitarla a non permettere che in quest'Aula qualche senatore usi la parola «truppe» parlando dei componenti del Senato. Io non sono truppa di nessuno, non sono carne da cannone. È già in atto una demagogica campagna antidemocratica nel Paese, senza che anche i componenti del Senato, come ha fatto il senatore Castelli, usino verso gli eletti dal popolo parole come «truppe».

La prego di difendere la dignità di quest'Aula. (*Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com, Ulivo e RC-SE*).

PRESIDENTE. Prendo atto delle sue parole, senatore Silvestri.

FORMISANO (*Misto-IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMISANO (*Misto-IdV*). Signor Presidente, ho già valutato molto grave quanto è successo in Aula e, soprattutto, valuto con maggiore gravità i messaggi *push* che stanno arrivando a tutti noi. Quello che esce fuori è che il Governo è stato battuto.

CALDEROLI (*LNP*). Così è!

FORMISANO (*Misto-IdV*). La sconfitta del Governo – ormai la ricostruzione numerica è chiara – è avvenuta sulla base di un emendamento presentato da un collega dell'Ulivo, sostenuto da un altro collega dell'Ulivo e da un collega del Gruppo Misto che si è associato ai voti del centro-destra.

GRAMAZIO (*AN*). E allora?

PRESIDENTE Per cortesia, lasciate parlare il senatore Formisano.

FORMISANO (*Misto-IdV*). A me pare che le discussioni che ho ascoltato finora, anche da parte di componenti della maggioranza, tra i cui banchi l'Italia dei Valori siede, fanno massimo riferimento, per il prosieguo dei lavori d'Aula, alla libertà e al disimpegno rispetto ad intese che pure erano state raggiunte.

Non siamo contrari a questo modo di intendere la vita parlamentare, il dibattito parlamentare e il voto parlamentare. Se dal Capogruppo dell'Ulivo, del quale credo facciano parte i senatori che hanno contribuito a modificare quello che mi pareva essere un ottimo compromesso in positivo (nobilmente raggiunto nella giornata di ieri), viene l'invito ad esercitare la nostra attività di parlamentari in Aula con molta libertà, noi valuteremo, insieme a tutte le persone che si ritrovano sugli ideali con i quali, attraverso i quali e sui quali abbiamo fatto battaglia in questi due giorni, se non sia il caso, con la stessa libertà, fino al voto finale sul provvedimento, di continuare in questa direzione. (*Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN*).

BUTTIGLIONE (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTIGLIONE (*UDC*). Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione su un fatto che si è verificato in quest'Aula: un atto indegno

di intimidazione di alcuni senatori per i voti da loro liberamente espressi. La libera espressione del voto in Senato non può essere censurata in quest'Aula nei termini in cui ciò è avvenuto qualche minuto fa. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN*). Polemiche politiche di questo tipo vanno tenute fuori di quest'Aula; lì ognuno può dire quello che vuole. Qui il voto espresso dai senatori va sempre e comunque rispettato ed è compito suo, signor Presidente, chiedere ed imporre questo rispetto. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN*).

PRESIDENTE. Credo di non avere la necessità di richiami sul rispetto delle decisioni dell'Aula. Il senatore – se si riferisce all'ultimo intervento – ha svolto delle valutazioni politiche discutibili, ma non ha offeso le decisioni dell'Assemblea che sono sovrane. Quindi, non sono in discussione.

MANZIONE (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, ho bisogno di rispondere, purtroppo, al senatore Formisano che ha fatto una osservazione secondo me gravissima, perché ha detto che alcuni senatori della maggioranza hanno votato con l'opposizione. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP*). È vero il contrario. Si trattava di un emendamento che, in linea con quanto ha fatto il Comitato ristretto, era stato presentato da un senatore della maggioranza ed è stato votato dall'opposizione e non dalla maggioranza per il semplice fatto che a volte questa ha timore a muoversi nel merito. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP*).

Il merito dell'emendamento è perfettamente in linea con gli accordi politici assunti. Non potete assolutamente pretendere che si rinunci alla funzione di parlamentare. Vi prego di valutare il merito, in linea con l'accordo politico che c'è stato. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP*).

STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*). Signor Presidente, mi pare ormai chiaro (dopo aver udito le dichiarazioni del Ministro, di un Capogruppo di maggioranza e di altri esponenti di maggioranza intervenuti su quanto accaduto) che, stante il fatto non modificato che siamo in un regime di Governo parlamentare, ci troviamo di fronte ad una crisi politica che trascende il singolo provvedimento e il singolo voto. Una situazione nella quale non possiamo procedere all'approvazione di questo provvedimento perché, pur essendo di iniziativa governativa, non esistono più la maggioranza di Governo e l'opinione del Governo. Dobbiamo dunque in-

terromperci per capire se esiste ancora nel Paese una maggioranza e un Governo legittimati in Parlamento. (*Applausi dal Gruppo AN*).

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma solo per un minuto, senatore Castelli: è intervenuto quattro volte su questo problema.

CASTELLI (*LNP*). Vorrei intervenire per fatto personale. Noto che il senatore Silvestri è ancora in Aula, dunque lo pregherei di ascoltarmi. Ho usato, è vero, la parola truppe, ma come termine immaginifico per indicare una sorta di esercito che veniva dietro. Nessuna intenzione di offesa. Mi scuso, quindi, se il senatore Silvestri ha voluto interpretare il termine altrimenti. Era soltanto una sorta di metafora, perché mi pare che in questo momento le truppe siano anche un po', per così dire, sconcertate. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*). Ringrazio il senatore Castelli. Ovviamente prendo atto della sua precisazione e accetto le sue scuse.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Rammento che presso la Camera dei deputati sta per avere inizio la chiama dei senatori per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Avverto che l'incontro con i Capigruppo, fissato alle ore 14, convocato per affrontare problemi in discussione in seno al Consiglio di Presidenza, è rinviato a domani. Farò quindi avvertire i Capigruppo per l'incontro di domani.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,41*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447)ARTICOLO 2 E TABELLA A NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(*Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160*)

1. L'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Funzioni*). - 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione».

2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – (*Valutazione della professionalità*). – 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli *standard* di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai

consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di *standard* medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della

corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

9. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".

10. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

11. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento econo-

mico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*). - 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che

non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 8, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 15, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 16, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzia l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequen-

tati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.

15. L'organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione.

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (*Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa*). – 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

5. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.»;

b) al comma 2 le parole: «, nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. – (*Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive*). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1».

7. L'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – (*Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive*). –
1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell'articolo 45, comma 2».

8. All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 11 a 16,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. – (*Temporaneità delle funzioni direttive*). – 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione o di mancata presentazione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. – (*Temporaneità delle funzioni semidirettive*). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. – (*Trattamento economico*). – 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 10 gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».

13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. – (*Ambito di applicazione*) – 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile».

14. All'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono soppresse le parole da: «derivanti dall'attuazione degli articoli» fino a: «e a quelli».

TABELLA A
(Articolo 2, comma 11)

«MAGISTRATURA ORDINARIA

QUALIFICA	STIPENDIO ANNUO LORDO
Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)	euro 78.474,39
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)	» 75.746,26
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche) . .	» 73.018,13
Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità	» 66.470,60
Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità	» 56.713,83
Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità	» 50.521,10
Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità	» 44.328,37
Magistrati ordinari	» 31.940,23
Magistrati ordinari in tirocinio	» 22.766,71

EMENDAMENTI 2.134 (TESTO 3) E 2.900
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

2.134 testo 3 e 2.900/13

CASTELLI

Respinto

Al primo periodo, sostituire le parole da: «il solo divieto di passaggio da funzioni», fino alle parole: «non si applica nel caso in cui il magistrato», con le seguenti parole: «è consentito il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 cpp, in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, nel caso in cui il magistrato».

2.134 testo 3 e 2.900/4

CENTARO

Respinto

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al comma 3-bis, ivi riferito, sopprimere le parole da: «all'interno dello stesso distretto», fino a: «della stessa Regione e»

2.134 testo 3 e 2.900/5

CENTARO

Respinto

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al comma 3-bis, sopprimere le parole: «all'interno dello stesso distretto»; sostituire le parole da: «in tutti i predetti casi», fino a: «stesso circondario», con le seguenti: «in tutti i predetti casi rimane il divieto di destinazione nello stesso distretto».

2.134 testo 3 e 2.900/1

PALMA

Ritirato

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al primo periodo, sopprimere le parole: «all'interno dello stesso distretto».

Inoltre, al quarto periodo, sostituire le parole: «nello stesso circondario», con le seguenti: «nello stesso distretto».

2.134 testo 3 e 2.900/12

CASTELLI

Ritirato

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al primo periodo, sopprimere le parole: «all'interno dello stesso distretto».

Inoltre, al penultimo periodo, sostituire la parola: «circondario», con la parola: «distretto».

2.134 testo 3 e 2.900/6

CENTARO

Ritirato

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, capoverso «art. 13», al comma 3-bis, ivi riferito, sopprimere le parole: «all'interno dello stesso distretto».

2.134 testo 3 e 2.900/7

CENTARO

Respinto

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al comma 3-bis, ivi riferito, sopprimere le parole da: «e con riferimento al capoluogo» fino a: «all'atto del mutamento di funzioni».

2.134 testo 3 e 2.900/11

PALMA

Id. em. 2.134 testo 3 e 2.900/7

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al primo periodo, sopprimere le parole: «e con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale

in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni».

2.134 testo 3 e 2.900/14

CASTELLI

Respinto

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al primo periodo, sostituire la parola: «cinque», con la parola: «dieci».

2.134 testo 3 e 2.900/8

CENTARO

Ritirato

Agli emendamenti 2.134(testo 3) e 2.900, al comma 3-bis, ivi riferito, sopprimere le parole: «in sede penale».

2.134 testo 3 e 2.900/16

MANZIONE

Approvato

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al comma 3-bis, ivi richiamato, dopo le parole: «chieda il passaggio da funzioni requirenti», sopprimere le seguenti: «in sede penale».

2.134 testo 3 e 2.900/15

CASTELLI

Respinto

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «salvo che il magistrato abbia svolto funzioni requirenti nei procedimenti di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231».

2.134 testo 3 e 2.900/17

MANZIONE

Approvato. Votato per parti separate.

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al comma 3-bis, ivi richiamato, al penultimo periodo, sostituire le parole: «rimane il divieto di per-

manenza nello stesso circondario» con le seguenti: «il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza».

2.134 testo 3 e 2.900/9

CENTARO

Precluso

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al comma 3-bis, ivi riferito, sostituire la parola: «permanenza» con la seguente: : «destinazione».

2.134 testo 3 e 2.900/2

D'ONOFRIO

V. testo 2

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al quarto periodo, dopo le parole: «divieto di permanenza», inserire le seguenti: «e di rientro».

2.134 testo 3 e 2.900/2 (testo 2)

D'ONOFRIO

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al quarto periodo, dopo le parole: «di provenienza», inserire le seguenti: «ed è vietato il rientro nel circondario di provenienza».

2.134 testo 3 e 2.900/3

PALMA

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al quarto periodo, dopo le parole: «stesso circondario», aggiungere le seguenti: «ed il magistrato trasferito non può assumere le stesse funzioni nel circondario di provenienza, prima che siano decorsi 5 anni».

2.134 testo 3 e 2.900/10

CENTARO

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, capoverso «art. 13», al comma 3-bis, ivi riferito, dopo le parole: «permanenza nello stesso circondario», inserire le seguenti: «E' comunque sempre escluso il successivo trasferimento nel circondario ove sono state precedentemente esercitate

funzioni requirenti o giudicanti penali, con la destinazione, rispettivamente, a funzioni giudicanti penali o requirenti».

2.134 testo 3 e 2.900/18

MANZIONE

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, capoverso «art. 13», al comma 3-bis, ivi riferito, prima dell'ultimo periodo, inserire il seguente: «Il tramutamento in grado di appello può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza».

2.134 (testo 3)

CALDEROLI

Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ferme restando tutte le procedure previste dal precedente comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti in sede penale a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi rimane il divieto di permanenza nello stesso circondario. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento».

2.900

IL GOVERNO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ferme restando tutte le procedure previste dal precedente comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti in sede penale a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi rimane il divieto di permanenza nello stesso circondario. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1447. Em. 2.134 (testo 3) e 2.900/13, Castelli	313	312	001	153	158	157	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1447. Em. 2.134 (testo 3) e 2.900/4, Centaro	313	312	002	152	158	157	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1447. Em. 2.134 (testo 3) e 2.900/5, Centaro	312	311	001	152	158	156	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1447. Em. 2.134 (testo 3) e 2.900/7 e 2.134(testo 3) e 2.900/11, Centaro; Palma	312	311	001	153	157	156	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1447. Em. 2.134 (testo 3) e 2.900/14, Castelli	312	311	001	152	158	156	RESP.
6	NOM.	DDL n. 1447. Em. 2.134 (testo 3) e 2.900/16, Manzione	312	311	005	249	057	156	APPR.
7	NOM.	DDL n. 1447. Seconda parte em. 2.134 (testo 3) e 2.900/17, Manzione, da: "ed in una diversa" fino alla fine	313	312	001	157	154	157	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0190 del 12-07-2007 Pagina 1

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
ADDUCE SALVATORE	C	C	C	C	C	F	C
ADRAGNA BENEDETTO	C	C	C	C	C	F	C
ALBERTI CASELLATI M. E.	F	F	F	F	F	F	F
ALBONETTI MARTINO	C	C	C	C	C	F	C
ALFONZI DANIELA	C	C	C	C	C	F	C
ALLEGRI LAURA	F	F	F	F	F	C	F
ALLOCCA SALVATORE	C	C	C	C	C	F	C
AMATI SILVANA	C	C	C	C	C	F	C
AMATO PIETRO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F
ANDREOTTI GIULIO	A	A	A	A	A	A	
ANGIUS GAVINO	C	C	C	C	C	F	C
ANTONIONE ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	F	F	F	F	F	C	F
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F	F	F	A	F
BACCINI MARIO	F	F	F	F	F	F	F
BAIO DOSSI EMANUELA	C	C	C	C	C	F	C
BALBONI ALBERTO	F	F	F	F	F	C	F
BALDASSARRI MARIO	F	F	F	F	F	C	F
BALDINI MASSIMO	F	F	F	F	F	C	F
BANTI EGIDIO	C	C	C	C	C	F	C
BARBA VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F
BARBATO TOMMASO	C	C	C	C	C	F	C
BARBIERI ROBERTO	C	C	C	C	C	F	F
BARBOLINI GIULIANO	C	C	C	C	C	F	C
BARELLI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F
BASSOLI FIORENZA	C	C	C	C	C	F	C
BATTAGLIA ANTONIO	F	F	F	F	F	C	F
BATTAGLIA GIOVANNI	C	C	C	C	C	F	C
BELLINI GIOVANNI	C	C	C	C	C	F	C
BENVENUTO GIORGIO	C	C	C	C	C	F	C
BERSELLI FILIPPO	F	F	F	F	F	C	F

Seduta N. 0190 del 12-07-2007 Pagina 2

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	F	F	F	F	F	F
BETTINI GOFFREDO MARIA	C	C	C	C	C	F	C
BIANCO ENZO	C	C	C	C	C	F	C
BIANCONI LAURA	F	F	F	F	F	F	F
BINETTI PAOLA	C	C	C	C	C	F	C
BIONDI ALFREDO	F	F	F	F	F	C	F
BOBBA LUIGI	C	C	C	C	C	F	C
BOCCIA ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C
BOCCIA MARIA LUISA	C	C	C	C	C	F	C
BODINI PAOLO	C	C	C	C	C	F	C
BONADONNA SALVATORE	C	C	C	C	C	F	C
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	F	F	F	F	F	F
BORDON WILLER	C	C	C	C	C	F	F
BORNACIN GIORGIO	F	F	F	F	F	C	F
BOSONE DANIELE	C	C	C	C	C	F	C
BRISCA MENAPACE LIDIA	C	C	C	C	C	F	C
BRUNO FRANCO	C	C	C	C	C	F	C
BRUTTI MASSIMO	C	C	C	C	C	F	C
BRUTTI PAOLO	C	C	C	C	C	F	C
BUCCICO EMILIO NICOLA	F	F	F	F	F	C	F
BULGARELLI MAURO	C	C	C	C	C	F	C
BURANI PROCACCINI MARIA	F	F	F	F	F	F	F
BUTTI ALESSIO	F	F	F	F	F		F
BUTTIGLIONE ROCCO		F	F	F	F	F	F
CABRAS ANTONELLO	C	C	C	C	C	F	C
CAFORIO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F
CALVI GUIDO	C	C	C	C	C	F	C
CAMBER GIULIO	F	F	F	F	F	F	F
CANTONI GIANPIERO CARLO	F	F	F	F	F	F	F
CAPELLI GIOVANNA	C	C	C	C	C	F	C
CAPRILI MILZIADE	C	C	C	C	C	F	C

Seduta N. 0190 del 12-07-2007 Pagina 3

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
CARLONI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	F	C
CARRARA VALERIO	F	F	F	F	F	C	F
CARUSO ANTONINO	F	F	F	F	F	C	F
CASOLI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F
CASSON FELICE	C	C	C	C	C	F	C
CASTELLI ROBERTO	F			F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M
CICCANTI AMEDEO	F	F	F	F	F	F	F
CICOLANI ANGELO MARIA	F	F	F	F	F	F	F
COLLI OMBRETTA	F	F	F	F	F	F	F
COLLINO GIOVANNI	F	F	F	F	F	C	F
COLOMBO EMILIO	C	C	C	C	C	F	C
COLOMBO FURIO	C	C	C	C	C	F	C
COMINCIOLI ROMANO	F	F	F	F	F	F	F
CONFALONIERI GIOVANNI	C	C	C	C	C	F	C
CORONELLA GENNARO	F	F	F	F	F	C	F
COSSIGA FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M
COSSUTTA ARMANDO	C	C	C	C	C	F	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F
CURSI CESARE	F	F	F	F	F	C	F
CURTO EUPREPIO	F	F	F	F	F	C	F
CUSUMANO STEFANO	C	C	C	C	C	F	C
CUTRUFO MAURO	F	F	F	F	F	F	F
D'ALI' ANTONIO	F	F	F	F	F	C	F
D'AMBROSIO GERARDO	C	C	C	C	C	F	C
D'AMICO NATALE MARIA ALFONSO	C	C	C	C	C	F	C
DANIELI FRANCO	C	C	C	C	C	F	C
DAVICO MICHELINO	F	F	F	F	F	F	F
DE ANGELIS MARCELLO	F	F	F	F	F	C	F
DE GREGORIO SERGIO	F	F	F	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	F	F	F	F	F	C	F

Seduta N. 0190 del 12-07-2007 Pagina 4

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
DELOGU MARIANO	F	F	F	F	F	C	F
DEL PENNINO ANTONIO ADOLFO MAR	F	F	F	F	F	F	F
DEL ROIO JOSÉ LUIZ	C	C	C	C	C	F	C
DE PETRIS LOREDANA	C	C	C	C	C	F	C
DE POLI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F
DE SIMONE ANDREA CARMINE	C	C	C	C	C	F	C
DI BARTOLOMEO LUIGI	F	F	F	F	F	F	F
DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C
DINI LAMBERTO	C	C	C	C	C	F	C
DI SIENA PIERO	C	C	C	C	C	F	C
DIVELLA FRANCESCO	F	F		F	F	C	F
DIVINA SERGIO	F	A	F	F	F	C	F
DONATI ANNA	C	C	C	C	C	F	C
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F
EMPRIN GILARDINI ERMINIA	C	C	C	C	C	F	C
ENRIQUES FEDERICO	C	C	C	C	C	F	C
EUFEMI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F
FANTOLA MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F
FAZIO BARTOLO	C	C	C	C	C	F	C
FAZZONE CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F
FERRANTE FRANCESCO	C	C	C	C	C	F	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	F	F	F	F	A	F
FILIPPI MARCO	C	C	C	C	C	F	C
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C	C	C	F	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F
FISICHELLA DOMENICO	C	C	C	C	C	F	C
FLUTTERO ANDREA	F	F	F	F	F	C	F
FOLLINI MARCO	C	C	C	C	C	F	C
FONTANA CARLO FERRUCCIO ANTONI	C	C	C	C	C	F	C
FORMISANO ANIELLO	C	C	C	C	C	F	C
FORTE MICHELE	F	F	F	F	F	F	F
FRANCO PAOLO	F	F	F	F	F	C	F

Seduta N. 0190 del 12-07-2007 Pagina 5

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
FRANCO VITTORIA	C	C	C	C	C	F	C
FRUSCIO DARIO	F	F	F	F	F	F	F
FUDA PIETRO	C	C	C	C	C	F	C
GABANA ALBERTINO	F	F	F	F	F	F	F
GAGGIO GIULIANI ADELAIDE CRIST	C	C	C	C	C	F	C
GAGLIARDI RINA	C	C	C	C	C	F	C
GALARDI GUIDO	C	C	C	C	C	F	C
GALLI DARIO	F	F	F	F	F	C	F
GARRAFFA COSTANTINO	C	C	C	C	C	F	C
GASBARRI MARIO	C	C	C	C	C	F	C
GENTILE ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F
GHEDINI NICCOLO'	F	F	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO	F	F	F	F	F	F	F
GIAMBRONE FABIO	C	C	C	C	C	F	C
GIANNINI FOSCO	C	C	C	C	C	F	C
GIARETTA PAOLO	C	C	C	C	C	F	C
GIRFATTI ANTONIO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F
GIULIANO PASQUALE	F	F	F	F	F	F	F
GRAMAZIO DOMENICO	F	F	F	F	F	C	F
GRASSI CLAUDIO	C	C	C	C	C	F	C
GRILLO LUIGI	F	F	F	F	F	F	F
GUZZANTI PAOLO	F	F	F	F	F	C	F
IANNUZZI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F
IOVENE ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C
IZZO COSIMO	F	F	F	F	F	F	F
LADU SALVATORE	C	C	C	C	C	F	C
LATORRE NICOLA	C	C	C	C	C	F	C
LEGNINI GIOVANNI	C	C	C	C	C	F	C
LEONI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F
LEVI-MONTALCINI RITA	M	M	M	M	M	M	M
LIBE' MAURO	F	F	F	F	F	F	F
LIOTTA SANTO	C	C	C	C	C	F	C

Seduta N. 0190 del 12-07-2007 Pagina 6

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
LIVI BACCI MASSIMO	C	C	C	C	C	F	C
LORUSSO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F
LOSURDO STEFANO	F	F	F	F	F	C	F
LUNARDI PIETRO	F	F	F	F	F	F	F
LUSI LUIGI	C	C	C	C	C	F	C
MACCANICO ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C
MAFFIOLI GRAZIANO	F	F	F	F	F	F	F
MAGISTRELLI MARINA	C	C	C	C	C	F	C
MAGNOLFI BEATRICE MARIA	C	C	C	C	C	F	C
MALAN LUCIO	F	F	F	F	F	C	F
MALVANO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F
MANINETTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F
MANNINO CALOGERO	F	F	F	F	F	C	F
MANTICA ALFREDO	F	F	F	F	F	C	F
MANTOVANO ALFREDO	F	F	F	F	F	C	F
MANZELLA ANDREA	C	C	C	C	C	F	C
MANZIONE ROBERTO	C	C	C	C	C	F	F
MARCONI LUCA	F	F	F	F	F	F	F
MARCORA LUCA	C	C	C	C	C	F	C
MARINI FRANCO	P	P	P	P	P	P	P
MARINI GIULIO	F	F	F	F	F	F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA	C	C	C	C	C	F	C
MARTINAT UGO	F	F	F	F	F	C	F
MARTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	F	C
MASSA AUGUSTO	C	C	C	C	C	F	C
MASSIDDA PIERGIORGIO	F	F	F	F	F	F	F
MASTELLA CLEMENTE	C	C	C	C	C	F	C
MATTEOLI ALTERO	F	F	F	F	F	C	F
MAURO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F
MAZZARELLO GRAZIANO	C	C	C	C	C	F	C
MELE GIORGIO	C	C	C	C	C	F	C
MENARDI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	C	F

Seduta N. 0190 del 12-07-2007 Pagina 7

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
MERCATALI VIDMER	C	C	C	C	C	F	C
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C	C	F	C
MOLINARI CLAUDIO	C	C	C	C	C	F	C
MONACELLI SANDRA	F	F	F	F	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	C	C	C	C	C	F	C
MONTALBANO ACCURSIO	C	C	C	C	C	F	C
MONTINO ESTERINO	C	C	C	C	C	F	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	C	C	F	C
MORGANDO GIANFRANCO	C	C	C	C	C	F	C
MORRA CARMELO	F	F	F	F	F	C	F
MORSELLI STEFANO	F	F	F	F	F	C	F
MUGNAI FRANCO	F	F	F	F	F	C	F
NANIA DOMENICO	F	F	F	F	F	C	F
NARDINI MARIA CELESTE	M	M	M	M	M	M	M
NARO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F
NEGRI MAGDA	C	C	C	C	C	F	C
NESSA PASQUALE	F	F	F	F	F	F	F
NIEDDU GIANNI	C	C	C	C	C	F	C
NOVI EMIDDIO	F	F	F	F	F	F	F
PALERMI MANUELA	C	C	C	C	C	F	C
PALERMO ANNA MARIA	C	C	C	C	C	F	C
PALLARO LUIGI	C	C	C	C	C	F	C
PALMA NITTO FRANCESCO	F	F	F	F	F	C	F
PALUMBO ANIELLO	C	C	C	C	C	F	C
PAPANIA ANTONINO	C	C	C	C	C	F	C
PARAVIA ANTONIO	F	F	F	F	F	C	F
PASETTO GIORGIO	C	C	C	C	C	F	C
PASTORE ANDREA	F	F	F	F	F	A	F
PECORARO SCANIO MARCO	C	C	C	C	C	F	C
PEGORER CARLO	C	C	C	C	C	F	C
PELLEGATTA MARIA AGOSTINA	C	C	C	C	C	F	C
PERA MARCELLO	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0190 del 12-07-2007 Pagina 8

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
PERRIN CARLO	C	C	C	C	C	F	C
PETERLINI OSKAR	C	C	C	C	C	F	C
PIANETTA ENRICO	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	F	F	F	F	F	F	F
PICCONE FILIPPO	F	F	F	F	F	F	F
PIGLIONICA DONATO	C	C	C	C	C	F	C
PIGNEDOLI LEANA	C	C	C	C	C	F	C
PININFARINA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M
PINZGER MANFRED	C	C	C	C	C	F	C
PIONATI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F
PISA SILVANA	C	C	C	C	C	F	C
PISANU BEPPE	F	F	F	F	F	F	F
PISTORIO GIOVANNI	F	F	F	F	F	C	F
PITTELLI GIANCARLO	F	F	F				F
POLI NEDO LORENZO	F	F	F	F	F	F	F
POLITO ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C
POLLASTRI EDOARDO	C	C	C	C	C	F	C
POLLEDRI MASSIMO	F	F	F	F	F	C	F
PONTONE FRANCESCO	F	F	F	F		C	F
POSSA GUIDO	F	F	F	F	F	F	F
PROCACCI GIOVANNI	C	C	C	C	C	F	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	F	F	F	F	F	F	F
RAME FRANCA	C	C	C	C	C	F	C
RAMPONI LUIGI	F	F	F	F	F	C	F
RANDAZZO ANTONINO	C	C	C	C	C	F	C
RANIERI ANDREA	C	C	C	C	C	F	C
REBUZZI ANTONELLA	F	F	F	F	F	F	F
RIA LORENZO EMILIO	C	C	C	C	C	F	C
RIPAMONTI NATALE	C	C	C	C	C	F	C
ROILO GIORGIO	C	C	C	C	C	F	C
RONCHI EDO	C	C	C	C	C	F	C
ROSSA SABINA	C	C	C	C	C	F	C

Seduta N. 0190 del 12-07-2007 Pagina 9

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
ROSSI FERNANDO	C	C	C	C	C	F	C
ROSSI PAOLO	C	C	C	C	C	F	A
ROTONDI GIANFRANCO	F	F	F	F	F	F	F
RUBINATO SIMONETTA	C	C	C	C	C	F	C
RUGGERI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F
RUSSO SPENA GIOVANNI	C	C	C	C	C	F	C
SACCONI MAURIZIO	F	F	F	F	F	C	F
SAIA MAURIZIO	F	F	F	F	F	C	F
SALVI CESARE	C	C	C	C	C	F	C
SANCIU FEDELE	F	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO	F	F	F	F	F	C	F
SAPORITO LEARCO	F	F	F	F	F	C	F
SARO GIUSEPPE FERRUCCIO	F	F	F	F	F	F	F
SCALERA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C
SCALFARO OSCAR LUIGI	M	M	M	M	M	M	M
SCARABOSIO ALDO	F	F	F	F	F	F	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	F	F	F	F	C	F
SCARPETTI LIDO	C	C	C	C	C	F	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F
SCOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F
SELVA GUSTAVO	F	F	F	F	F	C	F
SERAFINI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	F	C
SILVESTRI GIANPAOLO	C	C	C	C	C	F	C
SINISI GIANNICOLA	C	C	C	C	C	F	C
SODANO TOMMASO	C	C	C	C	C	F	C
SOLIANI ALBERTINA	C	C	C	C	C	F	C
STANCA LUCIO	F	F	F	F	F	F	F
STEFANI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F
STERPA EGIDIO	F	F	F	F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F	F	F	F	F	F
STORACE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F
STRACQUADANIO GIORGIO CLELIO	F	F	F	F	F	C	F

Seduta N. 0190 del 12-07-2007 Pagina 10

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
STRANO NINO	F	F	F	F	F	C	F
TADDEI VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F
TECCE RAFFAELE	C	C	C	C	C	F	C
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	C	C		C	F	C
TIBALDI DINO	C	C	C	C	C	F	C
TOFANI ORESTE	F	F	F	F	F	C	F
TOMASSINI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F
TONINI GIORGIO	C	C	C	C	C	F	C
TOTARO ACHILLE	F	F	F	F	F	C	F
TREMATERRA GINO	M	M	M	M	M	M	M
TREU TIZIANO	C	C	C	C	C	F	C
TURANO RENATO GUERINO	C	C	C	C	C	F	C
TURCO LIVIA	C	C	C	C	C	F	C
TURIGLIATTO FRANCO	C	C	C	C	C	F	C
VALDITARA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	C	F
VALENTINO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F
VALPIANA TIZIANA	C	C	C	C	C	F	C
VANO OLIMPIA	C	C	C	C	C	F	C
VEGAS GIUSEPPE	F	F	F	F	F	A	F
VENTUCCI COSIMO	F	F	F	F	F	F	F
VICECONTE G. WALTER C.	F	F	F	F	F	F	F
VIESPOLI PASQUALE	F	F	F	F	F	C	F
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA	C	C	C	C	C	F	C
VILLONE MASSIMO	C	C	C	C	C	F	C
VITALI WALTER	C	C	C	C	C	F	C
VIZZINI CARLO	F	F	F	F	F	F	F
ZANDA LUIGI	C	C	C	C	C	F	C
ZANETTIN PIERANTONIO	F	F	F	F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	F	F	F	F	F	F	F
ZANONE VALERIO	C	C	C	C	C	F	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	C	C	C	C	C	F	C
ZICCONI GUIDO	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0190 del 12-07-2007 Pagina 11

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
ZUCCHERINI STEFANO	C	C	C	C	C	F	C

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Caprili, Ciampi, Cossiga, Levi Montalcini, Nardini, Pininfarina, Scalfaro e Trematerra.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro università e ricerca

(Governo Prodi-II)

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca (1214-B)

(presentato in data 12/7/2007);

S. 1214 approvato dal Senato della Repubblica

C. 2599 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Cossiga Francesco

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (1709)

(presentato in data 12/7/2007).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Marini Giulio

Nuovo organismo per la tutela dei diritti ed interessi individuali e collettivi del personale militare (1688)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 12/07/2007).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 8ª Commissione permanente Lavori pubb.in data 11/07/2007 la senatrice Vano Olimpia ha presentato la relazione 1484-A sul disegno di legge:

«Disposizioni in materia di delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto» (1484).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 9 luglio 2007, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 2007 (Atto n. 183).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 3 luglio 2007, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, come modificata dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 25 novembre 1995, n. 505, la relazione sulle attività svolte dall'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente nell'anno 2006 (Atto n. 184).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 4 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti civili, relativa al periodo dal 1º gennaio 1995 al 31 dicembre 2006 (*Doc. XCVI*, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 luglio 2007, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IS.V.A.P.) (*Doc. XV*, n. 129).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente.

Consigli regionali , trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Liguria concernente la moratoria universale delle esecuzioni capitali, affinché sia votata nella sessione in corso dell'Assemblea Generale dell'ONU (n. 21).

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 18 giugno 2007, ha inviato il testo di dodici risoluzioni e di una dichiarazione, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 21 al 24 maggio 2007:

una posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa in materia di cooperazione nel settore della pesca e di conservazione delle risorse biologiche marine nel Mar Baltico (*Doc. XII, n. 195*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione su «Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010» (*Doc. XII, n. 196*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sull'Europa globale – aspetti esterni della competitività (*Doc. XII, n. 197*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una dichiarazione del Parlamento europeo sull'instaurazione di un'economia verde all'idrogeno e una terza rivoluzione industriale in Europa attraverso il partenariato con le regioni e le città, le PMI e le organizzazioni della società civile interessate (*Doc. XII, n. 198*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (*Doc. XII, n. 199*). Il predetto docu-

mento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sull'impatto e le conseguenze delle politiche strutturali sulla coesione dell'Unione europea (*Doc. XII, n. 200*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale dell'Unione europea - 2005 (*Doc. XII, n. 201*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 11ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti (*Doc. XII, n. 202*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 11ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulle recenti elezioni in Nigeria (*Doc. XII, n. 203*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione su «Mettere in pratica la conoscenza: un'ampia strategia dell'innovazione per l'Europa» (*Doc. XII, n. 204*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª, alla 6ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul Kashmir: situazione attuale e prospettive future (*Doc. XII, n. 205*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sull'Estonia (*Doc. XII, n. 206*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sui diritti umani in Sudan (*Doc. XII, n. 207*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente.

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Francesco Felice Previte, di La Spezia, chiede norme per il recepimento della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, integrandola con provvedimenti specifici per i malati mentali (*Petizione n. 558*);

la signora Elisa D'Alessio, di Boiano (Campobasso), chiede provvedimenti integrativi della legge n. 281 del 1991, per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali d'affezione (*Petizione n. 559*);

il signor Marino Savina, di Roma, chiede l'adozione di norme per il comparto sicurezza (*Petizione n. 560*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interpellanze

POLLEDRI, CASTELLI, CALDEROLI, FRANCO Paolo, GALLI, DAVICO, DIVINA, FRUSCIO, LEONI, STEFANI, STIFFONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e del commercio internazionale.* – Premesso che:

viene dalla Cina l'86 per cento degli oltre 250 milioni di articoli contraffatti sequestrati nell'Unione europea in un anno. È quanto afferma la Coldiretti, dopo il sequestro di dentifrici contraffatti in Italia, sulla base delle statistiche doganali pubblicate dalla Commissione europea, dalle quali emerge che nel 2006 le autorità dell'UE hanno sequestrato più di 250 milioni di articoli contraffatti con un incremento del 234 per cento rispetto al 2005;

se i prodotti maggiormente contraffatti sono nell'ordine le sigarette, l'abbigliamento e i tecnologici di uso comune, a crescere è il fenomeno delle falsificazioni pericolose, cioè quelle riguardanti medicinali (+400 per cento), generi alimentari e prodotti per la cura personale, che possono causare seri danni alla salute dei consumatori;

anche in Italia cresce l'allarme dopo che il 20 per cento dei succhi di frutta e dei vegetali di produzione cinese sono risultati al di sotto degli *standard* minimi di qualità secondo i dati dell'Amministrazione generale per il controllo della qualità, l'organismo asiatico addetto al controllo del rispetto delle norme di sicurezza. In tal senso la preoccupazione cresce nel sottolineare che l'Italia è il principale importatore mondiale di concentrato di pomodoro cinese, con un valore che in quantità ammonta a circa un terzo dell'intera produzione italiana (+150 per cento nel primo trimestre del 2007), che rischia di essere mischiato con prodotto nazionale e diventare *made in Italy* all'insaputa dei consumatori per la mancanza dell'obbligo di indicare sull'etichetta la provenienza del prodotto;

una situazione particolarmente pericolosa per l'Italia che nonostante il parere favorevole del Parlamento europeo non è riuscita ad ottenere tale misura di trasparenza nell'ambito della riforma comune di mercato dell'ortofrutta. Il concentrato di pomodoro rappresenta, con il 31 per cento in valore, il principale prodotto alimentare proveniente dalla Cina, dalla quale arrivano però anche aglio, mele e funghi;

la conserva di pomodoro è il prodotto che più di altri contribuisce all'immagine positiva del *made in Italy* all'estero e interessa 185 industrie di trasformazione, 60.000 ettari coltivati, 7.000 imprenditori agricoli che producono un quantitativo di 44 milioni di quintali. L'Italia è il secondo produttore mondiale dopo gli USA, ma la Cina ha iniziato la produzione

di pomodoro nel 1990 e oggi rappresenta il terzo bacino di produzione dopo Stati Uniti e Unione europea, con un 90 per cento della produzione destinata ai mercati esteri, e in particolare con circa la metà del concentrato esportato in Italia;

l'annacquamento della qualità del pomodoro italiano con quello proveniente dalla Cina in mancanza di informazioni trasparenti in etichetta è un rischio inaccettabile per il futuro di uno dei prodotti simbolo del *made in Italy* alimentare;

oltre ai dentifrici negli Stati Uniti sono state messe sotto accusa per i rischi alla salute le importazioni di giochi per bambini, alimenti per animali domestici a causa della presenza irregolare di melamina tossica che si è ritenuta responsabile della morte di cani e gatti e successivamente anguille, pesce gatto ma anche succhi di frutta con pericolosi additivi;

un prodotto *made in China* su cinque non risponde ai requisiti di qualità e sicurezza secondo i dati dell'Amministrazione generale per il controllo della qualità;

nei primi mesi del 2007 il 19,1 per cento dei prodotti cinesi destinati al mercato interno non rispettavano gli *standard* di qualità con il pesce essiccato e la frutta e ortaggi in scatola e che presentavano i maggiori problemi a causa della presenza di additivi e di contaminazioni batteriche. Si tratta di una situazione particolarmente preoccupante per l'Italia che ha aumentato del 78 per cento in valore le importazioni di prodotti alimentari dalla Cina, anche per l'assenza di precise indicazioni sull'etichetta relative alla provenienza, nei primi tre mesi del 2007;

nelle analisi sugli alimenti per il consumo umano venduti sono state trovate sostanze come la malachite verde, usata dagli allevatori di pesce per uccidere i parassiti, ma cancerogena, o il nitrofurano, antibiotico pure collegato con il cancro;

di fronte ai rischi per la salute è necessario intervenire urgentemente con i controlli e con la trasparenza dell'informazione per consentire la rintracciabilità delle produzioni e scelte consapevoli da parte dei consumatori. Per questo occorre immediatamente applicare le norme contenute nella legge 204/2004, per rendere obbligatorio l'indicazione sull'etichetta dell'origine dei prodotti in vendita nei supermercati, a prescindere dalle imposizioni della Unione europea che aveva aperto una procedura di infrazione contro l'Italia,

gli interpellanti chiedono di sapere quali siano gli strumenti posti in atto dal Governo al fine di tutelare sia la produzione nazionale sia la salute dei consumatori, se sia stato predisposto un sistema capillare di vigilanza ai varchi di ingresso delle merci provenienti da mercati a rischio e, soprattutto alle luce dei casi che si sono verificati in tutto il mondo, se si sia riavviata una seria e intransigente trattativa in sede europea al fine di rendere obbligatoria l'indicazione sull'etichetta dell'origine dei prodotti e la loro completa tracciabilità.

Interrogazioni

STERPA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la Via alla chiesa, da secoli utilizzata dagli abitanti di Vicobarone, in comune di Ziano piacentino (Piacenza), per accedere alle funzioni religiose, è attualmente chiusa al traffico sia pedonale che veicolare;

la strada in questione è stata iscritta nelle strade di uso pubblico già alla fine dell'800;

la chiusura al traffico predetta dipende dal fatto che il Tribunale di Piacenza ha emesso sentenza nella quale ha dichiarato di non poter entrare nel merito dell'uso pubblico o meno della strada in questione a causa di una sentenza del giudice di pace di Borgonovo emessa in un giudizio nel quale il Comune di Ziano non coltivò la propria richiesta di dichiarazione dell'uso pubblico in parola e quindi non fornendo le relative prove, sicché il giudice di Borgonovo dichiarò «non provata» la pubblica utilizzazione;

il danno che ne deriva alla comunità parrocchiale è enorme, atteso che è di fatto inibito alla gran parte della popolazione, e di certo agli anziani ed agli inabili, di accedere alla chiesa,

si chiede di sapere se – indipendentemente da possibili responsabilità personali, di natura amministrativa o civile – la vicenda sia stata portata all'esame della Corte dei Conti nazionale o regionale, se siano in corso istruttorie o se siano state accertate responsabilità a carico del Comune di Ziano o di suoi legali rappresentanti o dirigenti.

(3-00823)

CURTO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

la legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha introdotto norme finalizzate alla regolarizzazione e al riallineamento contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria (comma 1192);

il medesimo comma recita altresì: «I datori di lavoro possono presentare, nelle Sedi dell'Inps territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 1193»;

tali disposizioni, prevedendo il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione, ha trovato il favore di molti soggetti interessati all'emersione contributiva previdenziale;

l'effettiva applicazione di tali disposizioni, oltre ad incidere sul versante della legalità, consentirebbe all'Inps stesso il recupero di sostanziose risorse finanziarie sia *una tantum* che a regime;

pur tuttavia, al momento, nessuna Sede provinciale Inps è nelle condizioni di acquisire le istanze di cui ai commi 1192 e 1193 della citata legge finanziaria, non essendo pervenuta alle medesime alcuna disposizione operativa;

è quindi lecito dubitare sull'effettiva applicazione della norma ove il Governo non dovesse adottare, quanto più tempestivamente possibile, i relativi provvedimenti attuativi,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi del grave ritardo nell'adozione dei provvedimenti attuativi utili a rendere effettiva la portata della norma sull'emersione contributiva previdenziale;

le iniziative urgenti che si ritenga di dover assumere al riguardo.

(3-00824)

VILLONE, SALVI, IOVENE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

è stato improvvisamente chiuso il reparto di neonatologia dell'ospedale S. Gennaro, nel quartiere Sanità a Napoli, nonostante fossero numerose nel medesimo reparto le pazienti in attesa di un parto imminente;

la chiusura ha dato luogo a violente proteste e tensioni tra la popolazione del quartiere, come ha riferito la stampa cittadina («Il Mattino», «La Repubblica» di Napoli, «Il Corriere del Mezzogiorno» del 10 luglio 2007);

il quartiere Sanità è fra le zone più difficili e a maggiore degrado della città, con un forte insediamento camorristico;

in siffatto difficile contesto un ospedale in piena efficienza costituisce un efficace strumento di tenuta della convivenza civile ed è presidio della legalità;

è stato dunque un gravissimo errore politico-amministrativo non adottare per tempo tutte le iniziative atte ad evitare che una siffatta struttura degradasse nella fatiscenza, e fosse dichiarata dai NAS – come a quanto risulta è avvenuto – inadeguata strutturalmente e carente persino sotto il profilo della pulizia e delle condizioni igienico-sanitarie;

si è di fronte ad una condotta omissiva che conduce alla violazione di diritti fondamentali, che realizza evidenti responsabilità politiche, e che potrebbe prefigurare responsabilità anche sul piano tecnico-giuridico;

la vicenda del reparto in questione, infine conclusa con una soluzione tuttora precaria, non costituisce eccezione, ma è invece emblematica di un quadro generale della sanità pubblica nella regione Campania pesantemente negativo, come dimostrano le statistiche sanitarie comparativamente alle altre regioni italiane;

è grave la carenza di capacità manageriali, cui i competenti organi della Regione Campania non pongono in alcun modo rimedio con opportuni provvedimenti;

da ultimo l'Ambasciata degli Stati Uniti ha persino segnalato ai cittadini statunitensi l'area napoletana come a rischio della salute, con un gravissimo danno per il turismo e l'economia cittadina;

con il recente intervento statale per il ripiano del debito sanitario si è avuta una parallela e forte compressione dell'autonomia della Regione, tanto che il Ministro della salute ha esplicitamente parlato nel corso del

dibattito al Senato di una «cessione di sovranità» (seduta antimeridiana del 18 aprile 2007);

una politica di tagli, non accompagnata da un'elevata qualità del *management* e della direzione politica, incide assai negativamente sulla qualità del servizio reso;

si moltiplicano infatti i segnali di difficoltà e di carenze di funzionamento, e crescono le tensioni all'interno di numerose strutture, con grave danno per il servizio e per l'utenza, come è ad esempio accaduto presso l'ospedale Cardarelli, dove si è avuto il rinvio di interventi chirurgici, la chiusura di ambulatori e la sospensione di esami di diagnostica e di analisi («La Repubblica» di Napoli, 11 luglio 2007);

parallelamente, si accentua l'incapacità dei soggetti politici e degli apparati pubblici competenti di rispondere ai bisogni in un settore che tocca in via diretta e immediata un diritto fondamentale di tutti i cittadini qual è il diritto alla salute;

strutture e reparti rinnovati con impegno di consistenti risorse rimangono chiusi e inutilizzati per ritardi ed inerzie burocratiche, come ad esempio accade nell'ospedale Monaldi per la neonatologia e la fisiologia respiratoria e riabilitazione pneumologica, inaugurate a maggio ma non ancora effettivamente in funzione («Il Corriere del Mezzogiorno», 11 luglio 2007);

l'art. 120 della Costituzione dispone, tra l'altro, che «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso (...) di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali»;

tale è appunto il caso che si evidenzia per la sanità in Campania; dunque il Governo potrebbe esercitare in via sostitutiva tutti i poteri di gestione spettanti in base alla legge ad organi regionali e locali;

l'art. 120 della Costituzione dispone ancora che: «La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione»;

l'art. 8 della legge 131/2003 ha adottato la disciplina anzidetta;

sussistono dunque le condizioni politiche e tecniche per un intervento sostitutivo da parte del Governo, a tutela «dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», con ogni evidenza disattesi nella Regione Campania in generale, ed in specie nelle ASL in cui si determinano episodi come quello dell'ospedale San Gennaro;

primo e fondamentale obiettivo deve essere la garanzia per i cittadini campani di avere eguali diritti in una materia relevantissima come la salute: al contrario i cittadini campani in materia sanitaria ricevono prestazioni inferiori per qualità e quantità, pur essendo assoggettati ad un pesante carico fiscale,

si interroga per sapere se il Governo non ritenga, di fronte a perduranti inerzie dell'amministrazione regionale, ed alle gravissime conseguenze che ne derivano sul piano della tutela della salute e dei livelli essenziali delle prestazioni, di attivare la procedura di cui all'art. 8 della legge 131/2003, al fine di esercitare il potere sostitutivo di cui è titolare ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, nei casi in cui si mostri necessario assicurare ai cittadini campani una basilare eguaglianza nei diritti rispetto ai cittadini delle altre Regioni.

(3-00825)

MICHELONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

gli istituti di patronato ed assistenza sociale non hanno ancora ricevuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, così come previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 152 («Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale»), e dalla normativa ad essa correlata, il versamento delle somme loro spettanti quale saldo per lo svolgimento delle attività svolte nel corso dell'anno 2004;

tali somme risultano già da tempo concretamente disponibili sull'apposito capitolo di spesa del Ministero;

in base a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 152/2001, le suddette somme non possono avere destinazione diversa da quella indicata;

tenuto conto che l'immotivato ritardo nell'erogazione delle somme spettanti agli istituti di patronato e di assistenza sociale, riferite all'esercizio 2004, rischiano di recare pregiudizio al regolare funzionamento delle attività da essi svolte,

si chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare al fine di garantire l'immediata erogazione delle somme spettanti agli istituti di patronato ed assistenza sociale relative all'anno 2004.

(3-00826)

POLLEDRI. – *Al Ministro dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'ASI (Agenzia spaziale italiana) si trova in una grave situazione organizzativa e gestionale, contraddistinta da violazioni di legge, conflitti di interessi, sperequazioni nelle anzianità, giungla retributiva, più volte posta in evidenza dalle organizzazioni sindacali;

su tale problematica l'atto ispettivo parlamentare 4-01045 del 14 dicembre 2006 dell'interrogante, cui purtroppo fino ad ora il Governo non ha dato alcuna risposta;

il Consiglio di amministrazione dell'ASI presieduto dal prof. Bignami insediatosi da appena un mese, in una riunione ha deliberato nuove assunzioni per lo *staff* fiduciario della Presidenza, ignorando del tutto le risorse umane di elevata *valentia* già presenti in ASI ed ingenerando così ulteriore rilevante disagio nel personale;

alcune delle nuove assunzioni, tra l'altro, sono in netta violazione con le vigenti le disposizioni della Funzione pubblica che fissano il codice di comportamento per i dipendenti della pubblica amministrazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quale sia al riguardo la posizione del Collegio dei revisori dei conti dell'ASI;

se sia a conoscenza dell'andamento della difficile situazione di inottemperanza delle norme per i funzionari della pubblica amministrazione con specifico riferimento agli articoli 6 e 7 e 12 in cui Direttore generale e dipendenti dell'ASI si trovano;

se non intenda vigilare sul buon andamento dell'Agenzia al fine di evitare conflitti di interessi e parzialità di giudizio nei confronti dei contraenti dell'ASI.

(3-00827)

GENTILE, GIULIANO, VICECONTE, DEL PENNINO, IANNUZZI, VALENTINO, FORTE, PITTELLI, IZZO, PICCIONI, LORUSSO, BATTAGLIA Antonio, MORRA, CARRARA, COSTA, BARBA, NESSA, BARELLI, MALVANO, TADDEI, MARINI Giulio. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nella legge finanziaria per il 2007 è previsto, all'art. 1, comma 1152, uno stanziamento di 150 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 per un totale di 450 milioni di euro da utilizzare per gli interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità di competenza delle cinque Province calabresi;

la stessa norma prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le Province della Calabria;

il 26 marzo 2007 il Consiglio provinciale di Cosenza approvava il Bilancio di previsione per l'esercizio 2007 nonché il Piano triennale delle opere pubbliche 2007/2009 e l'elenco annuale;

a tal proposito il Consiglio provinciale di Cosenza deliberava una serie di interventi riguardanti la viabilità provinciale e nel Bilancio di previsione veniva iscritta una somma pari a 60 milioni di euro per l'anno 2007 stimata in via presuntiva sulla base dei chilometri di strada di competenza della Provincia di Cosenza, in quanto non era stato ancora emanato il decreto per la ripartizione di tale fondo;

il presidente Oliverio annunciava in modo trionfalistico il grande risultato ottenuto e la giusta attenzione che, a suo parere, il Governo Prodi aveva rivolto alla Calabria, anticipando nei dettagli gli investimenti previsti nel Piano triennale delle opere pubbliche 2007/2009, per un importo complessivo di 120 milioni di euro, affermando che tra le opere più significative nel campo della viabilità, figuravano senz'altro la nuova arteria Sibari-Sila (30 milioni di euro), Lago-Amantea-Cosenza (20 milioni di

euro); il collegamento Cosenza, nuovo svincolo A3 Settimo di Montalto (20 milioni di euro); lo svincolo A3 Frascineto- Castrovillari (10 milioni di euro); collegamento Corigliano-Rossano sulla vecchia strada statale 106 (10 milioni di euro); messa in sicurezza e lavori di bitumazione delle strade di competenza provinciale (9 milioni di euro);

nel corso di due incontri tenutisi in Calabria, il Ministro delle infrastrutture illustrava i contenuti della norma prima richiamata e richiedeva alle amministrazioni provinciali uno sforzo per la definizione dei programmi di investimento e della conseguente progettazione esecutiva;

in un incontro promosso dal Presidente della Regione Calabria Loiero successivo ad una riunione presieduta dal ministro Di Pietro, svoltasi presso il Ministero delle infrastrutture, si procedeva sulla base di criteri stabiliti dalla norma richiamata, al riparto delle risorse tra le cinque province;

il Ministro delle infrastrutture, in un ulteriore incontro tenutosi in Calabria, ai 40 Sindaci della Provincia di Cosenza interessati garantiva il fondo per l'attuazione di infrastrutture viarie previste nella legge finanziaria per il 2007 e si impegnava a predisporre il decreto di assegnazione dei fondi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; da questo incontro seguirono dichiarazioni trionfistiche da parte del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore regionale ai lavori pubblici Incarnato;

nel mese di maggio dalla Giunta regionale calabrese arrivava la conferma che il testo del Ministro delle infrastrutture recepiva le osservazioni delle province sui criteri di utilizzo dei fondi, mentre lo stesso Ministro prometteva che i fondi sarebbero stati disponibili entro il 30 giugno 2007;

il 6 luglio 2007 i fondi (450 milioni di euro) destinati alla Calabria sono misteriosamente scomparsi. Infatti l'Assessore regionale ai lavori pubblici, il 30 giugno 2007, rende noto di essere stato convocato a Roma dal Ministro delle infrastrutture e di aver appreso dallo stesso Ministro «che si era accorto che dei fondi destinati alla Calabria per 450 milioni non c'era traccia nei capitoli della finanziaria»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di assumere tempestivamente provvedimenti concreti e adeguati al fine di garantire la coerente applicazione di una legge dello Stato. Non garantire l'applicazione di una norma voluta ed approvata dal Parlamento costituirebbe un precedente destinato ad alimentare la sfiducia nelle istituzioni, con implicazioni devastanti e fortemente negative per una Regione come la Calabria. Per queste ragioni si auspica l'assunzione, entro tempi brevi, di provvedimenti adeguati a garantire le risorse finanziarie destinate alle Province calabresi dalla legge finanziaria per il 2007.

(3-00828)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TURIGLIATTO, ROSSI Fernando. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il 9 luglio 2007 un proiettile calibro 7,65 è stato recapitato a Cinzia Bottene, una delle figure più rappresentative del movimento vicentino che si batte contro la costituzione della nuova base militare statunitense presso l'aeroporto Dal Molin;

l'intimidazione è rivolta indubbiamente nei confronti di tutto il presidio permanente che conduce da mesi un'attività trasparente e alla luce del sole per impedire l'ulteriore militarizzazione della città di Vicenza;

analogamente, in questi giorni, proiettili sono stati recapitati anche ad alcuni rappresentanti del movimento No Tav della val di Susa, rendendo palese che si tratta di un attacco nei confronti di movimenti collettivi che hanno saputo mettere in discussione con una forte mobilitazione di massa scelte imposte dall'alto che vanno contro le comunità locali;

numerosi attestati di solidarietà sono pervenuti da tutto il Paese e anche dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento degli interventi relativi all'aeroporto Tommaso Dal Molin di Vicenza, on. Paolo Costa,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per contrastare tali intimidazioni nei confronti della coordinatrice del presidio permanente «No Dal Molin» di Vicenza e per tutelare l'incolumità delle persone e i diritti di mobilitazione a difesa della propria comunità.

(4-02362)

GRAMAZIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

ampio risalto ha avuto nella città di Roma il tragico incidente avvenuto recentemente, che ha causato la morte di un cittadino romano, Renato Scovazzi, gestore di un albergo a Roma, appassionato di motociclismo, sposato e padre di una ragazza di 15 anni, investito con l'auto da un serbo di trenta anni sotto l'effetto di alcool e cocaina;

il colpevole dell'incidente è stato «scarcerato», termine improprio poiché la Procura di Roma non ha mai emesso alcun provvedimento nei confronti dell'omicida;

il fatto che il responsabile di tale grave fatto, che ha colpito profondamente l'opinione pubblica romana, sia un uomo libero ha indotto anche il sindaco Veltroni ad intervenire con una lettera aperta al Procuratore capo di Roma, Giovanni Ferrara, nella quale il primo cittadino esprime «il turbamento dell'intera città»,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per conoscere i motivi per i quali il responsabile del gravissimo fatto di cronaca che ha tolto la vita a Renato Scovazzi sia attualmente a piede libero, fatto questo che provoca un sentimento di profonda

preoccupazione nella cittadinanza romana che nutre legittime aspettative di sicurezza e protezione che le autorità devono garantire a tutti.

(4-02363)

CARRARA. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

l'applicazione in Italia della rete ecologica «Natura 2000», costituita dal recepimento delle direttive comunitarie 92/43/CEE «Habitat» e 79/409/CEE «Uccelli» continua da tempo a creare vivaci dibattiti e talvolta forti polemiche tra lo Stato centrale e le Regioni e tra queste e le associazioni di categoria agricole, venatorie e ambientaliste;

la mancata conversione del decreto-legge 251/2006 nell'autunno scorso lasciava intravedere la possibilità che si potesse giungere ad una soluzione condivisa tra le parti interessate, ma l'articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto che «al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

risulta del tutto inappropriato l'utilizzo di un decreto ministeriale per modificare di fatto una legge di rango primario quale la legge 157/1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio;

detto decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a tutt'oggi ancora non è stato emanato, anche per il parere negativo espresso in diverse sedi sia dai rappresentanti delle singole Regioni sia dalle associazioni agricole e da quelle venatorie nazionali;

il raggiungimento di una soluzione condivisa sembra molto difficile anche perché la bozza di decreto ministeriale tenta di imporre divieti e prescrizioni di carattere generale che in taluni casi sconfinano in materie di competenza esclusivamente regionale, quando invece le stesse direttive comunitarie sopradette lasciano alla valutazione caso per caso sul territorio la definizione delle attività vietate nelle zone ZPS o ZCS e SIC;

recentemente la Commissione Ambiente dell'Unione europea ha diramato una nota informativa nella quale riconosce la caccia «naturalisticamente sostenibile» e pertanto non vietata dalle direttive comunitarie, purché razionalmente gestita;

anche il mondo agricolo è preoccupato dalla possibile emanazione del decreto ministeriale che detta criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione di «Natura 2000», ma che non obbliga le singole Regioni o le Province autonome a predisporre le proprie normative previa concertazione con i loro rappresentanti; è opportuno, pertanto, che nella predisposizione a livello locale dell'emanando decreto si promuova la massima concertazione con gli operatori interessati;

gli adempimenti previsti nel decreto per il settore agricolo sono già previsti nell'ambito del Regime di Pagamento Unico della PAC, di cui al Reg. (CE)1782/03, nella cosiddetta «condizionalità»;

ogni ritardo nella predisposizione delle norme di adeguamento alle direttive comunitarie citate rischia di creare danni nei finanziamenti comunitari ai Piani di sviluppo rurale, essendo ancora pendenti delle procedure di infrazione nei confronti dello Stato Italiano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della bozza di decreto ministeriale predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

in caso affermativo, quali ritenga che possano essere gli effetti riferiti al mondo agricolo e forestale e della caccia nonché dell'avvenuta concertazione con i rappresentanti delle parti interessate alla predisposizione della bozza di decreto ministeriale;

se non ritenga, in ogni caso, opportuno che nell'attuazione delle norme a livello regionale sia prevista espressamente la concertazione con i rappresentanti delle organizzazioni agricole, della caccia e dell'ambiente;

se non ritenga opportuno vigilare sull'applicazione delle direttive comunitarie per evitare di perdere preziosi finanziamenti comunitari in particolare riferite ai Piani di sviluppo rurale.

(4-02364)

RIPAMONTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il Maresciallo ordinario in congedo Pasquale Minniti, con ricorso gerarchico datato 8 novembre 2006, ha impugnato la Determinazione dirigenziale n. 305 del 15 settembre 2006 a lui notificata il 16 ottobre 2006, tramite la quale il Comando generale della Guardia di finanza gli comunicava la negazione della dipendenza da causa di servizio di un'infermità psichica riscontratagli;

il sottoufficiale già il 22 gennaio 2003 aveva chiesto di poter essere sottoposto ad accertamenti medico-legali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità «Sindrome Ansiosa depressiva reattiva» e il 29 aprile 2004 aveva integrato tale domanda di accertamenti sanitari precisando gli avvenimenti che avrebbero causato l'insorgenza della citata infermità psichica;

considerando che:

copia di tutta la documentazione e della cronistoria sia della carriera militare sia dei fatti che hanno preceduto il disturbo psichico del sottoufficiale P. M., così come dei ricorsi effettuati dallo stesso, atti di cui in possesso il Comando generale della Guardia di finanza, è stata visionata dell'interrogante;

da tali atti, documenti e fatti si evincerebbe che la carriera di P.M. sarebbe stata palesemente segnata da continue e reiterate violazioni dei propri diritti (tra i quali, ma non solo, trasferimento spettante e negato, im-

possibilità di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352) e vessazioni, obiettivamente tra loro concatenate, che avrebbero scardinato l'equilibrio psichico dello stesso ed innescato una spirale nervosa culminata nella nevrosi riscontratagli il 3 agosto 2002 e a causa della quale il 31 marzo 2004 lo stesso è stato giudicato non idoneo al servizio di istituto. A seguito di tale giudizio il sottoufficiale avrebbe chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e segnalati in premessa;

se non ritenga che la vicenda del Maresciallo ordinario Pasquale Minniti, oltre a costituire un palese discredito dell'immagine pubblica del Corpo della Guardia di finanza, non si configuri come grave violazione dei diritti fondamentali della persona e come grave pregiudizio alla vita di servizio e privata di un pubblico dipendente;

se per tali vicende non si ritenga di dover urgentemente disporre un'indagine conoscitiva mediante l'acquisizione dell'intero carteggio al fine di verificare le responsabilità ed intervenire in autotutela amministrativa;

quali ulteriori iniziative intenda avviare affinché vengano riconosciuti i diritti del Maresciallo ordinario in congedo e la conseguente possibilità di poter vedere riconosciuta la sua patologia come «a causa di servizio», senza fargli subire ulteriori arbitrii che hanno già minato la sua salute, prostrandone il morale attraverso una vera e propria attività di *mobbing*.

(4-02365)

BARBA, NESSA, COSTA. – *Ai Ministri dell'interno, della salute, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

come si apprende dagli organi di stampa, la penisola salentina ed in maniera particolare il sud Salento si trovano ad affrontare una gravissima crisi idrica che porta tantissimi centri abitati a non poter disporre di acqua per l'intera giornata al fine dello svolgimento di tutte le attività quotidiane e del soddisfacimento delle più essenziali esigenze personali e familiari;

la situazione, oltre ad essere risalente nel tempo, nell'anno in corso perdura da varie settimane, al punto che è balzato agli onori della cronaca il grave episodio di un cittadino salentino che non ha potuto salvare la propria casa da un incendio proprio a causa della carenza d'acqua;

il perdurare delle alte temperature e del caldo afoso tipico della stagione estiva richiederebbe, anche per ragioni di carattere sanitario, la conseguente possibilità di approvvigionarsi d'acqua;

l'organizzazione delle attività turistiche della stagione estiva – si pensi alle tre provincie salentine di Lecce, Brindisi e Taranto e, in parti-

colar modo, che nel sud Salento l'asse Gallipoli-Ugento è il primo polo turistico pugliese per posti letto messi a disposizione dei vacanzieri – non può assolutamente essere inficiata, nell'erogazione di servizi di qualità, da una carenza d'acqua che danneggia l'immagine del territorio nell'immaginario del turista oltre che arrecargli disservizi concreti nel quotidiano, allorquando pensa di poter godere di un giusto periodo di *relax* circondandosi delle bellezze naturali e culturali del territorio salentino;

nella mattinata dell'11 luglio 2007 nella città di Ugento si è verificato un attentato concretizzatosi nell'esplosione di un ordigno dinanzi al portone della Casa municipale, atto che potrebbe essere collegato anche al surriscaldarsi degli animi della popolazione a causa di questa gravissima situazione e che potrebbe innescare problematiche inerenti l'ordine pubblico;

il Sindaco di Ugento, on.le Eugenio Ozza, ha ritenuto opportuno rassegnare le dimissioni da primo cittadino a dimostrazione di una grande sensibilità nei confronti della cittadinanza che soffre;

gli interroganti hanno ricevuto e ricevono contestazioni e lagnanze dei cittadini che vorrebbero esternare il loro malessere in tutte le forme e in tutti i modi,

si chiede di sapere:

se non siano stati adottati o non si intendano adottare provvedimenti, diretti o indiretti, finalizzati a cominciare a porre a risoluzione la gravissima situazione inerente all'approvvigionamento idrico in cui versa il territorio salentino, nella consapevolezza che il perdurare dell'inefficienza degli enti e delle istituzioni a ciò preposte sta arrecando danni ingenti all'economia delle popolazioni locali e sta esasperando gli animi dei cittadini, al punto che, come sopra indicato, alcuni sindaci minacciano le dimissioni;

quali siano le ragioni per le quali si continui a non intervenire.

(4-02366)

GRAMAZIO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il «Corriere della Sera» del 12 luglio 2007, in cronaca di Roma, riporta un servizio intitolato «Colosseo: il 70% chiuso al pubblico», in cui si afferma «La Meraviglia negata dall'arena all'attico» e «Niente restauri, nonostante il riconoscimento internazionale»;

il Colosseo è oggi un monumento proibito: emerge infatti che siono chiusi l'attico, il terzo ordine, i sotterranei, l'arena, la econda e la terza galleria;

la dott.ssa Rossella Rea, archeologa responsabile del monumento dichiara anche che «Dovrebbe stare aperto anche di notte, ma siamo in pochi»;

l'ampio *dossier* a firma del giornalista Paolo Brogi riporta anche una serie di fotografie dalle quali si deduce in modo chiaro la grave situazione dell'Anfiteatro Flavio,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia preso visione del servizio giornalistico del «Corriere» e quali iniziative intenda portare avanti affinché una delle meraviglie del mondo, il famoso «Colosseo», possa essere visitata da quanti giungono a Roma.

(4-02367)

GRAMAZIO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il governatore di Bankitalia, Mario Draghi, ha affermato che le banche italiane sono troppo care ed è arrivata l'ora di pensare seriamente ai risparmiatori italiani. Esse applicano tassi e mutui troppo costosi e nessun'altra struttura bancaria in Europa chiede così tanti soldi come le banche italiane;

il governatore ha anche affermato, fra l'altro, che sette giorni per un assegno sono troppi: deve intervenire il legislatore, non c'è tempo da perdere, battibecchi all'interno del mondo bancario diminuiscono la forza del sistema italiano;

Draghi ha annunciato l'emanazione da parte dell'istituto di via Nazionale di norme specifiche in materia di governo delle banche,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, dopo le sopra riportate affermazioni con le quali il governatore di Bankitalia si rivolge direttamente ai banchieri italiani, ritenga che sia ora che il Governo si assuma le proprie responsabilità in materia, considerato che le dichiarazioni rilasciate da Mario Draghi all'assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana sono un preciso grido di allarme;

se e quali iniziative il Governo intenda intraprendere a garanzia dei risparmiatori italiani.

(4-02368)

CARRARA, ANTONIONE, BONFRISCO, BALDINI, MAURO, VIZZINI, MAFFIOLI, LIBÈ, SARO, GENTILE, SANCIU, DI BARTOLOMEO, ZANETTIN, MASSIDDA, DELL'UTRI, BIANCONI, ASCIUTTI, MARINI Giulio, SCARABOSIO, PICCIONI, SCOTTI, CASOLI, MALAN, REBUZZI, PICCONE, AMATO, STRACQUADANIO, POSSA, DIVINA, FRANCO Paolo, POLLEDRI, GIULIANO, MALVANO. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.* – Premesso che:

compito dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) è di «tutelare le razze canine riconosciute pure» (art. 2 dello statuto) anche attraverso l'attività avente natura pubblica che svolge ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 529/1992 – emanato in applicazione della direttiva 91/174/CEE del 25 marzo 1991 – che delega allo stesso ente, in via esclusiva sul territorio nazionale, la tenuta dei libri genealogici, ossia dei libri da cui risulta la genealogia e quindi la discendenza dei cani di razza, e che consente il rilascio di documenti aventi pubblica fede (*pedegree*);

sulla natura giuridica dell'ENCI si è espresso il T.A.R. Lombardia nella sentenza n. 1554/2004, secondo cui «riflesso della natura pubblica della funzione espletata dall'ENCI (tenuta del libro genealogico) sono la sottoposizione a vigilanza ministeriale e che esso è venuto assumendo nel tempo funzioni pubbliche, essendo deputato – quale associazione di allevatori – alla tenuta del libro genealogico e del registro anagrafico degli animali di razza ed al rilascio delle relative certificazioni (necessarie per la commercializzazione di detti animali e dei loro prodotti genetici: cfr. art. 2 e 5 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 529)». Per cui «gli atti che direttamente attengono all'esercizio di funzioni di natura pubblica, cioè quelli immediatamente riconducibili alla tenuta del libro genealogico e – solo in quanto occorra (ai sensi dell'art. 3 del disciplinare) allo svolgimento delle attività del libro genealogico – al Corpo degli esperti»;

oltre a quanto chiaramente desumibile dal dettato normativo, di cui è stata data applicazione giurisprudenziale, l'ENCI, proprio per il compito istituzionale affidatogli, non può dirsi esente dall'applicare e dal far applicare agli allevatori facenti parte della stessa compagine le norme statali e regionali che disciplinano il benessere animale (legge 14 agosto 1991, n. 281) e che istituiscono in ciascuna Regione l'anagrafe canina, dovendo a ciò integrare la propria disciplina afferente l'identificazione dei cani ai fini della tenuta del libro genealogico;

è acclarato che gli organi che gestiscono l'ente, Consiglio direttivo e Direttore generale, hanno disatteso le funzioni pubbliche allo stesso affidate, in quanto hanno sistematicamente e reiteratamente omesso l'applicazione del Disciplinare del libro genealogico, il Disciplinare delle norme tecniche e le norme statali e regionali inerenti il settore della cinofilia;

in particolare è stato disatteso il controllo e la verifica dei cani di razza da iscrivere nel Libro genealogico ed il controllo e la verifica degli allevamenti di cani di razza, che spesso eludono le regole dettate dalla legge 14 agosto 1991, n. 281;

all'interrogazione parlamentare 4-00833 il Ministero ha dato riscontro evidenziando la sostanziale elusione della disciplina già dettata dall'art. 6 del decreto ministeriale 20894 del 18 aprile 2000 e poi dal decreto ministeriale 21203 dell'8 marzo 2005 (art. 6), oltre che della legge sopra richiamata, che prevede la punzonatura o applicazione di *microchip* ai cuccioli (risposta fornita il 15 dicembre 2006 dal ministro De Castro);

il Ministero ha già evidenziato la mancata considerazione dell'identificativo ufficiale dei cani che è esclusivamente quello attribuito dalle Regioni la mancata uniformazione per tutti i cani nati prima del 1° gennaio 2005 nelle Regioni che avevano attivato l'anagrafe canina, adottando l'identificativo ufficiale;

l'ENCI ha consentito l'iscrizione dei cani mediante tatuaggio apposto da allevatori titolari di affisso, quindi a soggetti non in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina come disposto dalla legge 281/1991;

lo stesso Ministero ha constatato che l'ENCI consente che siano eluse le verifiche veterinarie dei cani iscritti al libro genealogico posto che il Consiglio direttivo dell'ENCI in data 16 giugno 2005 deliberava

di non considerare obbligatoria la certificazione veterinaria ai fini dell'iscrizione degli esemplari sui registri, rendendo di fatto possibile che, mediante procedure contrarie alle disposizioni di legge statale e regionale, l'iscrizione al libro genealogico dei cani di razza, potesse avvenire anche per esemplari privi di idonea identificazione, di fatto spesso provenienti dall'estero, in assenza dei più elementari controlli sotto il profilo veterinario. Questo in violazione da quanto detto dalla Commissione tecnica centrale;

con ulteriore nota lo stesso Ministero, in risposta all'interrogazione 4-02887 formulata dall'on. Raisi, ha evidenziato il persistere della omissione dell'ENCI, posto che «la mancata acquisizione del microchip comporta l'assenza di garanzia sull'allineamento attuale tra la banca dati Enci e l'anagrafe canina tenuta dalle Regioni, considerato che il microchip potrebbe essere stato inoculato dal proprietario stesso o dal veterinario di fiducia»;

inoltre veniva accertato «il persistere dell'inerzia nell'attivazione di qualsiasi adeguamento della propria banca dati all'obbligo di identificazione degli animali tramite *microchip* ufficiale della Regione»;

questo significa che l'ENCI prosegue imperterrito a mantenere un doppio regime per la tenuta del libro genealogico, con evidente discriminazione e disparità di trattamento: quello che concerne coloro che attualmente gestiscono l'ENCI, titolari di affisso, esentati dall'iscrizione all'anagrafe canina regionale per essere iscritti al Registro degli allevatori, e gli allevatori che ora iscrivono i propri cuccioli, che devono sottostare alle disposizioni di legge nazionale e regionale, oltre che ai disciplinari ministeriali;

la violazione delle norme per la tenuta del libro genealogico determina un gravissimo danno alla funzionalità di un settore di rilevanza pubblica, sia sociale che economica, e per tutti coloro che esercitano l'attività professionale di allevamento di cani di razza, i quali sono sottoposti ai controlli di legge e che si trovano a concorrere con coloro che, invece, sono del tutto sconosciuti agli organi di controllo (Regioni, Comuni, ASL), che non rispettano le norme di legge cui, ciononostante, l'ENCI dà legittimazione;

la tenuta del libro genealogico, delegata all'ENCI dalla legge 529/1992, che svolge funzione pubblica, non può avvenire senza il rispetto delle disposizioni di legge statali e regionali che riguardano il settore della cinofilia, non potendo lo stesso ente disattendere le norme che impongono modalità di marcatura dei cani e di identificazione degli allevamenti ai fini delle verifiche igienico-sanitarie;

le circostanze evidenziate in alcun modo possono considerarsi interne all'associazione e, quindi, privatistiche, in quanto l'ENCI è l'unica associazione sul territorio nazionale cui è demandato l'esercizio delle pubbliche funzioni inerenti al rilascio del *pedegree* cui sono intimamente collegate le attività che concernono l'attività associativa;

le conseguenze della violazioni dell'esercizio della regolare tenuta del libro genealogico sono l'iscrizione al Registro degli allevatori dell'ENCI di persone che hanno dichiarato di possedere fattrici e cucciolate

mai iscritte all'anagrafe canina della Regione di appartenenza. Questo significa che tali soggetti sono del tutto sconosciuti alle ASL per il controllo del rispetto delle norme igienico-sanitarie e del benessere animale;

l'ENCI avalla tali violazioni, in quanto consente a tali allevatori di essere soci della stessa compagine, addirittura di far parte del Consiglio direttivo, e di godere di tutti i vantaggi (tariffe agevolate) che tale iscrizione consente, nonostante i medesimi soggetti violino sistematicamente la disciplina nazionale e statale, con violazione delle norme sulla tutela e del benessere del cane;

al riguardo è recente la notizia apparsa sui quotidiani («Il Resto del Carlino», 15 giugno 2007) dal titolo «Stroncata la tratta dei cuccioli dell'Est», nel quale viene riportato che risulterebbero importati dal 2005 al 2007 circa 70.000 cuccioli di cane che, maltrattati e privi della minima profilassi, venivano immessi sul mercato italiano. Nell'articolo si legge che «Le Fiamme Gialle hanno anche analizzato le certificazioni rilasciate dall'Ente nazionale cinofilia italiana, individuando ben 1.578 persone residenti in Provincia di Bologna che risultavano iscritte come soci allevatori e che avrebbero commercializzato parte dei cani importati illegalmente»;

è evidente che se l'ENCI, uniformandosi alla disciplina nazionale e regionale, avesse imposto l'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina e l'apposizione del *microchip* a tutti i cani prodotti dagli allevatori iscritti al Registro degli allevatori, tale forma di commercio non sarebbe potuta avvenire;

come, peraltro, pare risultino promossi procedimenti penali a carico di giudici dell'ENCI, che sembra non siano in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari ministeriali, e che pure l'ENCI annovera nel Corpo degli esperti;

peraltro, le modalità con cui l'ENCI gestisce il libro genealogico e, attraverso questo, la certificazione della genealogia dei cani di razza, si commenta anche solo scorrendo le cifre dei cani iscritti al Libro delle origini. Sulla rivista «I Nostri Cani», che è l'organo di stampa ufficiale dell'ENCI, raffrontando i dati dall'anno 2004 ad oggi risulta un calo di iscrizioni di ben 35.000 cuccioli (da 154.000 a 119.000);

la circostanza che l'ENCI svolga le funzioni pubbliche delegate ai sensi della legge 529/1992 e che lo stesso sia sottoposto al controllo del Ministero a fini della corretta applicazione delle stesse funzioni delegate, legittima e nello stesso tempo obbliga il Ministero all'adozione di ogni provvedimento idoneo al corretto esercizio del potere delegato, anche rivolto alla sostituzione o alla revoca della delega delle funzioni medesime;

constatato che a tutt'oggi il Ministero e l'ENCI non hanno ancora risolto la gravissima situazione che si è venuta a creare nell'interno della Società italiana Pro Segugio, che è la più grande società speciale a livello mondiale e che da cinquant'anni si è occupata, in modo encomiabile, della tutela della salvaguardia e del miglioramento zootecnico di sessantuno

razze appartenenti al sesto gruppo, cui è conseguita la revoca, da parte dell'ENCI, della tutela di ben quindici razze, senza alcuna motivazione. Anzi l'ENCI operando contro l'art. 21 del suo stesso statuto ed in dispregio dello statuto della Società italiana Pro Segugio, disattendendo il decreto ministeriale n. 21203 del 8 marzo 2005 continua a non ottemperare ai moniti del Ministero e di cui in particolare l'intervento di vigilanza n. 23900 del 1° dicembre 2006, a firma dello stesso ministro De Castro, che alla fine di un'analisi condivisibile, sotto il profilo sia giuridico che tecnico, termina con «per i suesposti motivi, lo scrivente Ministero cui compete la vigilanza tecnica della gestione del Libro Genealogico, non può che stigmatizzare il comportamento tenuto dall'ENCI e sottolineare che, allo stato attuale, tutte le razze da seguita restano tutelate dalla SIPS» ed il conseguente a questo, vista la continua e pervicace inosservanza al richiamo del Ministro, atto di vigilanza n. 20166 del 23 gennaio 2007 che terminava in questo modo «si invita l'ENCI ad ottemperare, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente, alla direttiva del Sig. Ministro, precisando che l'invito in questione si intende formulato ai sensi della legge 7.8.1990 n° 241 e che il mancato adempimento comporterà l'inizio del provvedimento di revoca di approvazione della tenuta del libro genealogico del cane di razza»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano verificare la fondatezza delle presunte gravi violazioni delle disposizioni della legge 14 agosto 1991, n. 281, e delle leggi regionali relative all'anagrafe canina ed al benessere animale (Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 3 marzo 2003);

se non ritengano imprescindibile una corretta applicazione dell'ENCI della legge 529/1992, del Disciplinare del libro genealogico per la tutela dei cani di razza, delle Norme tecniche, decreto ministeriale n. 21203 del 8 marzo 2005, e della legge 281/1991 e dei decreti sopra richiamati, a tutela dell'interesse pubblico e degli allevatori dei cani di razza e del benessere animale;

se non intendano verificare la fondatezza della mancanza di requisiti da parte di giudici esperti ENCI e se non intendano riaffidare della tutela delle quindici razze alla SIPS nel rispetto degli atti ministeriali;

infine, se non ritengano ormai inderogabile l'immediato commissariamento dell'ENCI, a tutela della zootecnia cinofila italiana e dello Stato italiano le cui leggi, decreti ed indicazioni sono stati da questo ente completamente disattesi, ed un riordino legislativo del settore zootecnico cinofilo italiano, ponendo fine al monopolio ENCI relativo alla gestione del libro genealogico del cane di razza.

(4-02369)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00823, del senatore Sterpa, sulla chiusura al traffico di una strada;

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00798, del senatore Nieddu, sulla presenza di un presidio militare nella città di Nuoro;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00827, del senatore Polledri, sulla difficile situazione dell'ASI;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00824, del senatore Curto, sui provvedimenti attuativi della legge finanziaria per il 2007;

3-00826, del senatore Micheloni, sull'erogazione delle somme spettanti agli istituti di patronato ed assistenza sociale relative all'anno 2004.

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 189ª seduta pubblica dell'11 luglio 2007, a pagina 61, nell'intervento del Presidente, alla seconda riga, sostituire le parole: «io avevo» con le altre: «io non avevo».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 148ª seduta pubblica, dell'8 maggio 2007, sotto il titolo: «Governo, trasmissione di atti per il parere», a pagina 42, alla prima e alla penultima riga del secondo capoverso, e alla prima e all'ultima riga del quarto capoverso, inserire la parola: «,alimentari» dopo la parola: «agricole».

